WWF Savona
Indirizzo:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it
pec :
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 104 ep

Savona, lì 11/05/2017

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE EDILIZIA ED AMBIENTE

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA ED EDILIZIA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

Oggetto:. VAS regionale. Pratica n.102. **Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava** (PTRAC). **Osservazioni relative alla PROVINCIA DI SAVONA**.

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Savona

Il Responsabile Urbanistica e Tutela del Territorio
Marco Piombo



Lo scopo finale del WWF Savona è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
Associazione WWF Savona
via dei Mille 4 17100 Savona
C.F. 92089450099
Reg. Agenzia delle Entrate n. 2388

Iscrizione al registro reg. della Regione Liguria delle organizzazioni di volontariato con Decreto del Dirigente n. 335 del 18/02/2010.
O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del Dlgs. 460/1997.

100% recycled paper

Premesso che

Si rileva che il parere di VAS precedente (DGR 581-2014) è risultato molto carente sotto il profilo dei rilievi formulati sugli impatti delle previsioni di ampliamenti dei siti ricadenti o interferenti con i vari vincoli ambientali volti a garantirne la compatibilita con le istanze di tutela della biodiversità e dell'assetto idrogeologico, nonchè delle interferenze con i regimi carsici e dei geositi. Perciò con la presente siamo a chiedere una riformulazione sulle proposte di varianti in particolare sugli ampliamenti o nuove aperture di cave nel procedimento di VAS.
Il precedente parere citava che *nell'ambito del Rapporto ambientale, le varianti consistenti in modifiche degli areali Ca, significative in quanto potenzialmente impattanti sull'assetto ambientale territoriale circostante, sono state inoltre rapportate al PTCP, assetto insediativo, e ai seguenti tematismi ambientali su apposite cartografie di dettaglio*. Nel rapporto ambientale veniva indicato un corposo elenco di tematismi. **Ma si** rileva che dalle risultanze ciò non sarebbe avvenuto in maniera dettagliata viste le criticità (indicando cartograficamente i vari tematismi) che la scrivente associazione aveva rilevato nelle corpose osservazioni inviate.

Si rileva inoltre che le controdeduzioni alle osservazioni del WWF apparivano molto superficiali in quanto non è possibile sostenere che

È necessario qui ribadire che la variante oggetto di valutazione prende atto di una situazione pregressa, affermatasi in tempi in cui la normativa di riferimento era molto diversa rispetto all'attuale, e lo fa portandone progressivamente l'assetto verso una riduzione cospicua del numero dei poli estrattivi e ad una razionalizzazione di quelli rimanenti.

Inoltre si fa presente che molti siti che di fatto non erano più produttivi da decenni e/o dismessi da tempo non sono stati oggetto di cancellazione, contrariamente a quanto affermato:

Il censimento delle attività estrattive dismesse è stato svolto, con anche una valutazione delle potenzialità di utilizzo, sulla base delle sensibilità paesaggistiche, idrogeologiche e naturalistiche presenti per ognuna. La stessa variante oggetto di valutazione procede alla cancellazione dal piano di una serie di poli che sono giunti a termine coltivazione (per esaurimento del giacimento e perché non sussistenti condizioni sostenibili per la prosecuzione dell'attività), a seguito dell'approvazione del relativo progetto di sistemazione finale. Anche se non più classificate come Ca dal piano, per tali aree continua ad essere in vigore il vincolo all'ultimazione dei lavori autorizzati.

Inotre si osserva che nel proposto piano appaiono immutati rispetto al precedente il numero dei siti comprendenti anche quelli non attivi o produttivi o addirittura rinaturalizzati !!!

Sempre nel precedente parere di VAS si legge:
Per quanto concerne le osservazioni puntuali, si ritiene di avere valutato nel dettaglio ed in modo adeguato tutti gli impatti su tutti i comparti ambientali segnalati, stabilendo condizioni atte a garantire idonee mitigazioni e compensazioni ove la tutela di un bene ambientalmente o paesaggisticamente di valore è stato messo a bilancio con la necessità di consentire il necessario approvvigionamento di materiali lapidei.

Anche in questo caso come già menzionato, le valutazioni fornite non sono state sufficienti, nè rese pubbliche nel dettaglio nel procedimento di istruttoria per ogni singolo sito.

Le stesse conclusioni sono apparse molto carenti in relazione alle prescrizioni impartite.

In merito alla nuova proposta si osserva:

ALTERAZIONE-SOTTRAZIONE DEGLI HABITAT E PERDITA DEI RIFUGI.
Osservazioni.

Le problematiche relative alla frammentazione degli habitat e delle specie e alla perdita di qualità ambientale non possono essere anche solo in parte mitigate, con ripristini ambientali e/o la scelta strategica nell'individuazione di infrastrutture di collegamento all'attività già esistenti o parzialmente.
In ultimo si rammentano gli obblighi imposti dai Decreti ministeriali (Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 ottobre 2016 , Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 giugno 2015) in relazione alle misure di conservazione da adottare nelle ZSC nelle regioni biogeografiche mediterranea ed alpina:

a) E' fatto divieto di approvazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.5 commi 9 e 10 del D.P.R. n.357/97, o realizzazione di interventi, progetti e piani che comportino:
• la trasformazione, la frammentazione, il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie prioritarie per le quali ciascun sito della Rete Natura 2000 è stato identificato
• la distruzione o il degrado, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'Art.6 della Direttiva Habitat", degli habitat target per ciascun SIC, così come individuati nella D.G.R. 1687/09, per i quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 4 e 3;
• perturbazioni sullo stato di conservazione delle specie target per ciascun SIC, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'art.6 della Direttiva Habitat", individuati nella D.G.R. 1687/09, per le quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 1 e 2.

Nonché delle relative deliberazioni o decreti in materia di Misure di Conservazione dei siti liguri della RETE NATURA 2000.

Negli areali di cava ricadenti o adiacenti con i Siti della Rete Natura 2000 (ZPS. SIC, ZSC, ELEMENTI DI BIODIVERSITA', CORRIDOI ECOLOGICI, etc..), in particolare non sono ammessi:

- realizzazione di interventi o svolgimento di attività che comportino riduzione, frammentazione o perturbazione degli habitat fluviali, o che provochino l'eliminazione della naturalità strutturale e funzionale dei corsi d'acqua, sorgenti e acquiferi e delle loro connessioni ecologico-funzionali con l'ambiente circostante;
- apertura di nuove cave e miniere. Per le esistenti il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato a fini naturalistici, privilegiando la creazione di zone umide e/o di aree boscate, così come previsto dalla D.G.R. 141/2008;
- ostruzione di cavità e grotte naturali, salvo esigenze di messa in sicurezza e protezione accessi salvaguardando il passaggio della fauna delle grotte;
- prosciugamento e/o interramento delle zone umide naturali e delle zone umide artificiali spontaneamente rinaturalizzate, nonché di trasformazione del suolo delle stesse con opere di copertura, asfaltatura;
- apertura di nuove discariche e degli impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti, fatti salvi gli impianti in ambito urbanizzato di trattamento rifiuti volti all'implementazione della raccolta differenziata;

Come si vedrà in seguito nelle singole schede di Cava, molti interventi di ampliamento o di nuova apertura o prosecuzione all'interno del perimetro previsti, interferiscono con elementi della Rete Natura 2000 o aree Parco in violazione delle vigenti normative (vedi CAVA TORRI, SV33 , CAVA ROSA SV5, CAVA SAN CARLO SV 12, CAVA PENNAVAIRE SV 15, CAVA VERIUSA SV 27, CAVA FORNACE SV 29, CAVA MEI SV35, CAVA ISOLA SV37.

la tutela del paesaggio.

A livello europeo, il paesaggio è così definito "*Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni*" (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).

La connotazione di questo concetto è quindi chiaramente, ed in maniera assai circostanziata, legata al paesaggio come prodotto dell'interpretazione che la specie umana ne può dare e che essa stessa ha contribuito a modellare.

Come ampiamente argomentato dalla letteratura di settore, la questione del paesaggio è affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità di tutti i luoghi di vita, sia straordinari sia ordinari, attraverso la tutela/costruzione della loro identità storica e culturale (MIBAC 2007).

Analizzando il tema delle attività di cava in particolare di quelle a cielo aperto sotto il profilo autorizzativo della tutela paesaggistico/ambientale il principale e più autorevole riferimento è contenuto nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 22/1/2004 n° 42 il quale, con l'art. 146 stabiliva che: "*entro sei mesi… è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti*".
Il D.P.C.M. 12/12/2005 attua tale norma; esso consta di 4 articoli, in particolare, l'Allegato al DPCM definisce finalità e contenuti della "*Relazione Paesaggistica*", che d'ora in poi dovrà corredare tutte le richieste di autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del Codice (si devono intendere le zone sottoposte al vincolo paesaggistico). Sempre il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sancisce che il Patrimonio Culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici .Inoltre nello stesso decreto all'articolo 136 si recita al punto d) *"le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"* .

Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico **la presente procedura dovrà affrontare tra le altre cose:**

- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Prima ancora di proporre varianti al Piano Territoriale regionale delle attività di cave, è importante avere un quadro conoscitivo del numero complessivo delle cave dismesse a cielo aperto che hanno attuato e completato il piano di bonifica (cd.coltivazione) con la messa in sicurezza delle aree, e il numero delle cave dismesse che, rispetto al piano di coltivazione, hanno invero avviato un'attività industriale per frantumazione, lavaggio, betonaggio e commercio dei prodotti, scavati nelle cave di monte o attività di deposito stoccaggio e lavorazione di rifiuti..
Le attività di cava di varia tipologia ed estrazione, anche alla luce delle prescrizioni contenute nei vari procedimenti, si ripercuotono anzitutto sull'aspetto generale dei luoghi di insediamento, distruggendone il valore paesaggistico e panoramico e facendone decadere

le vocazioni turistiche. L'insieme delle opere realizzate e delle infrastrutture che le accompagnano realizzate in aree naturalisticamente significative, esercitano un impatto pesantemente negativo su flora e fauna.
Le attività di cava richiedono la realizzazione o adeguamento di opere, di manufatti, di un enorme movimentazione ed escavazione di terreno.
Si rompono tra l'altro le continuità degli ambienti naturali, senza escludere la possibilità di ulteriori cementificazioni del territorio. Sono opere che vanno spesso a perturbare gravemente gli equilibri degli ecosistemi e che possono comportare danni ad intere comunità animali e vegetali, considerate, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE,prioritariamente meritevoli di tutela a livello europeo.

Attualmente assistiamo a diverse attività estrattive interessate da potenziale rischio amianto e sulla metodica utilizzata dalle aziende nello smaltimento del cd."serpentino" e i fanghi residuali, in quanto numerosi siti allo stato attuale non risultano interessati dall'analisi del materiale estratto, con grave rischio per l'ambiente e la salute pubblica.
I controlli esercitati sulle cave oggi presenti sono in numero del tutto insoddisfacenti,, tali da non garantire che i piani di coltivazione e le metodiche di estrazione siano rispettose dell'ambiente e della sicurezza, dove la carenza dei controlli è dovuta prioritariamente alla carente dotazione organica di personale addetto a tale attività di controllo.

Osservazioni nel merito:

per le criticità/incongruenze finora espresse é opportuno **vietare l'ampliamento o la realizzazione di nuovi poli estrattivi in aree** ancora integre ed incontaminate ad elevato valore paesaggistico-ambientale, anche perché a volte le aree di cava, se non vengono prontamente riambientate, possono essere oggetto di fenomeni di disseto erosivo ed idrogeologico, con grave pregiudizio come già citato, per l'ambiente e quindi per la salute umana. **Uno strumento nuovo ed importante dal punto di vista paesaggistico è l'indice di visibilità, un parametro matematicamente definito in grado di definire, con criteri non soggettivi, l'impatto visivo che l'area di cava avrebbe sul paesaggio**.

L'impatto dell'attività estrattiva nei siti Rete Natura 2000 in Liguria

A tal proposito visto che

1. la Regione Liguria ha la responsabilità, una volta individuato il SIC di adottare "le opportune misure per evitare il degrado degli Habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate";
2. sono state attivate dalla Commissione Europea varie procedure di infrazione a carico dei Paesi membri, compresa l'Italia per la mancata salvaguardia dei SIC e ZPS, alcune già conclusasi con la pronuncia della Corte di Giustizia sfavorevole allo

Stato Membro che non ha attuato, secondo l'art.10 del Trattato, la conservazione cautelativa di quei valori naturalistici per i quali erano stati individuati i siti;

L'attuazione della Direttiva 92/43/CEE, conformemente alla sua natura giuridica impone obblighi di risultato, ed in particolare impone di:

a)

1 contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche;
1 assicurare uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario;

b) Lo stato di conservazione soddisfacente va valutato in riferimento allo stato iniziale, cioè al momento della trasmissione delle informazioni sul sito fornite nei formulari standard per l'inclusione nella rete Natura 2000.

In particolare per quanto riguarda un **habitat naturale**, esso si considera in uno stato di conservazione soddisfacente quando:

1) la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare a esistere in un futuro prevedibile;

alla luce di quanto evidenziato e visto che gli ampliamenti previsti ricadenti o confinanti con un S.I.C. o aree protette provinciali, si ritiene osservare che in un eventuale fase progettuale di ampliamenti previsti:

- **non si riscontrerebbero soluzioni alternative, né la possibilità di adozione di tutte quelle misure di mitigazione anche compensative atte a contenere i danni provocati dall'ampliamento dei poli estrattivi;**

per cui vi sarebbero le condizioni per l'applicazione di valutazione di incidenza negativa e nel caso in questione di parere negativo nella procedura di V.A.S..

A tal proposito si rammenta l'importanza di inserire tra gli elementi di criticità le schede relative alla rete natura 2000 oltre ai SIC e le ZPS, i parchi e le aree protette di interesse locale come individuate dalle normative vigenti

L'obbligo del rispetto della pianificazione con la Legge 353/00

Si rammenta che la Legge Nazionale n. 353 del 07.11.2000, *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*, seppur modificata dalla finanziaria del 2003, permette di apporre varianti con cambi di destinazione d'uso in aree percorse dal fuoco ove gli strumenti urbanistici consentivano prima del passaggio del fuoco; però non permette in maniera assoluta una variazione dello strumento urbanistico vigente **al momento dell'incendio per i 15 anni**

successivi e quindi varianti alla pianificazione urbanistica come nel caso in questione sia a livello comunale che regionale
E' opportuno ribadire gli obblighi a carico dall'Amministrazione Comunale e degli altri Enti competenti in materia, che derivano oggi dall'art. 10 della L. 353/2000 e, *ante*, dall'art. 9 della L. 47 del 01.03.1975 .
A tal riguardo si chiede di inserire le perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nelle singole schede di cava.

L'impatto dell'attività estrattiva e di riempimento delle cave dismesse o per il ripristino ambientale con le aree carsiche ed i geositi.

Nelle schede viene ancora fatto riferimento alle Aree Carsiche ai sensi della L.R. 3 aprile 1990 n. 14 "Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia" .

Si osserva che la stessa è stata sostituita dalla Legge Regionale 6 ottobre 2009 N. 39 "Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria", dove viene specificatamente indicato ai seguenti articoli:

Art. 7. (Disciplina delle grotte e dei geositi) della L.R. 39/2009
1. Al fine di garantire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 **è vietato occludere, danneggiare e distruggere le grotte, nonché danneggiare o distruggere i geositi**.

All'articolo 6 comma 3 della L.R. 39/2009, si legge:

3. ***Nelle aree carsiche non è consentito realizzare discariche di rifiuti*** pericolosi **e non pericolosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso di discariche di inerti il divieto è limitato alle aree di alimentazione soggette ad infiltrazione concentrata e a quelle sorgive.**

4. Nelle aree carsiche come definite dall'articolo 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2, ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale **o di aree protette istituite** ovvero all'interno di aree sottoposte dal vigente piano territoriale di coordinamento paesistico al regime normativo di "Conservazione" (CE) relativamente all'assetto geomorfologico o all'assetto insediativo, **non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso.**

La pianificazione

Dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: " comma 2. In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano. Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, **il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente**, da un lato, attraverso la scelta di tecniche di coltivazione che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale. **Comma 4. Ai fini della verifica della compatibilità paesistica devesi fare riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo (*vedi ANI-MA)*, geomorfologico e vegetazionale.**

Alcuni ambiti, visto la valenza storico-paesaggistico-ambientale che ricoprono, non possono essere oggetto di una trasformazione così incisiva del territorio in quanto una sua coltivazione per l'estrazione, non ricompenserebbero l'elevato costo che eventuali disagi prodotti, in particolare con riferimento alla inadeguatezza della viabilità esistente, al transito dei mezzi pesanti funzionali all'attività di cava, all'interferenza con l'abitato (come citato in precedenza), all'impatto ambientale ed acustico. (stime del traffico veicolare pesante indotto, informazioni sulla viabilità di accesso, la stima degli impatti prodotti sulla stessa e sugli abitati attraversati).

Le forme di coltivazione e la configurazione finale di alcuni dei siti prospettati presentano condizioni di assetto negativo sia sotto il profilo funzionale che paesistico-ambientale.

Per quanto concerne la compatibilità di tale previsione con la natura sottoposta a regime di tutela nonché con riferimento alle criticità pasesaggistico-ambientali, tali interventi non possono essere compatibili *con* ***le caratteristiche del SIC,delle Aree Protette Provinciali, delle aree carsiche e comunque di tutti gli elementi costituenti la RETE NATURA 200 quali specie ed habitat tutelati dalle normative vigenti sia locali che nazionali, nonché comunitarie****.* Difatti i progetti, se attuati, comporterebbe rilevanti sacrifici di aree naturali/ boscate comprese alcune aree di particolare valore naturalistico per la presenza di biocenosi pregiate identificate.

Inoltre si ritiene osservare che

Per alcuni dei siti in attività è opportuno considerare anche la mancanza di barriere e di tutti gli accorgimenti atti a ridurre i pericoli derivanti dagli elevati versanti acclivi dei fronti di cava, dall'uso di materiali esplosivi per l'estrazione del materiale, visto che nelle immediate vicinanze sono presenti aree cimiteriali, infrastrutture viarie, abitazioni sparse ed aree coltive; in quanto tali attività potrebbero determinare pericoli per la salute e l'incolumità pubblica.

Aggiustando la stima in considerazione del fabbisogno regionale e dei territori strettamente limitrofi alla Regione Liguria, è necessario porre un limite all'escavazione che sia – con opportuni coefficienti correttivi in funzione dell'attendibilità del dato – conforme al fabbisogno stimato. Cioè una volta raggiunta tale quota, non deve essere consentito un ulteriore ampliamento delle attività estrattive, riferito a nuove cave o ad ampliamenti di cave esistenti, tale che la produzione ecceda il fabbisogno regionale stimato.

Alla luce di ciò

Si invita a formulare pareri negativi o di rielaborazione dei perimetri proposti ai previsti ampliamenti e /o realizzazione di nuovi poli estrattivi considerando l'opportunità di promuovere e perseguire le seguenti finalità:

- la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;
- **mantenimento di una qualità naturale-paesaggistica alta, principale vocazione di questo territorio e risorsa che intelligentemente gestita può divenire il motore dell'economia locale**;
- garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e 79/409/CEE (relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
- promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela;

in merito alle schede di analisi e raffronto si chiede di produrre un raffronto;

in particolare:

- con le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

- con i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
- con le zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;
- con le zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- con le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale : **E QUINDI ANCHE LE AREE PROTETTE DI INTERESSE LOCALE (PROVINCIALE);**
- con le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- con le Important Bird Areas (I.B.A.);
- con le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacita' d'uso del suolo.

A fronte delle criticità/incongruenze e preoccupazioni finora espresse si chiede:

- di essere messi a conoscenza di eventuali programmi di monitoraggio, di richiesta del materiale estratto a livello regionale a fronte del reale fabbisogno;

- se **tali richieste provengono in parte dal fabbisogno proposto dalle categorie di settore anche a fronte delle previste realizzazioni delle grandi opere infrastrutturali (terzo valico- gronda autostradale, progetti autostradali ferroviari nel savonese);**

- che le varianti in itinere ricadenti all'interno o prossime ai siti facenti parte della rete natura 2000 (aree SIC, ZPS, SIR, IBA, Corridoi ecologici, etc..) possano essere escluse dalla possibilità di varianti al PTRAC o oggetto di coltivazione all'interno degli stessi perimetri approvati e vigenti;

- di ritenere opportuna una modifica alla normativa regionale che preveda un aumento della polizza fidejussoria ai gestori della attività di cava per quelle aree maggiormente "sensibili" dal "punto di vista ambientale";

- è opportuno predisporre tutti gli interventi di carattere igenico-sanitario-ambientale atti al ripristino ed alla rinaturalizzazione dei siti oggetto di cessazione di attività di cava, nel pieno rispetto delle valenze paesaggistico-ambientali e della salute pubblica, evitando che possano divenire con la scusante del ripristino ambientale, vere e proprie discariche di rifiuti anche speciali;

Si ricorda inoltre

- **L'opportunità di favorire visto la tipologia dei materiali estratti, l'incremento e lo sviluppo di fonti alternative rispetto all'estrazione di materiali vergini (ad esempio il recupero dei materiali di risulta e provenienti da demolizioni); risultato quest'ultimo possibile solo a fronte di un mercato, nel quale sia escluso un eccessivo afflusso di materiali e con esso il possibile spreco di risorsa collegato al conseguente abbassamento dei prezzi e al potenziale rischio che materiale"pregiato" possa essere utilizzato per impieghi per i quali non è strettamente indispensabile.**
- Poter predisporre per alcune tipologie di materiali richieste dal mercato, la possibilità di riutilizzo di cave dimesse-abbandonate solamente ai fini di una loro finale messa in sicurezza nel contesto paesaggistico-ambientale. Simili iniziative potrebbero evitare l'apertura di alcuni dei nuovi poli estrattivi previsti.

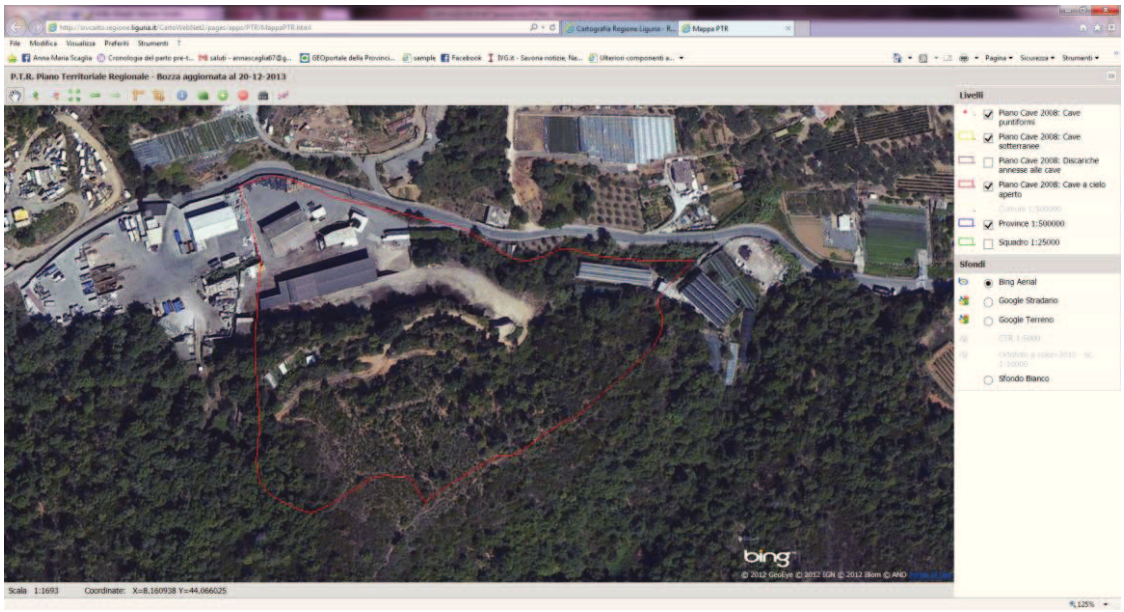
- ***Per quanto sopra premesso si ritiene osservare quanto segue*:**

PROVINCIA DI SAVONA

SV 1 CAVA ENESI –ALBENGA



Come si presenta l'area in buona parte boscata o in fase di rinaturalizzazione nel 2016.



Estratto portale cartografico regionale ortofoto datata 2012.

Osservazioni

Si rileva la presenza di un rio che attraversa il sito di cava e contestualmente un corso d'acqua importante per la biodiversità in buona parte incanalato.

Parte del perimetro ricade in zona boscata tutelata dal Dlgs 42/04 ed in ANI-MA deL PTCP.

Si rileva che la parte alta dell'area risulta coperta da vegetazione. Dalle ortofoto e da sopralluoghi esperiti nell'areale, risulta che la zona sia utilizzata per la parte a valle come deposito/stoccaggio di rifiuti organici per trasformazione in compost e non vi risulta che vi siano in corso attività riconducibili ad produzioni di materiali derivanti da escavazioni o simili e quindi rientranti nell'attività di cave. Il sito è adiacente al centro di conferimento/riciclo rifiuti urbani comunale di Albenga.

Al tal riguardo si chiede una riperimetrazione del sito da ricondurre alle aree utilizzate per l'attività di miscelazione con sostanze organiche per la produzione di concime (ricadenti in regime del PTCP in IS-MO-B) e la salvaguardia delle aree inutilizzate ed in fase di rinaturalizzazione con presenza d essenze allo stato arboreo.

Considerato inoltre che

La relativa scheda indica la "cava" come

CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni,

<u>ciò non corrisponderebbe a quanto previsto nella scheda;</u>

Inoltre lo stato dei luoghi visionabile da ortofoto, contrasterebbe con l' Articolo 9 delle Norme di Attuazione

(CAVA DI TIPO D)
1. Tale regime si applica nei casi in cui le modalità, le forme di coltivazione e la configurazione finale del sito prospettato presentino condizioni di assetto negativo sia sotto il profilo funzionale che paesistico-ambientale, superabili esclusivamente mediante interventi di ampliamento del progetto di coltivazione.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire il superamento delle condizioni di cui al primo comma.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi sia di modificazione, sia di ampliamento della situazione in atto, che, sulla base di un nuovo progetto di coltivazione, comportino un corretto inserimento nel contesto ambientale e fisico-morfologico; tale progetto deve essere presentato all'approvazione nel termine di anni uno.
4. L'eventuale inadempienza all'obbligo di cui al comma precedente comporta l'applicazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 3 ter, della l.

r. 63/1993.

A tal riguardo se ne chiede la cancellazione dal PTRAC in quanto non ha le caratteristiche di attività di cava ma bensì di centro di compostaggio E/o trasformazione di rifiuti urbani organici.

CAVA BEATA IN COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (SV) SIGLA SV 2 – AMPLIAMENTO

Premesso che

- è stata adottata con deliberazione del Presidente della Giunta regionale (deliberazione n. 666 del 25/06/04) la variante al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava ed al P.T.C.P. Nella variante è previsto l'ampliamento del polo estrattivo nella Cava denominata BEATA (SV 2);

SI RILEVANO LE SEGUENTI CRITICITA':

- dall'estensione e dalle modalità proposte dal Richiedente secondo quanto riportato dal parere regionale (deliberazione n. 666 del 25/06/04, Allegato B, Valutazione Istanze) si evince che "…*La cava oggi è visibile da fondovalle a causa dell'esistenza del vecchio fonte di cava*…*Lo stesso costituisce peraltro una sorta di quinta ai piazzali ed al nuovo fronte attivo retrostante*." e continua "..*che un ampliamento dell'attività può essere concepito solo a fronte del mantenimento e della riqualificazione ambientale ditale quinta, e della salvaguardia dell'integrità del crinale lato mare*…".;

PARERE COMITATO VOTO n. 30 del 16 **febbraio 2004**

L'istanza presentata è volta all'ampliamento della cava esistente "BEATA", ove è presente una formazione di diabase utilizzata per la produzione di inerti particolarmente indicati per la realizzazione di massicciate ferroviarie e asfalti drenanti, nonché di massi par le difese spondali marittime e fluviali.

La cava è oggi visibile da fondovalle a causa dell'esistenza del vecchio fronte di cava; lo stesso costituisce peraltro una sorta di quinta ai piazzali ed al nuovo fronte attivo retrostante.

Un ampliamento dell'attività può essere concepito solo a fronte del mantenimento e della riqualificazione ambientale di tale quinta, e della salvaguardia dell'integrità del crinale lato mare.

La viabilità è adeguata, ma potrebbe non essere trascurabile un conflitto di destinazioni d'uso del territorio per l'ambito in oggetto, visto il campo da golf in realizzazione nella piana a valle della cava.

Si accoglie parzialmente l'istanza con una riduzione dell'areale proposto secondo quanto indicato nella scheda 2 SV, dell'allegato C e con l'inserimento delle seguenti disposizioni particolari:

PARERE PROVINCIALE

Per quanto riguarda la cava "Beata" formula le seguenti indicazioni:

- *adozione di accorgimenti atti a salvaguardare la qualità biologica delle acque dei rii;*
- *tutela dei deflussi superficiali e profondi lungo l'asta del rio Rondoni, sarebbe quindi*

opportuno che l'attività estrattiva non si spingesse oltre l'asta fluviale stessa, interessando solo la parte dei versante in sponda destra del rio;
• a sud e sud - est della zona di coltivazione rispetto del crinale che limita la zona e impedisce la visuale dell'area di cava.

PARERE COMITATO VOTO n. 42** del 3 **maggio 2006
Le prescrizioni indicate dal comune, relative alla cava "Beata", risultano già inserite nella specifica scheda di progetto e pertanto si confermano le varianti adottate.
Per quanto concerne le indicazioni della provincia si condivide la necessità di tutela dei Rio Rondoni e pertanto l'area in sponda destra del rio dovrà essere destinata alla sola realizzazione di piste di servizio.

Osservazioni.
"Il progetto di coltivazione dovrà darsi carico di prevedere la sistemazione del fronte di cava posto a sud, che deve continuare a costituire una quinta ai piazzali e al nuovo fronte attivo.
Tali interventi dovranno essere volti alla rinaturalizzazione, anche morfologica, evitando l'introduzione di tagli netti e forme geometriche schematiche."

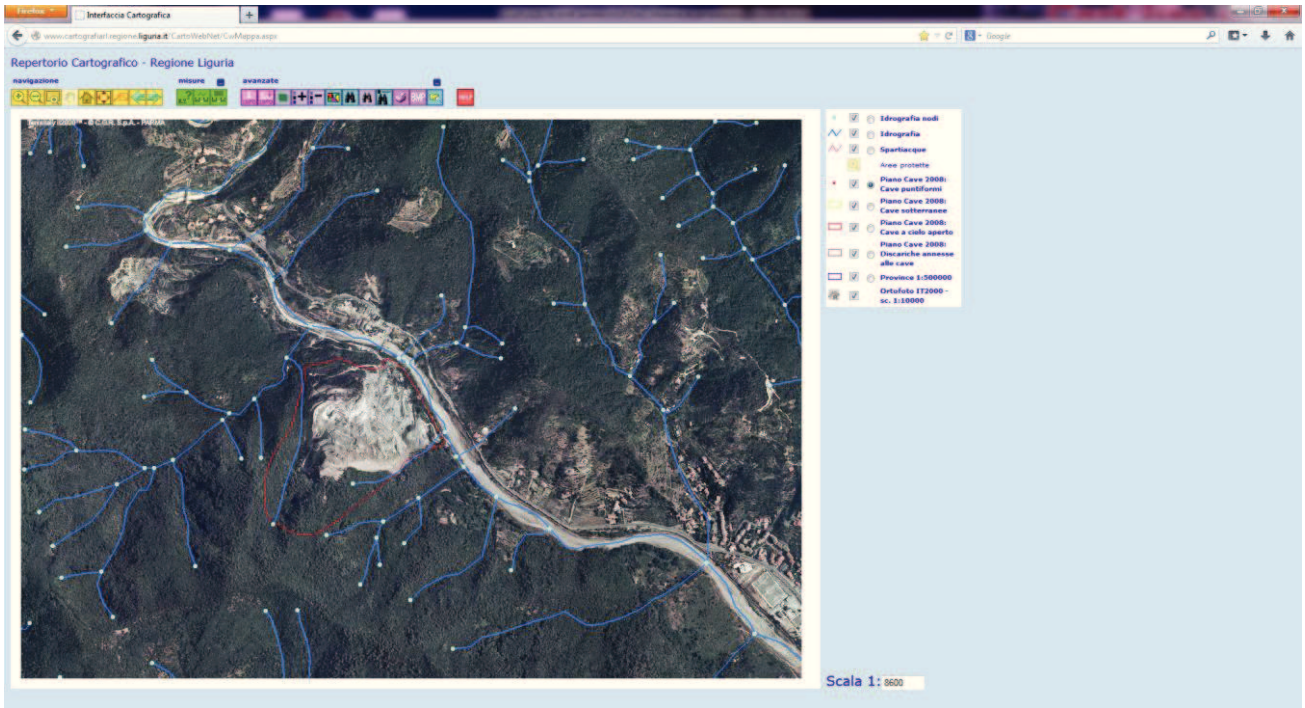
- il previsto ampliamento, sotto il profilo percettivo determinerà incidenti interferenze con le visuali panoramiche;

- non appaiono chiare le intenzioni dell'Amministrazione comunale di Albisola Superiore circa le attività estrattive ricadenti nel territorio di competenza; in quanto mentre **nella delibera n. 11 datata 06/02/1996** si legge:….***non appare compatibile uno sviluppo dell'attività di cava che risulta fortemente impattante, provoca profonde ferite sul territorio collinare difficili da ricucire anche con operazioni di alta scuola paesaggistica…… il parere di questa Amministrazione è quello di lasciar proseguire a breve scadenza l'attività di cava, comunque nei termini della concessione, ma di determinare l'affievolimento fino alla chiusura in tempi ragionevoli e di auspicare la realizzazione del progetto di recupero per la sistemazione definitiva…****", successivamente **nella deliberazione consiliare n.92 del 06/10/2004** che formula parere positivo ad un ulteriore impattante ampliamento si legge:……le scelte politiche d questa amministrazione comunale e di quelle precedenti , sono da tempo proiettati verso uno sviluppo sostenibile del territorio che porti alla tutela e promozione economica degli alti valori paesaggistici del territorio comunale….le azioni dell'Amministrazione comunale sono pertanto dirette alla tutela delle zone naturali tipiche (paesaggio naturale)…..in questo quadro generale, l'attività di cava, di notevole impatto, costituisce un peso che la Comunità e la zona dell'asta del Torrente Sansobbia, deve sopportare, sia in termini di profonde ferite visibili sul territorio collinare difficili da ricucire anche con operazioni di alta scuola paesaggistica…. .*

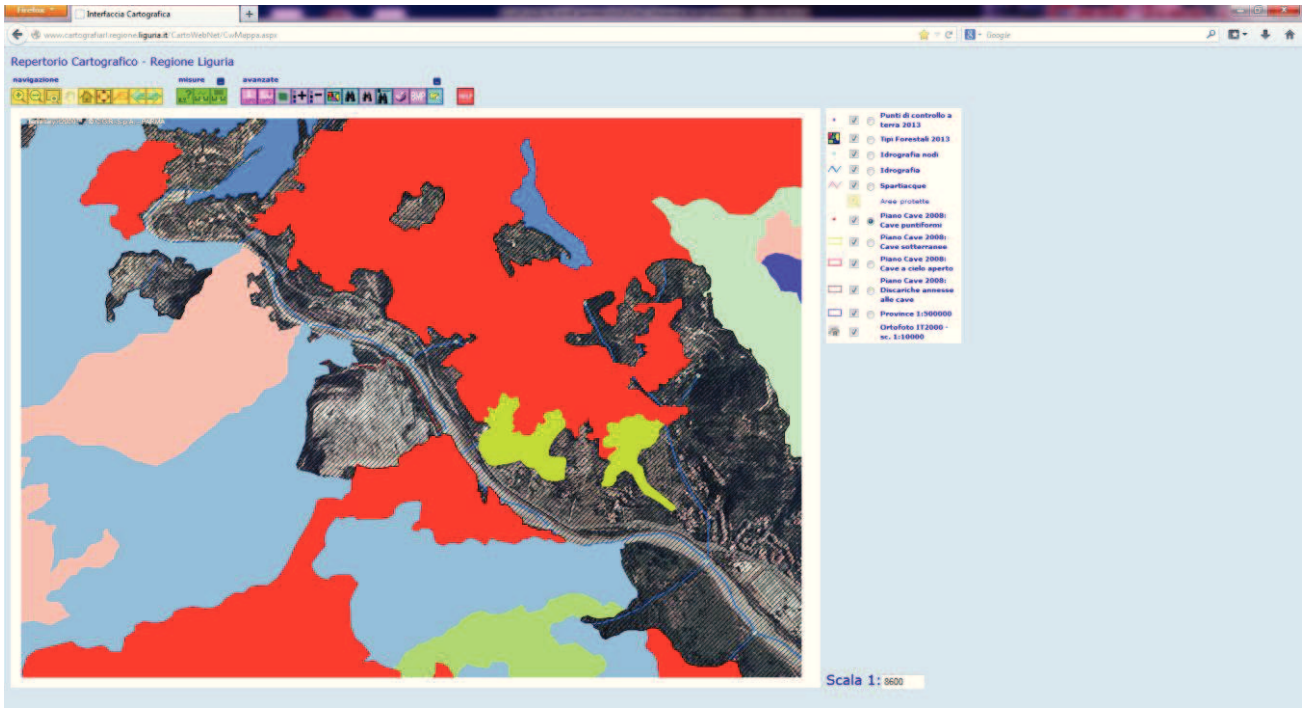
- per quanto concerne la compatibilità di tale previsione con la natura sottoposta a regime di tutela nonché con riferimento alle criticità pasesaggistico-ambientali, tali interventi non possono essere compatibili *con* ***le caratteristiche del Sito*** identificato in zona. Difatti il progetto, se attuato, comporterebbe rilevanti sacrifici di aree naturali boscate, comprese alcune aree di particolare valore naturalistico per la presenza di biocenosi pregiate.

Tenendo conto che
Attualmente l'area è sottoposta:

- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
- l'area è ricompresa nel reticolo idrografico del TORRENTE SANSOBBIA, iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- **l'ampliamento ricade all'interno del RIO RONDONI**;



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it Reticolo idrografico. Si nota come la previsione di ampliamento vada ad alterare significativamente i rii presenti.

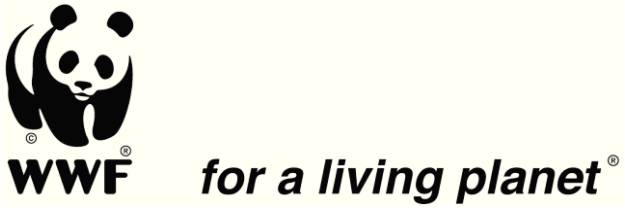


Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

TIPI FORESTALI HABITAT Fonte www.cartografiarl.regione.liguria.it

Categoria	PC
Descrizione Categoria	PINETE COSTIERE E MEDITERRANEE
Tipo Forestale	PC30X
Descrizione Tipo Forestale	PINETA COSTIERA DI PINO MARITTIMO
Variante	PC30X
Categoria	LE
Descrizione Categoria	LECCETE E SUGHERETE
Tipo Forestale	LE20X
Descrizione Tipo Forestale	LECCETA MESOXEROFILA
Variante	LE20X

Presenza di habitat tutelati.



Difatti come si legge nel manuale **Gli habitat forestali della Liguria :**

Con riferimento all'Allegato 1 della direttiva 92/43, in Liguria è stata accertata la presenza di 11 tipi di habitat forestali (ciascuno dei quali può comprendere aspetti diversi), tuttavia in seguito viene fornito un ricco elenco di altri habitat forestali per i quali non si è potuto escludere con certezza la presenza.
Questo dipende ancora una volta dai contatti fra regioni biogeografiche diverse (alpina, continentale e mediterranea) che s'incontrano proprio in Liguria.
Habitat zonali sono:
…, ***le foreste di Quercus ilex del piano basale. Queste ultime possono presentarsi anche con una variante a Quercus suber, limitata ai terreni silicei…….***

A tal riguardo tale impatto non può essere ritenuto mitigabile sull'habitat protetto.

- **l'area interessata è adiacente ed interferisce con un sito di interesse naturalistico ambientale individuato dall'amministrazione Provinciale come area protetta provinciale con la sigla 22 OA-SA e compresa nei Siti definiti di Importanza Regionale (S.I.R.) nell'elenco Bioitaly (codice IT1322393); ove nelle relativa scheda si legge:**

…. Finalità perseguite
· Tutela e riqualificazione dell'ambiente naturale e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio
· Promozione della conoscenza e della fruizione dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3".**

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di**

connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).

Considerazioni di base ai fini normativi e procedurali

La Direttiva 92/43/CEE definisce lo stato di conservazione soddisfacente come obiettivo di salvaguardia e/o come obiettivo da raggiungere, non come elemento di valutazione partendo dal quale, se mancante, il territorio possa essere rivoluzionato al fine di creare un nuovo ambiente specialistico e altamente tecnico.

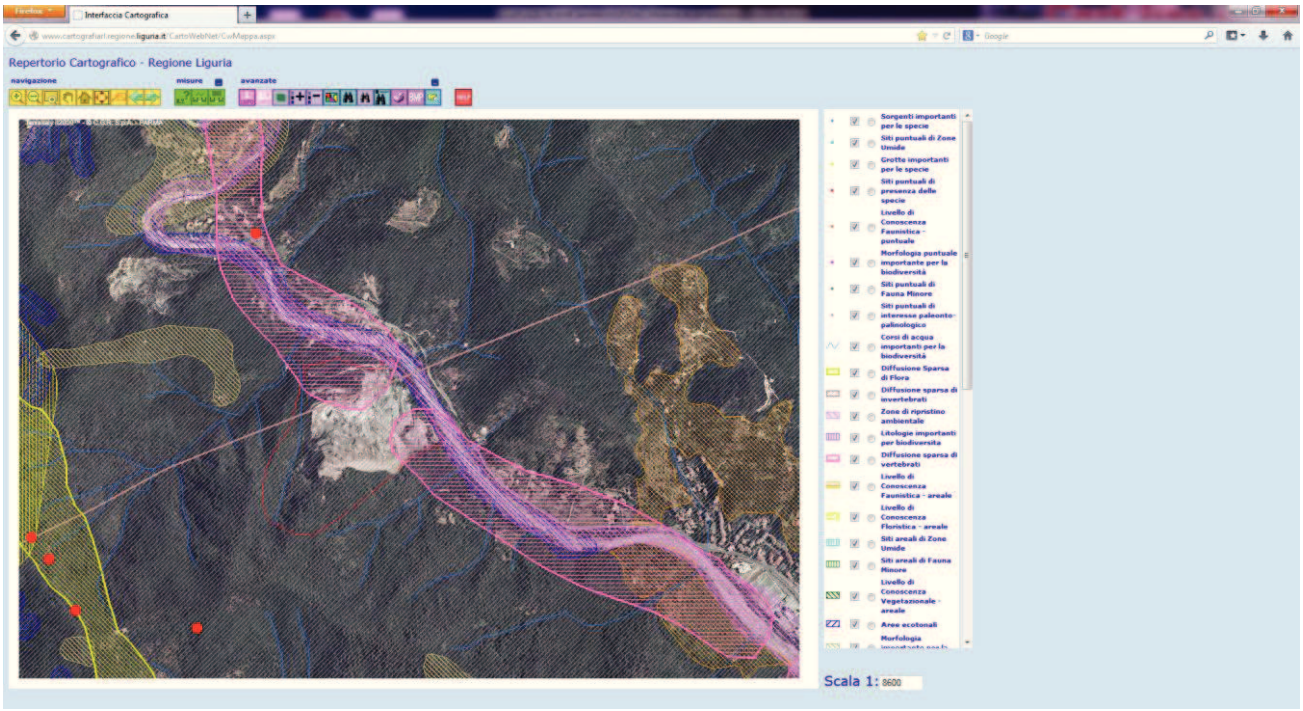
Con ragionamento finalizzato a rimarcare lo stessa qualità di attenzione, si segnala che è oggi disponibile la vigente **L.R.n .28 del 10.07.2009, *"Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"***. In questa legge si afferma che l'Ente regionale:

"(…) tutela, in particolare, la diversità:
a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
b) degli habitat;
c) di altre forme naturali del territorio.
La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale" (art. 1).

Conclusioni.

Quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.

Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che: **anche in base all'effetto cumulativo antropizzato sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione**

ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.
La realizzazione seppur in previsione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione.

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

- il 4 Dicembre 2001 veniva sottoscritto dalla Provincia di Savona con i Sindaci dei Comuni interessati (tra questi Albisola Superiore e Albissola Marina), l'Ente Parco del Beigua, i Presidenti degli Ambiti territoriali di Caccia e della Comunità Montana del Giovo; un Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del Sistema Ambientale del Giovo che evidenzia insieme ad altre aree come la zona del Torrente Sansobbia per la sua rilevanza naturalistico-culturale e turistico è da considerarsi per le sue caratteristiche di pregio ambientale meritevole di salvaguardia e valorizzazione tale da legittimamente aspirare al riconoscimento a livello di Unione Europea, della qualità e sicurezza ambientale prevista da ISO 14001 e dal Sistema EMAS.
- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.
  Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

- dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: " comma 2. In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano. Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, **il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente**, da un lato, attraverso la scelta di tecniche di coltivazione che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale. **Comma 4. Ai fini della verifica della compatibilità paesistica devesi fare riferimento**

prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo (*vedi nota riferita ad ANI-MA)* , geomorfologico e vegetazionale.

L'ambito, visto la valenza storico-paesaggistico-ambientale che ricopre, non può essere oggetto di una trasformazione così incisiva del territorio in quanto una sua coltivazione per l'estrazione, non ricompenserebbe l'elevato costo che eventuali disagi prodotti, in particolare con riferimento alla inadeguatezza della viabilità esistente, al transito dei mezzi pesanti funzionali all'attività di cava, all'interferenza con l'abitato, all'impatto ambientale ed acustico (stime del traffico veicolare pesante indotto, informazioni sulla viabilità di accesso, la stima degli impatti prodotti sulla stessa e sugli abitati attraversati).

.." la zona oggetto di intervento è soggetta in parte al regime normativo del mantenimento di aree non insediate ..... Ora, in particolar modo il regime ANI – MA e cioè il mantenimento di aree non insediate, esclude palesemente secondo la normativa del piano territoriale di coordinamento paesistico, un intervento come quello in questione....."..(**segnalazione sentenza TAR Liguria 531/06 - cave).**

Le forme di coltivazione e la configurazione finale del sito prospettato presentano condizioni di assetto negativo sia sotto il profilo funzionale che paesistico-ambientale.

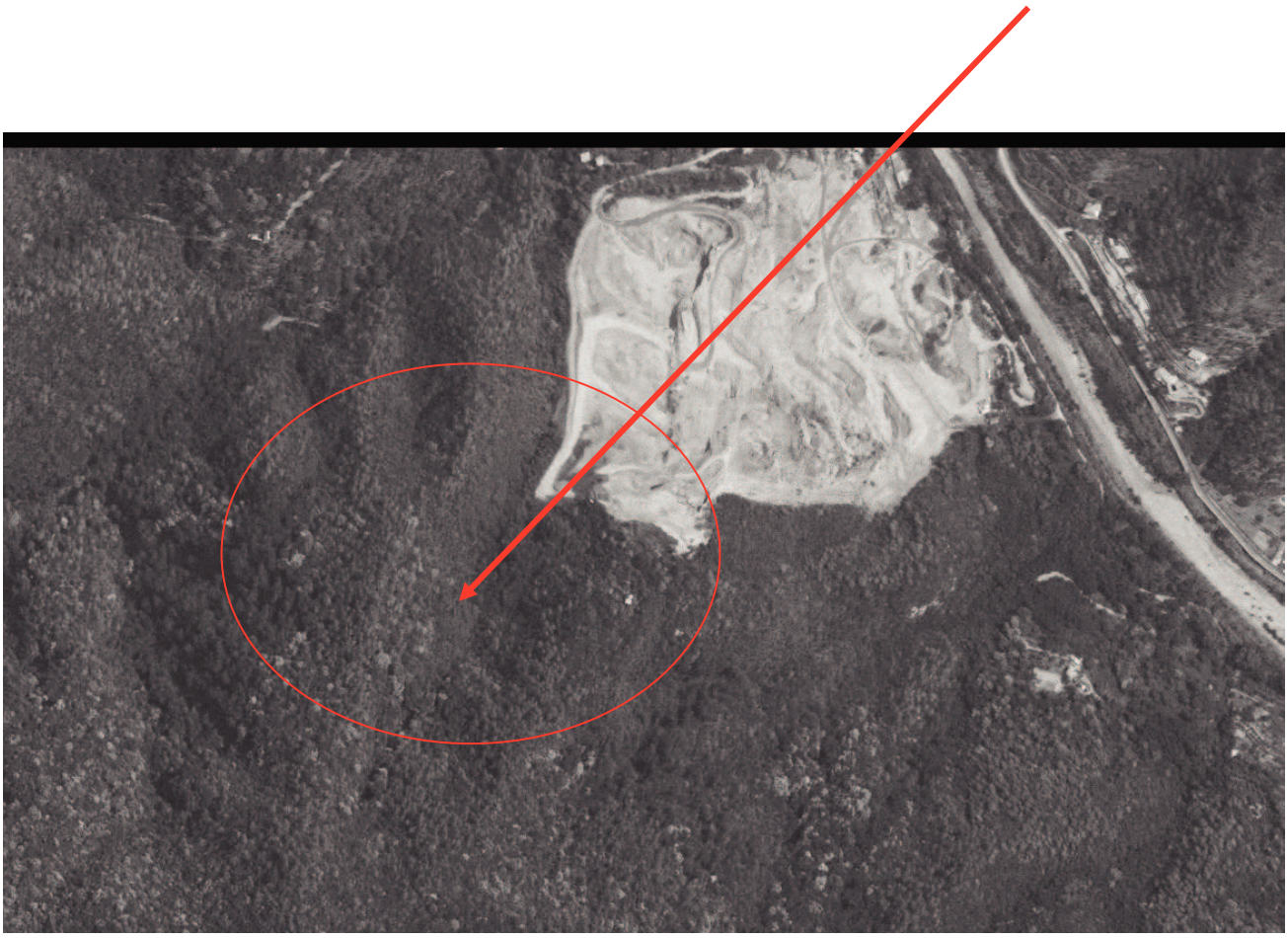
Inoltre si ritiene osservare che

-da la Convenzione Europea del Paesaggio firmata degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000, a Firenze, e l'Accordo Stato-Regioni (Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, del 19 aprile 2001) i quali riconoscono che il **PAESAGGIO** ha un importante ruolo culturale, ecologico, ambientale, economico e costituisce una **RISORSA** economica e occupazionale; la **TUTELA** del **PAESAGGIO** comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, basato su equilibrate relazioni uomo ambiente. Il paesaggio è visto sotto entrambi gli aspetti naturale e culturale e ne viene riconosciuto l'importante ruolo di interesse pubblico dal punto di vista culturale, ecologico, ambientale e sociale in quanto risorsa favorevole all'attività economica, la cui protezione, gestione e pianificazione contribuisce anche alla creazione di posti di lavoro.

Di notevole impatto e di incidenza sugli habitat naturali risulterebbero anche le piste di accesso poste ai lati del previsto ampliamento (aree A).

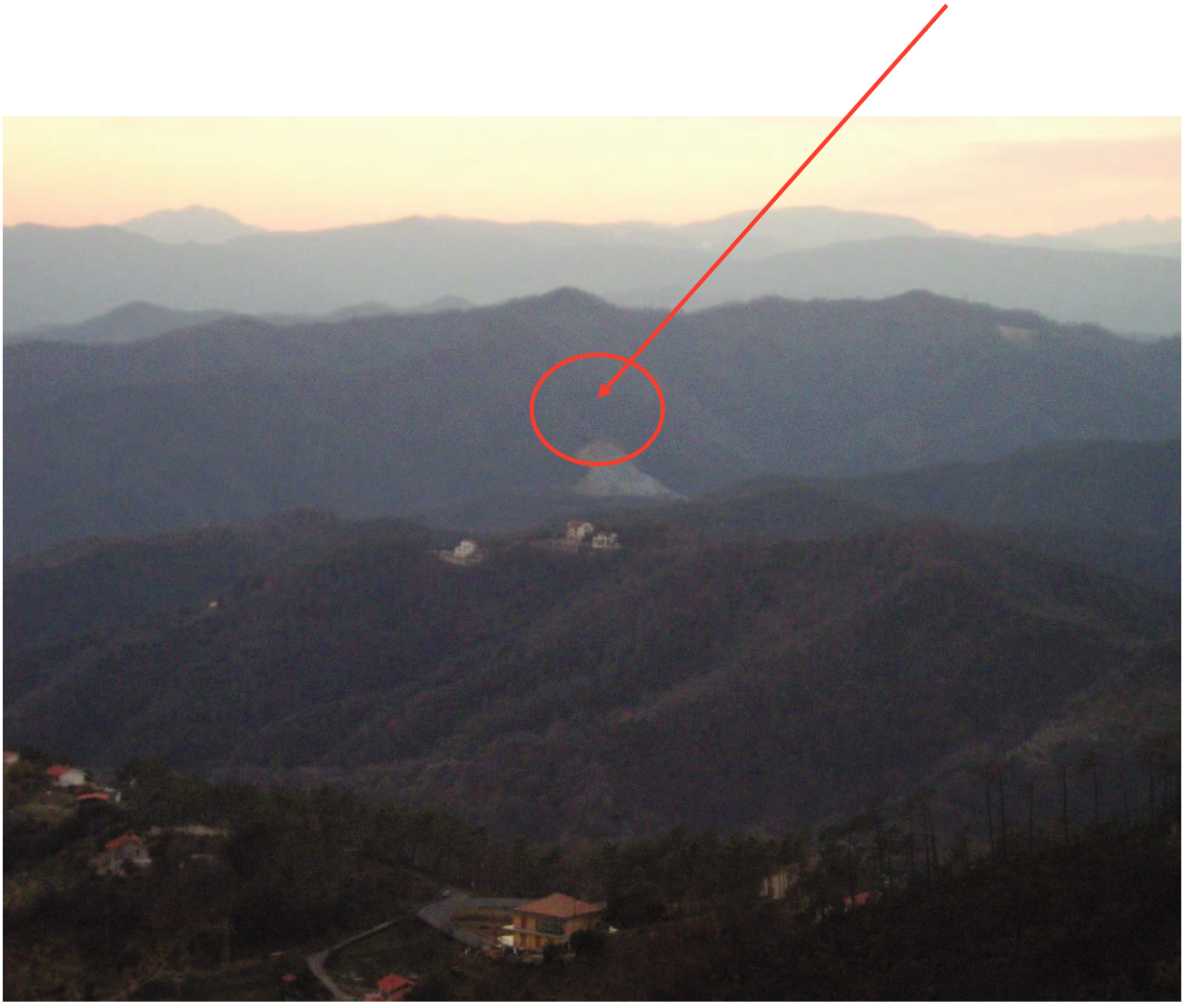
Individuazione ortofografica dell'areale di cava .

Approssimazione dell'areale interessato dall'ampliamento della cava



L'area si presenta a forte connotazione naturale, priva di strade, con forte acclività e con biodiversità vegetale e specie animali oggetto di salvaguardia e tutela.

Approssimazione dell' areale interessato dall'ampliamento previsto dalla variante



Panoramica dell'areale attuale di cava Rocchè, fotografato da notevole distanza e precisamente dalla loc. Bric Forche in Comune di Celle ligure. E' visibile l'ampia ferita nella montagna. Il cerchio in rosso ipotizza l'areale previsto dall'ampliamento dei cava.

considerato che il tipo di rapporto con il paesaggio è di incoerenza in quanto l'intervento proposto si configura come elemento molto conflittuale del quadro paesaggistico già esistente caratterizzato dalla presenza di un polo estrattivo che ha comportato notevoli incidenze negative sul paesaggio;

considerato altresì che sotto il profilo percettivo la realizzazione delle opere proposte determinerà notevoli interferenze con le visuali panoramiche;

dato atto che l'intervento in esame è volto a stravolgere la percezione paesaggistica dei luoghi;

verificato che la proposta variante è tale da determinare notevoli alterazioni nei confronti del paesaggio e dell'ambiente;

ritenuto che le opere in previsione, sulla base della soluzione di variante prevista, risultano non ammissibili anche alla luce delle indicazioni del P.T.C.P.;

ritenuto altresì che l'intervento in oggetto risulterebbe non assentibile ai fini ed agli effetti del D.Leg.vo n° 42/2004;

Alla luce di ciò,
si invita a formulare parere negativo visto il forte impatto difficilmente mitigabile, al previsto ampliamento.

SV 5 CAVA ROSA COMUNE DI BALESTRINO (Cantieri 1 e 2).

Osservazioni

Attualmente l'area è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
- a vincolo paesistico ambientale ai sensi del D.D.M.M. 24-4-1985 (GALASSINI);
- l'area è ricompresa nel reticolo idrografico del R. di Mezzane, iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed altri reticoli collegati;

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua:

Assetto geomorfologico:
- regime CA disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.
- parte dell'areale ricade all'interno del regime MA (Mantenimento) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

Assetto insediativo:
- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

L'art. 14 delle norme di attuazione del PTCP rileva che .." Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal reticolo idrografico, dalle aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali…"

- Regime normativo di **MANTENIMENTO** assetto geomorfologico (MA)

L'indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica nelle situazioni in cui gli interessi di ordine ecologico sono preminenti in considerazione della relativa integrità dell'ambiente o della presenza di rilevanti valori morfologici, tanto nel caso in cui sia stato raggiunto uno stato di sostanziale equilibrio, quanto nel caso in cui si registrino dinamismi più o meno accentuati.
L'obiettivo è quello di assicurare l'evoluzione naturale dell'ecosistema verso una configurazione di crescente stabilità, con ciò stesso garantendo la tutela dei valori emergenti ed il permanere delle esistenti condizioni di relativa integrità.
La pianificazione dovrà pertanto essere orientata a consentire esclusivamente quegli interventi che non incidono sull'attuale assetto geomorfologico considerato alla scala territoriale.

L'indirizzo particolare di MANTENIMENTO comporta, per quanto concerne
- *gli aspetti quantitativi,* la necessità di contenere le variazioni relative entro valori marginali;
- *gli aspetti qualitativí,* la necessità di confermare sostanzialmente i requisiti típologici e funzionali;
- *gli aspetti strutturati,* la necessità di non alterare gli schemi organizzativi e distributivi.

- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.
  Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

.." la zona oggetto di intervento è soggetta in parte al regime normativo del mantenimento di aree non insediate ..... Ora, in particolar modo il regime ANI – MA e cioè il mantenimento di aree non insediate, esclude palesemente secondo la normativa del piano territoriale di coordinamento paesistico, un intervento come quello in questione....."..(**segnalazione sentenza TAR Liguria 531/06 - cave).**

Alla luce di quanto,

Considerato le forme di coltivazione previste per l'area, la morfologia del luoghi molto acclivi, la naturalità degli stessi; tale eventuale previsione DI NUOVA APERTURA non risulta condivisibile con le esigenze tali da sopportare il carico ambientale del territorio in questione. Non appare leggittima inoltre la presenza di tali ambiti in aree classificate dal PTCP assetto insediativo come ANI-MA, asseto geomorfologica come MA e all'interno di aree naturali.

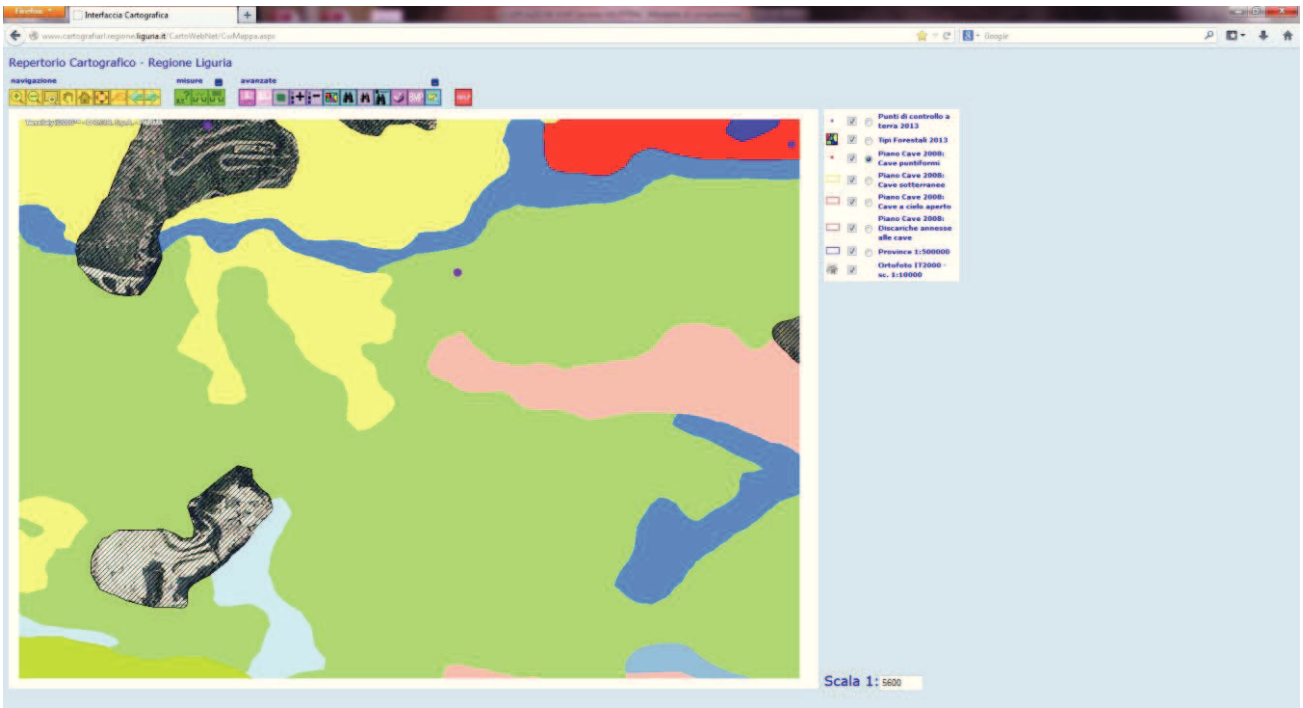
Alla luce di quanto esposto tali interventi non risulterebbero congruenti con quanto previsto.

- l'area RICADE INTERAMENTE nell' Area Protetta di Interesse Provinciale Alta Val Varatella quale area parco ai sensi della L. 394/91 (classificazione di tipo C AREE DI PROTEZIONE)

Dal documento degli obiettivi del Piano Provinciale delle Aree Protette si evince:
la presenza di fenomeni carsici superficiali e sub superficiali diffusi in tutta l'area;
presenza di habitat e specie floristico vegetazionali e faunistiche endemiche di interesse prioritario.
Le finalità perseguite dal Piano Provinciale delle Aree Protette così come previsto dalla L.R. 12/95, *"..sono volte alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa al fine della piu' capillare diffusione sul territorio regionale dei principi e dell' azione di salvaguardia ambientale".*

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**

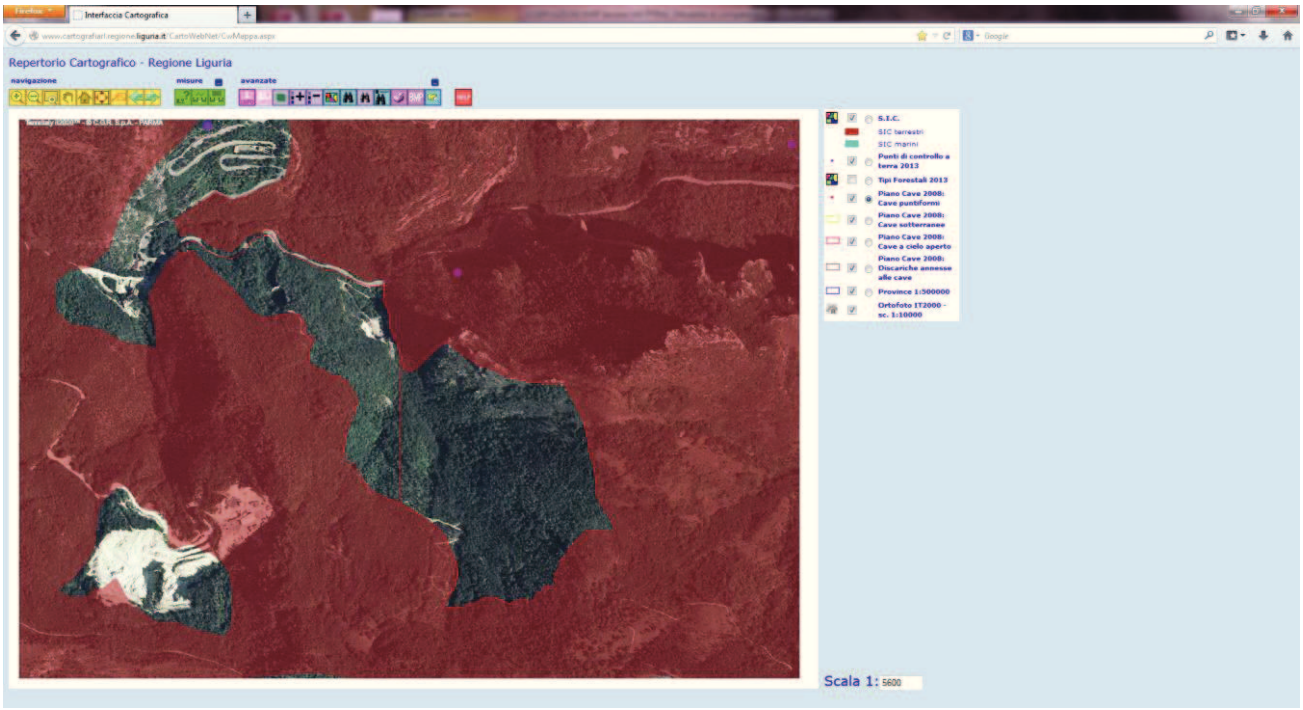
presenza di numerosi elementi e siti puntuali di specie



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

TIPI FORESTALI DELLA LIGURIA

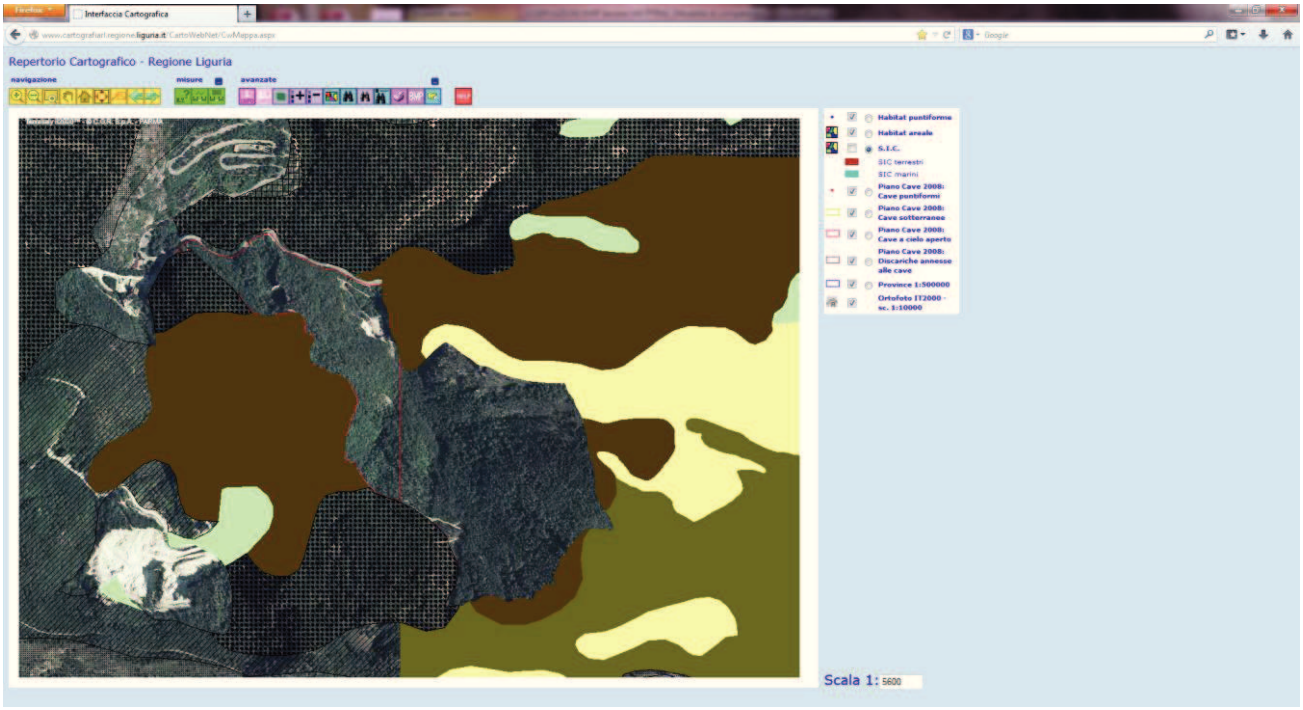
QUERCETI DI ROVERE E DI ROVERELLA	
Tipo Forestale	QU30X
Descrizione Tipo Forestale	QUERCETO NEUTRO-CALCIFILO DI ROVERELLA
Variante	QU30A
Descrizione Variante	var con carpino nero
Descrizione Categoria	ORNO-OSTRIETI
Tipo Forestale	OS20X
Descrizione Tipo Forestale	OSTRIETO TERMOFILO
Variante	OS20D
Descrizione Variante	var con roverella



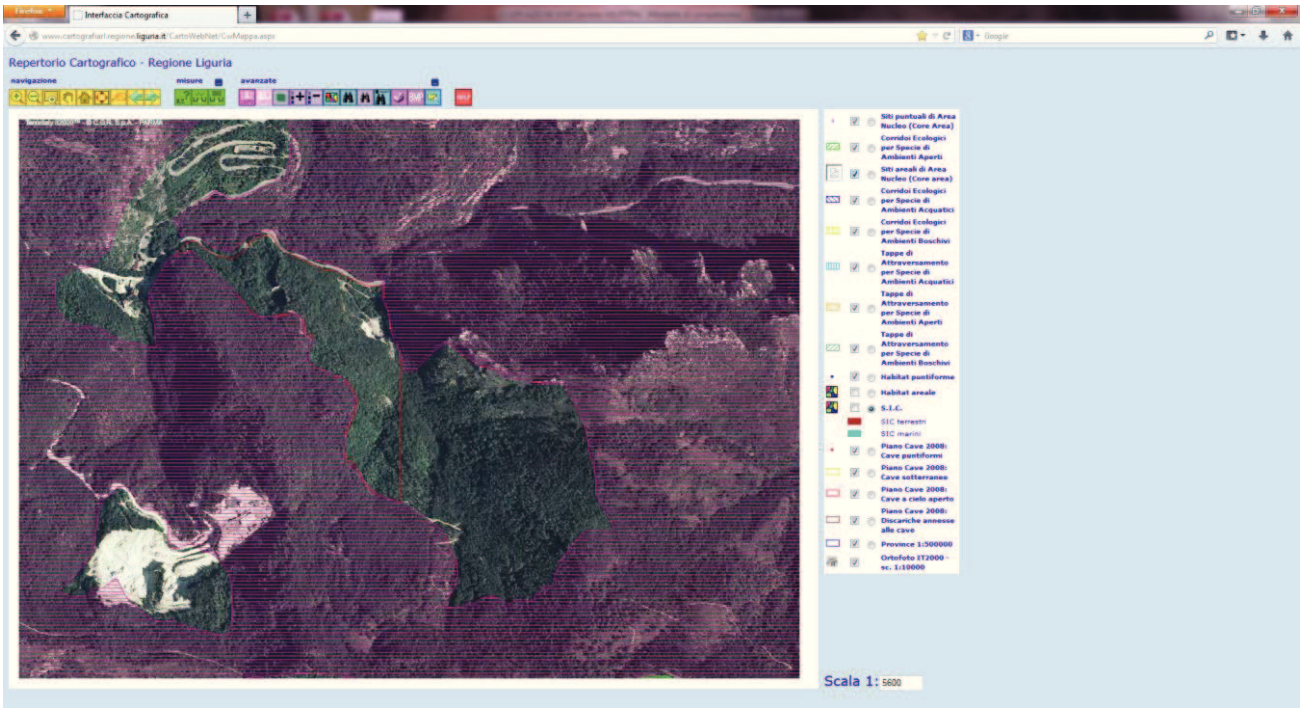
Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Tutta l'area è contornata dalla presenza del S.I.C.
IT1324011

Denominazione Sito M. RAVINET - ROCCA BARBENA

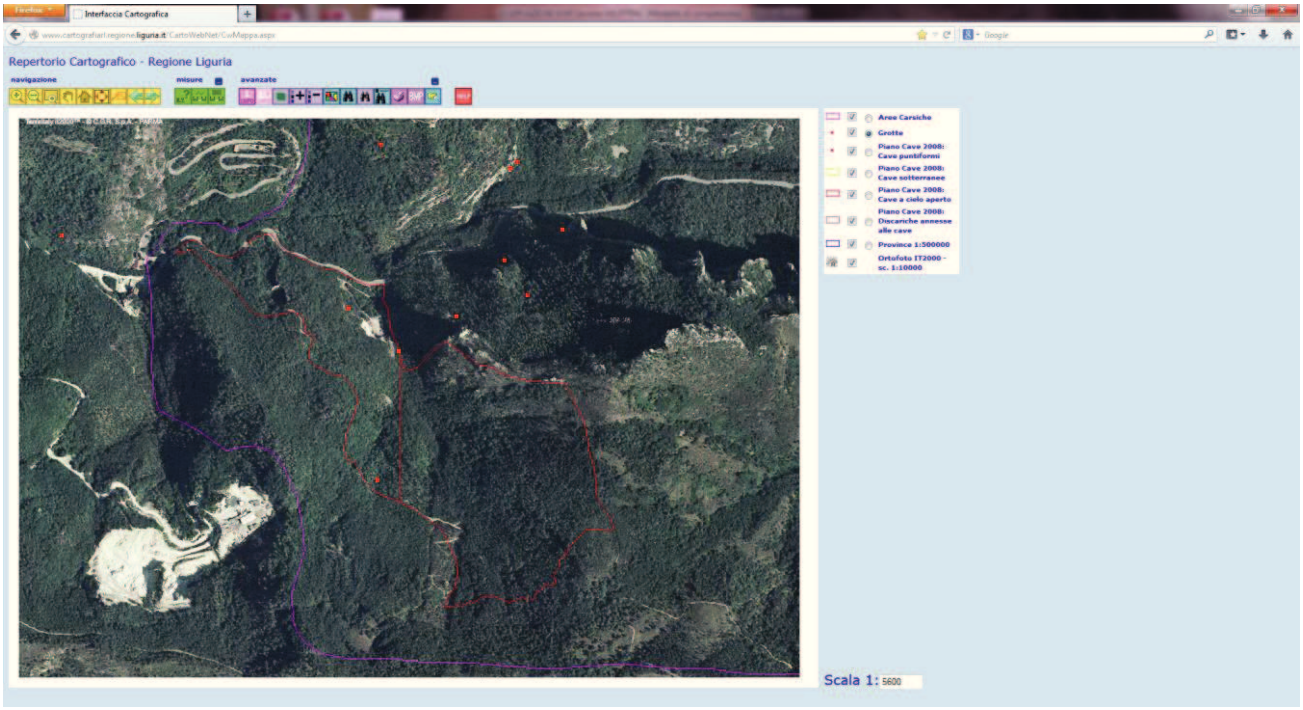


Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it



PRESENZA DI HABITAT e Core Area è evidente che anche all'interno dell'areale di cava le coperture vegetali qui indicate vi ricadino.

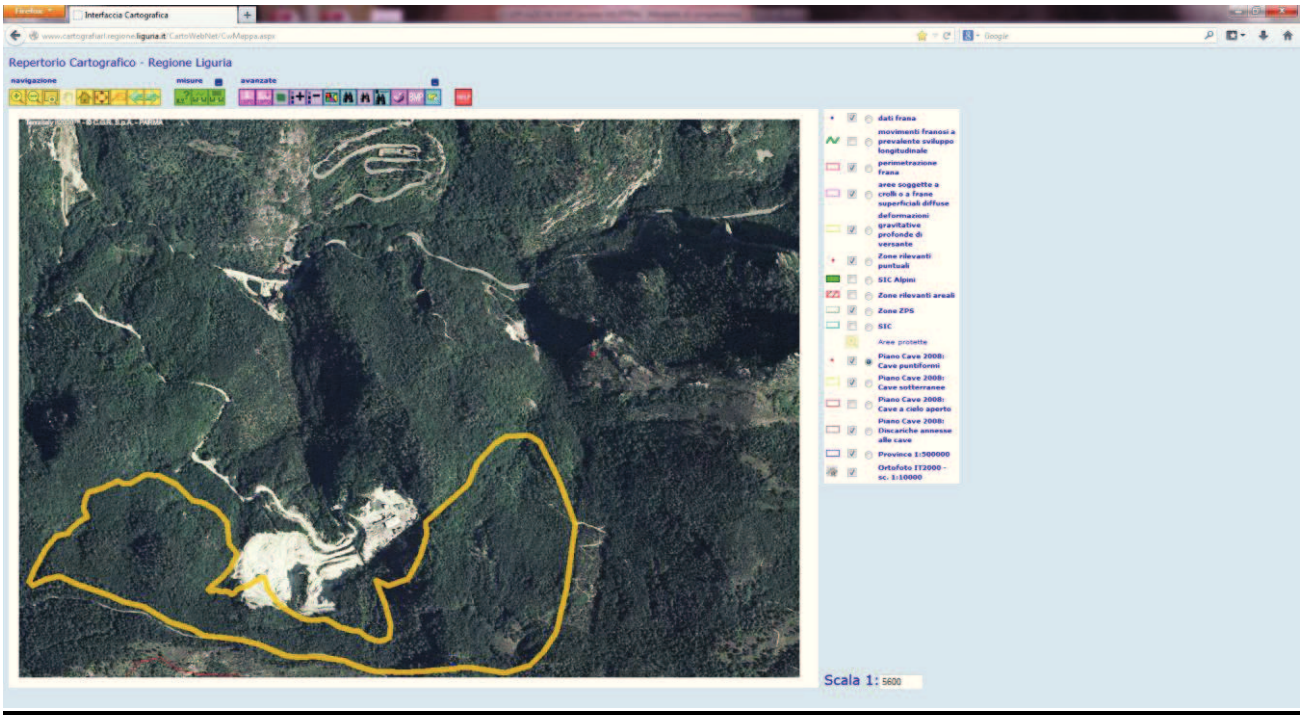
- **ricade totalmente all'interno di un'area carsica (SV32) Monte Carmo di Loano con presenza di GROTTE, tutelatl ai sensi della L.R. 39/2009, dove si evince che i principali motivi di interesse sono quelli di tipo idrogeologico, paesaggistico, paleontologico, storico, speleologico.**



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Si rammenta che l'art. 6 della vigente L.R. 39/2009 prevede che

Comma 4) Nelle aree carsiche come definite dall'articolo 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2, ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite …, non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Presenza di un enorme fronte franoso!.

Identificativo	0090121900
Area [mq]	257967.540651053

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 “Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009”, che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell’ istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la**

distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).

Conclusioni.
Quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

Impatto mitigabile con interventi di tutela delle aree naturali ancora non cotlivate e ripristino ambientale.

Conclusioni.

Considerati i numerosi vincoli presenti e le varie criticità, nonché la presenza di buona parte delle aree ancora integre e naturali, si chiede la riperimetrazione dell'areale di cava alla sola sistemazione ambientale dei fronti oggetto di estrazione, escludendo la possibilità di apertura di una nuova cava di calcare.

SV 6 bis CAVA GIAMBRIGNE COMUNE DI BORMIDA

Osservazioni.

Si rammenta quanto osservato dalla Regione nelle procedure che hanno condotto all'autorizzazione della stessa:

"..attualmente il sito si presenta comunque completamente rinaturalizzato, a parte due edifici in cemento a uso della vecchia ditta.
L'attività proposta si configura quindi a tutti gli effetti come apertura di un nuovo polo in un contesto naturale e, pertanto, comporta inevitabilmente, per sua stessa natura, un'incidenza sui comparti suolo e sottosuolo, con alterazione dell'attuale assetto geomorfologico dei luoghi. L'impatto si concreta nello specifico nello sbancamento dei due versanti della valletta del Rio Cavazzoli in prossimità della confluenza tra questo e il rio delle Verne, per una superficie interessata di circa 20.000 mq e un volume di materiale movimentato di 380.000 mc.
In sintesi, la riqualificazione ambientale non si presenta come un efficace rinaturalizzazione del sito con completa eliminazione delle criticità esistenti e la semplice ricomposizione finale della cava non è ritenuta, da sola, sufficiente a mitigare gli impatti prodotti…"

"..L'intervento non prevede opere direttamente incidenti sull'alveo del rio Cavazzoli, ma lo scavo in fossa programmato determinerà verosimilmente il drenaggio del rio, in quanto la quota di fondo scavo è approssimativamente prevista a – 10 m rispetto al fondo alveo, con modifica del reticolo idrografico naturale.
Il progetto non analizza tale problema con specifiche analisi idrogeologiche, sia per la fase di coltivazione che per la fase di ripristino ambientale, né propone interventi di mitigazione/compensazione, in discrepanza, tra l'altro, con le indicazioni particolari di PTRAC che prescrivono di "indicare le metodologie da adottarsi per mitigare gli effetti che l'attività di cava produrrà nei confronti del torrente Cavazzoli..".

"…*E' stato quindi resa, in forma matriciale, la sintesi degli impatti derivanti dall'attività sulle diverse componenti naturali osservate. Ne risulta, in generale, la previsione di impatto significativo dell'attività a carico dell'ecosistema per alterazione della funzionalità ecosistemica e della naturalità complessiva del sito. Tra gli impatti specifici correlati all'attività nell'intorno della cava, si segnalano, in particolare, quello sulle acque superficiali per fenomeni di intorbidamento, a carico dell'aria per deposito di polvere sulla vegetazione, del rumore come fonte di disturbo delle fauna sensibile. Infine, come impatti diretti sull'areale, si segnalano la perdita di habitat e la perdita della vegetazione insistente sul sito; come misura di mitigazione si propone il ripristino ambientale a fine attività, da effettuarsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica o, comunque, il ricorso a materiali naturali*.

"..Si rileva inoltre che il sito è interessato da un bosco misto in buono stato (si rimanda all'istruttoria di cui al decreto 259/09) e, coerentemente, l'assetto vegetazionale del PTCP prevede un BA-CO, Bosco di Angiosperme in Consolidamento: il progetto determina quindi l'eliminazione di un'area boscata in buono stato..".".."

***"..Rumore:** il comparto non è stato affrontato. Il sito dista circa 500 m in linea d'aria dall'abitato di Bormida, da cui è separata da un basso crinale; al di sopra del fronte ovest è localizzato un potenziale recettore sensibile..".*

Osservazioni
Dall'estensione e dalle modalità proposte dal Richiedente secondo quanto riportato dal parere regionale (D.G.R. n. 666 del 25/06/04, Allegato B, Valutazione Istanze): le prescrizioni rese a suo tempo dal C.T.U. (.."volte a limitare, per quanto possibile, l'utilizzo del materiale al solo fine di produzione di calce") non sono condivisibili in quanto la realizzazione di un polo estrattivo nell'area, tra latro già oggetto in passato di una notevole estrazione dello stesso (anni 60'), implicherebbe alterazioni molto marcate dell'assetto morfologico dell'area, visto l'andamento orografico, con notevole impatto da punto di vista paesaggistico-ambientale e del danno ambientale (per la parte naturalistica in particolare vegetazionale) che tale attività estrattiva provocherebbe; considerato inoltre che tale zona è attualmente coperta e rinaturalizzata da essenze vegetali autoctone e in fase di crescita.

Tenendo conto che
Attualmente l'area è sottoposta:

- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) in quanto area boscata**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
- l'area è ricompresa nel reticolo idrografico del RIO CAVAZZOLI N°329 che ricade all'interno del previsto polo estrattivo, e del RIO DELLA CHIESA N° 327, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e tutelati ai sensi delle normative vigenti;
- nella zona sarebbero presenti falde idriche che alimentano l'acquedotto;
- la presenza di versanti ad accentuata acclività e totalmente ricoperti da boschi governati anche a ceduo;

Attualmente l'area presenza una forte connotazione naturale con specie vegetali arboree in buona parte caducifoglie in fase di crescita. Inoltre è presente un rio che attraversa nel mezzo l'areale di cava previsto.

Nella relazione tecnica oggetto di VIA si legge:

"….c) Approvvigionamento idrico. L'approvvigionamento idrico necessario per la escavazione degli inerti e per l'abbattimento delle polveri avverrà mediante sistemi di pompaggio da serbatoio mobile alimentato da autobotte (Il serbatoio non è specificatamente indicato negli elaborati di progetto poiché si prevede di spostarlo in funzione dell'avanzamento dei lavori).
Se sarà possibile verranno chieste in tempi successivi eventuali allacci all'acquedotto o eventuali derivazioni da acque pubbliche.
d) Interazione ed eventuale modifica del drenaggio sia superficiale che subsuperficiale delle acque.
Le acque piovane verranno raccolte ai piedi delle scarpate dei gradoni in appositi canali drenanti costruiti in modo da convogliarle verso i corsi d'acqua esistenti per la parte alta o verso una idonea vasca di decantazione per i piazzali.
Il piano di coltivazione proposto lascia inalterata l'attuale situazione del terreno circostante variando pochissimo gli equilibri idrici esistenti.
In particolare si osserva che nel progetto proposto non viene alterato il corso del rio Cavazzoli e l'attività estrattiva si svolge tutta all'esterno dello stesso a distanza minima di 10 metri…".

Osservazioni.

Nel parere di competenza espresso dall'Amministrazione provinciale di Savona con Delibera di consiglio N. 2 del 01 febbraio 2005 (espressione del parere di competenza della provincia in merito alle varianti al piano territoriale regionale delle attività di cava adottate con deliberazione di giunta regionale n. 666 del 25/06/2004, ai sensi della lr 21/2001), si legge:

Il Servizio Ecologia Ufficio Parchi e aree protette in merito alla tutela dell'assetto ecologico, flora, fauna ed aree protette, e con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione settoriale vigenti a livello provinciale, ha fatto pervenire le proprie seguenti osservazioni:
"…- Il sito 6Bis SV (Giambrigne, comune di Bormida) risulta area di nuova localizzazione, in cui è prevista estrazione di calcare con sistema di coltivazione a cielo aperto ***con sistema di abbattimento mediante esplosivo e mezzi meccanici****.* ***Per tale sito la criticità maggiore è rappresentata dalla vicinanza ai nuclei abitati di Bormida capoluogo e Pian Soprano (rispettivamente a circa 500 e 300 metri il linea d'aria) con conseguenti problematiche legate alle polveri ed ai rumori. Per quanto riguarda gli aspetti propriamente ecologici, si rileva che tale sito, interamente in area boscata, include ampie porzioni del rio Cavazzoli e dei suoi affluenti, tributari del Fiume Bormida di Pallare. Anche per questo sito le criticità maggiori riguardano la compromissione della qualità biologica delle acque dei rii e del tratto di fiume Bormida, classificato dalla Carta Ittica Provinciale come di Classe I (non inquinato) per quanto concerne i parametri biologici.***

……di esprimere il parere di competenza della Provincia ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 21/2001 sulle varianti al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava ed al

P.T.C.P. adottate con DGR n. 666 del 25/06/2004, tenuto altresì conto delle sopraccitate osservazioni dei competenti Settori come di seguito formulato:

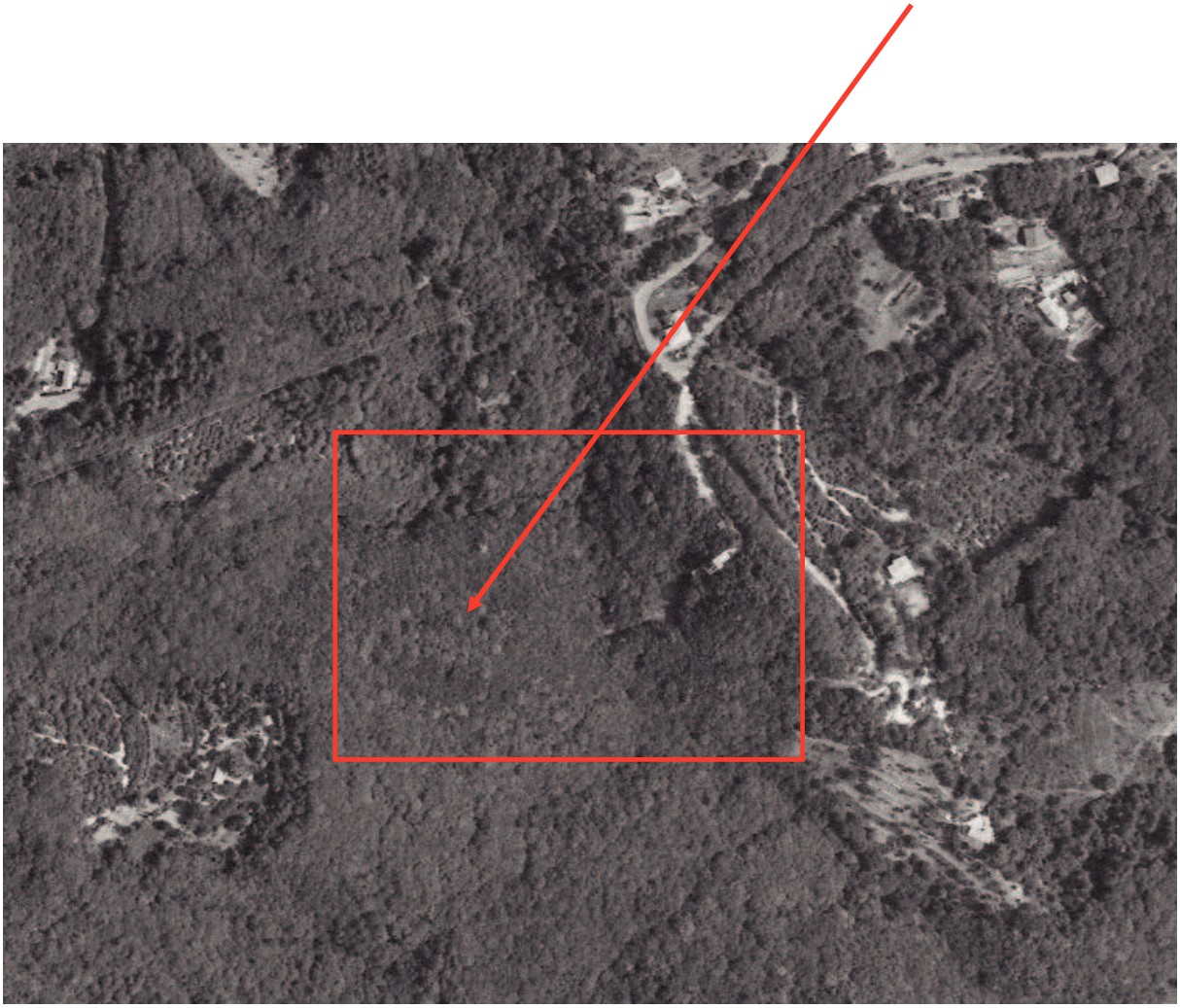
- per quanto riguarda la <u>Cava "Polo di calcare"</u> Comune di Bormida si formulano le seguenti indicazioni:

- ***verifica che l'attività di cava non interferisca con i reticoli carsici e sconvolga gli eventuali deflussi, pertanto risulta necessario caratterizzare più dettagliatamente, sotto il profilo del carsismo profondo, la zona di cava e tutto l'areale circostante;***
- ***precisazione delle metodologie e degli effetti di intersezione dell'attività di cava con l'asta del Torrente Cavazzoli…".***

- lo stesso PTC provinciale individua parte dell'area interessata quale "TERRITORIO A PREVALENTE CONNOTAZIONE NATURALE";

Individuazione ortofotografica dell'areale di cava.

Approssimazione dell'areale interessato dal nuovo polo estrattivo. E' visibile la forte connotazione naturale dei luoghi.



RAFFRONTO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP)

Dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: ” comma 2. **In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano**. Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, **il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente**, da un lato, **attraverso la scelta di tecniche di coltivazione** che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e

fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale.

Nel progetto si legge:
3.2 Vincolo Ambientale
Per la presenza di superfici boschive piuttosto ampie e corsi d'acqua registrati come "acque pubbliche" sull'area insite il vincolo ambientale così come indicato nel R.D. 1497/39 ora T.U. 490/99 art. 139 riguardante la modificabilità dell'aspetto dei luoghi. In oltre il sito è soggetto al vincolo imposto dal D.M. 24/04/1985 - Galassino - che pone limitazioni di destinazione d'uso e di modificabilità entro la distanza di 150 m da un corso d'acqua riconosciuto ai sensi della normativa sulle Acque Pubbliche.

Osservazioni.
SI RILEVANO LE SEGUENTI INCONGRUENZE:

Il territorio in oggetto, vista la valenza paesaggistico-ambientale che ricopre, non può essere oggetto di una trasformazione così incisiva in quanto una sua coltivazione per l'estrazione di calcare, non ricompenserebbe l'elevato costo di eventuali disagi prodotti, in particolare con riferimento alla inadeguatezza della viabilità esistente, al transito dei mezzi pesanti funzionali all'attività di cava, all'interferenza con l'abitato, all'impatto ambientale ed acustico. (stime del traffico veicolare pesante indotto, informazioni sulla viabilità di accesso, la stima degli impatti prodotti sulla stessa e sugli abitati attraversati).

Le forme di coltivazione e la configurazione finale del sito prospettato presentano condizioni di assetto negativo sia sotto il profilo funzionale che paesistico-ambientale.

Alla luce di quanto,

Considerato le forme di coltivazione previste per l'area, la morfologia del luoghi molto acclivi, la naturalità degli stessi; tale previsione non risulta condivisibile con le esigenze tali da sopportare il carico ambientale del territorio in questione. Non appare leggittima inoltre la presenza di tali ambiti in aree classificate dal PTCP assetto insediativo come IS-MA, e all'interno di aree naturali.

Occorreranno perciò analisi supplettive ad integrazione del progetto, finalizzate proprio alla individuazione di tale intorno significativo e delle specificità in esso ricorrenti.

Alla luce di quanto esposto tale progetto non risulterebbe congruente con quanto previsto.

Tutela delle aree boscate
Nella zona ove è prevista la coltivazione della cava, è stata riscontata la presenza di vegetazione arbustiva ed arborea, e quindi definibile pertanto **boscata** in virtù

- *sia dell'art.2 della L.R. n. 4/99 comma 1* che recita "Agli effetti della presente legge si considera **bosco** il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonchè il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo" ;

- *che dal Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n°227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.";*

- Il Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n°227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57., recita all'articolo 4:

1. …*Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale…..*

3. …*La trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati. Le regioni stabiliscono l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione….*

Le aree boscate vengono indicate dalla carta dei popolamenti forestali (Fonte, portale cartografico Regione Liguria: www.cartogarfia.regione.liguria.it).

Conclusioni

- **L'area quindi risulta essere sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04, art. 142** comma G in quanto territorio coperto da foreste e boschi.

LE CRITICITA' RISCONTRATE SUL SISTEMA VIABILITA' URBANA

Il flusso veicolare previsto con l'unico accesso lungo la strada provinciale, è ritenuto non sufficiente ed idoneo. Tale scelta potrebbe riflettersi sulla mobilità locale (Bormida) con gravose interferenze in materia di inquinamento veicolare prodotto e criticità sul sistema viabilità e vivibilità, anche in materia di inquinamento atmosferico ed acustico.

Alla luce di quanto e delle carenze riscontrate, si formula parere negativo, riformulando la previsione con adeguamento dell'areale alle reali necessità ed alla tutela e salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici ivi presenti.

LE CRITICITA' RISCONTRATE NELLA relazione ISTRUTTORIA DI SCREENING n° 387 del 7 luglio 2009.
Si legge:

- La presenza della risorsa mineraria è stata approfonditamente esaminata mediante l'esecuzione di sondaggi realizzati a seguito di autorizzazione alla ricerca mineraria rilasciata dalla Regione Liguria n. 83021/2008.
Nel corso della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 4 febbraio 2009 è stata inoltrata al proponente richiesta di documentazione integrativa, volta in particolare ad ottenere precisazioni circa la fattibilità geologica del progetto di coltivazione. A supporto dell'analisi istruttoria si è svolto, in data 09.06.2009, un sopralluogo congiunto tra gli uffici regionali coinvolti nel procedimento, segnatamente Servizio Attività Estrattive, Settore Assetto del Territorio e Settore VIA, al fine di verificare de visu lo stato dei luoghi e valutare le integrazioni pervenute.

- Vincolo idrogeologico: il sito è soggetto a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23. Poiché il progetto prevede volumetrie di scavo rilevanti, circa 400.000 mc, estese su buona parte dell'areale del Ca, esso non risponde in maniera coerente alle finalità di tutela del vincolo idrogeologico di cui sopra, determinando importanti modifiche morfologiche e vegetazionali anche in settori dove la disponibilità della risorsa litoide sembra verosimilmente limitata.
- La presenza della risorsa mineraria è stata approfonditamente esaminata mediante l'esecuzione di sondaggi realizzati a seguito di autorizzazione alla ricerca mineraria rilasciata dalla Regione Liguria n. 83021/2008.
Nel corso della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 4 febbraio 2009 è stata inoltrata al proponente richiesta di documentazione integrativa, volta in particolare ad ottenere precisazioni circa la fattibilità geologica del progetto di coltivazione. A supporto dell'analisi istruttoria si è svolto, in data 09.06.2009, un sopralluogo congiunto tra gli uffici regionali coinvolti nel procedimento, segnatamente Servizio Attività Estrattive, Settore Assetto del Territorio e Settore VIA, al fine di verificare de visu lo stato dei luoghi e valutare le integrazioni pervenute.
…..Nella sostanza, sulla base delle considerazioni suesposte, è verosimile ritenere il "giacimento" localizzato, in termini volumetricamente significativi, nella porzione settentrionale del Ca, mentre nella restante parte, che occupa circa la metà dell'estensione areale del Ca, la disponibilità della risorsa come rappresentata nel Progetto di cava non pare invece sufficientemente accertata, alla luce, anche, delle più recenti conoscenze geologiche (CARG).

Il Piano di coltivazione proposto non pare pertanto ammissibile ai sensi della DGR 141/2008 parte II appendice 1 punti a) e b).

- Comparto bionaturalistico:

Nel corso del sopralluogo congiunto precedentemente citato è stato possibile osservare il sito in condizioni di pieno periodo vegetativo ed è stato rilevato che l'area si presenta in condizioni di totale e spontanea naturalità. Le uniche tracce della precedente attività di cava, risalente alla fine degli anni '60 del '900, sono limitate alla presenza delle strutture allora realizzate per la cottura in loco del materiale lapideo e per il carico dei mezzi di trasporto, ormai mascherate in gran parte dalla folta e rigogliosa vegetazione circostante. Il vecchio piazzale di cava si è spontaneamente evoluto in un prato e solo su una porzione decisamente ridotta sono presenti specie potenzialmente infestati come rovo e vitalba. Il bosco misto che copre fittamente tutta l'area Ca si trova decisamente in buono stato ed è costituito, nella parte più bassa, da essenze tipiche dell'orizzonte delle latifoglie termofile come Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Acer campestre, Castanea sativa, Corylus avellana, Fraxinus ornus, Laburnum anagyroides, Crataegus monogyna ecc., fra i quali è evidente l'incursione di specie tipiche della macchia mediterranea come Erica arborea e Smilax aspera.

……..Costituisce un elemento "anomalo" la presenza di diversi esemplari di Betula sp., provenienti in realtà da un gruppo di alberi di vecchio impianto (comprendente anche cedri e abeti vari) che si trova su un area pianeggiante a circa 700 metri di altitudine. Nel sottobosco sono presenti essenze appartenenti alle specie erbacee ed arbustive tipiche del bosco misto e del castagneto e oltre a molte delle specie citate nella relazione bionaturalistica fornita, è stata osservata la presenza anche di entità dalla fioritura interessante come Stachys sylvatica, Luzula albida e Melica uniflora e nelle aree più umide Geranium robertianum, Geranium nodosum e Aruncus dioicus, mentre è notevolmente diffuso Vaccinium myrtillus. Le essenze infestanti quali rovo, salsapariglia e vitalba non sono così pesantemente diffuse come rilevato nell'indagine bionaturalistica fornita. Risalendo lungo il Rio Verne è presente la vegetazione tipica delle rocce di ambiente molto umido dove spiccano in particolare Saxifraga cuneifolia e Moerhingia muscosa, accompagnate da felci come Adiantum capillus-veneris, Asplenium trichomanes e Polypodium vulgare.

Sulla carta della Rete Bionaturalistica il Ca risulta strettamente circondato da numerose aree cui è stato attribuito il valore di "Tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti", in particolare relativamente alle specie Lanius collurio, ***compresa nell'all. I della direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, ed Euplagia quadripunctaria (Lepidotteri), compresa nell'all. IV della direttiva Habitat 92/43/CEE****, delle quali comunque non è esplicitamente segnalata la presenza nell'area di interesse. Inoltre, per quanto riguarda le "Formazioni di copertura forestale", l'area corrispondente al Ca è classificata come "Ceduo semplice puro di castagno".*

Relativamente all'elenco faunistico fornito, di compilazione bibliografica, si sottolinea la segnalazione della presenza di specie da allegato II della direttiva Habitat come Lampetra fluviatilis e Cottus gobio nel non meglio specificato "piccolo torrente che attraversa l'area di

cava", nonché la presenza, sul fondo limaccioso dello stesso, di invertebrati costituenti la dieta alimentare tipica di Austropotamobius pallipes e di Potamo fluviatile.

Osservazioni

Si chiede che nell'istruttoria vengano prese in considerazione le criticità già espresse durante la succitata RELAZIONE ISTRUTTORIA DI SCREENING.

Alla luce di quanto osservato

la scrivente Associazione esprime le suesposte perplessità alla reale consistenza del giacimento e le varie criticità ambientali e paesaggistiche, invitando codesto Ufficio a considerare la proposta inammissibile, anche a seguito di quanto già espresso nella DGR n.259 del 09/07/2009.

RAFFRONTO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua:
Assetto vegetazionale:
- regime BAM-CO (Consolidamento) disciplinato dall'art. 67 delle norme di attuazione del PTCP.

Assetto insediativo:
- regime IS-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art .49 delle norme di attuazione del PTCP.

Presenza di aree boscate sottoposte a tutela di consolidamento (**CO**) **ASSETTO VEGETAZIONALE del P.T.C.P..**
Visto che i progetti prevedono il disboscamento di porzioni di aree boscate e/o in fase di evoluzione verso il bosco, gli stessi sono in contrasto con quanto previsto dal punto 2.
- *L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di*
- *migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa*.
- 3. Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, del bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati….

Assetto vegetazionale .
L'area in esame è inquadrata principalmente come BAM-CO: bosco di angiosperme mesofile in regime di conservazione, dove all'art. 22 si legge :..
Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO (CO) dei boschi
1. L'indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO dei boschi si applica nelle situazioni in cui la copertura vegetale, pur presentando caratteri di sufficiente pregio sul piano estetico-paesistico e su quello ecologico, meriti tuttavia di essere modificata in modo da acquisire maggiore estensione o un miglior livello qualitativo.
3. L'obiettivo è quello di realizzare un aumento della superficie e/o una restituzione di qualità ai boschi sotto l'aspetto produttivo, esteticopaesistico ed ecologico.

- Insediamenti sparsi in regime di mantenimento - IS-MA.

Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.

L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.
Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.

Posto che una via d'uscita alle obiettive difficoltà applicative dell'art. 49 delle Norme del PTCP (zone IS MA) può essere trovata attraverso la definizione del Livello Puntuale, in assenza di questo, il riferimento alle "ricorrenze significative nella tipologia e nella ricollocazione dell'areale di cava che l'articolo prescrive, va risolto individuando un intorno significativo al quale far riferimento estendendo quindi le verifiche di compatibilità a tale intorno la cui definizione sia fondata sulle caratteristiche orografiche, morfologiche e vegetazionali del territorio nonché sulle tipologie insediate ricorrenti e di coltivazione previste.
Deve inoltre essere ribadito, specialmente per ambiti IS-MA estesi, che possono esistere al loro interno aree non edificate che presentano connotazioni paesistiche significative **(come nel caso in questione)** , sia in termini di uso del suolo sia in termini di semplice percezione del paesaggio, tali che, pur a fronte della classificazione IS-MA, si ritiene opportuno rimangano inedificate. Ciò in coerenza con la concezione organica del

paesaggio che è sottesa al PTCP a differenza del concetto di zona omogenea tipica dell'urbanistica e dei piani regolatori.
<u>…….. sono da evitare interventi che possano compromettere le vedute da belvedere, strade e percorsi panoramici di pubblico accesso e/o alterino i profili del paesaggio, intaccando i crinali.</u>

Dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: " comma 2. **In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano**. Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, **il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente**, da un lato, **attraverso la scelta di tecniche di coltivazione** che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale.

<u>Si osserva come l'impianto proposto contrasti con tutti e due gli assetti.</u>

Atteso che

- Le aree demaniali, i fiumi, i torrenti, i laghi, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, sono tutelati dal Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n°42;
- Le aree protette e zone circostanti, oltre i rispettivi corridoi ecologici e le zone sottoposte a vincolo-paesaggistico-ambientale in virtù delle normative comunitarie, nazionale e regionale rivestono speciale regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di pro cessi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici.

P.Q.M.
SI RILEVANO LE SEGUENTI INCONGRUENZE:

L'ambito, visto la valenza paesaggistico-ambientale che ricopre, non può essere oggetto di una trasformazione così incisiva del territorio in quanto una sua coltivazione per l'estrazione di calcare, non ricompenserebbe l'elevato costo di eventuali disagi prodotti, in particolare con riferimento alla inadeguatezza della viabilità esistente, al transito dei mezzi

pesanti funzionali all'attività di cava, all'interferenza con l'abitato, all'impatto ambientale ed acustico. (stime del traffico veicolare pesante indotto, informazioni sulla viabilità di accesso, la stima degli impatti prodotti sulla stessa e sugli abitati attraversati).

Le forme di coltivazione e la configurazione finale del sito prospettato presentano condizioni di assetto negativo sia sotto il profilo funzionale che paesistico-ambientale.

Alla luce di quanto,

Considerato le forme di coltivazione previste per l'area, la morfologia del luoghi molto acclivi, la naturalità degli stessi; tale previsione non risulta condivisibile con le esigenze tali da sopportare il carico ambientale del territorio in questione. Non appare leggittima inoltre la presenza di tali ambiti in aree classificate dal PTCP assetto insediativo come IS-MA, e all'interno di aree naturali.

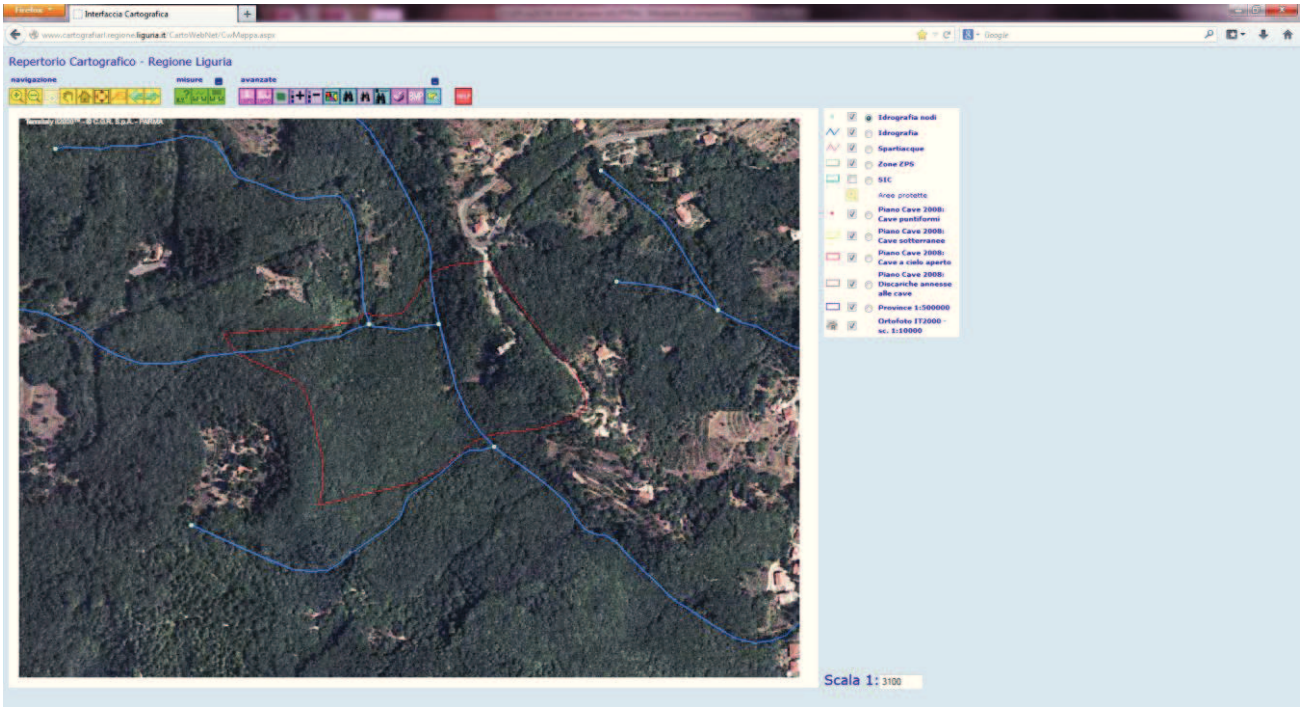
Occorreranno perciò analisi suppletive ad integrazione del progetto, finalizzate proprio alla individuazione di tale intorno significativo e delle specificità in esso ricorrenti.

Alla luce di quanto esposto tali interventi non risulterebbero congruenti con quanto previsto.

CARENZE RISCONTRATE NELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE

- dall'estensione e dalle modalità proposte dal Richiedente secondo quanto riportato dal parere regionale (deliberazione n. 666 del 25/06/04, Allegato B, Valutazione Istanze): le prescrizioni rese a suo tempo dal C.T.U. (.."volte a limitare, per quanto possibile, l'utilizzo del materiale al solo fine di produzione di calce") non sono condivisibili in quanto la realizzazione di un polo estrattivo nell'area, tra latro già oggetto in passato di una notevole estrazione dello stesso, implicherebbe alterazioni molto marcate dell'assetto morfologico dell'area, visto l'andamento orografico, con notevole impatto da punto di vista paesaggistico-ambientale e del danno ambientale (per la parte naturalistica in particolare vegetazionale) che tale attività estrattiva provocherebbe; considerato inoltre che tale zona è attualmente coperta e rinaturalizzata da essenze vegetali autoctone e in fase di crescita.

Attualmente l'area presenza una forte connotazione naturale con specie vegetali arboree in buona parte caducifoglie in fase di crescita. Inoltre è presente un rio che attraversa nel mezzo l'areale di cava previsto.

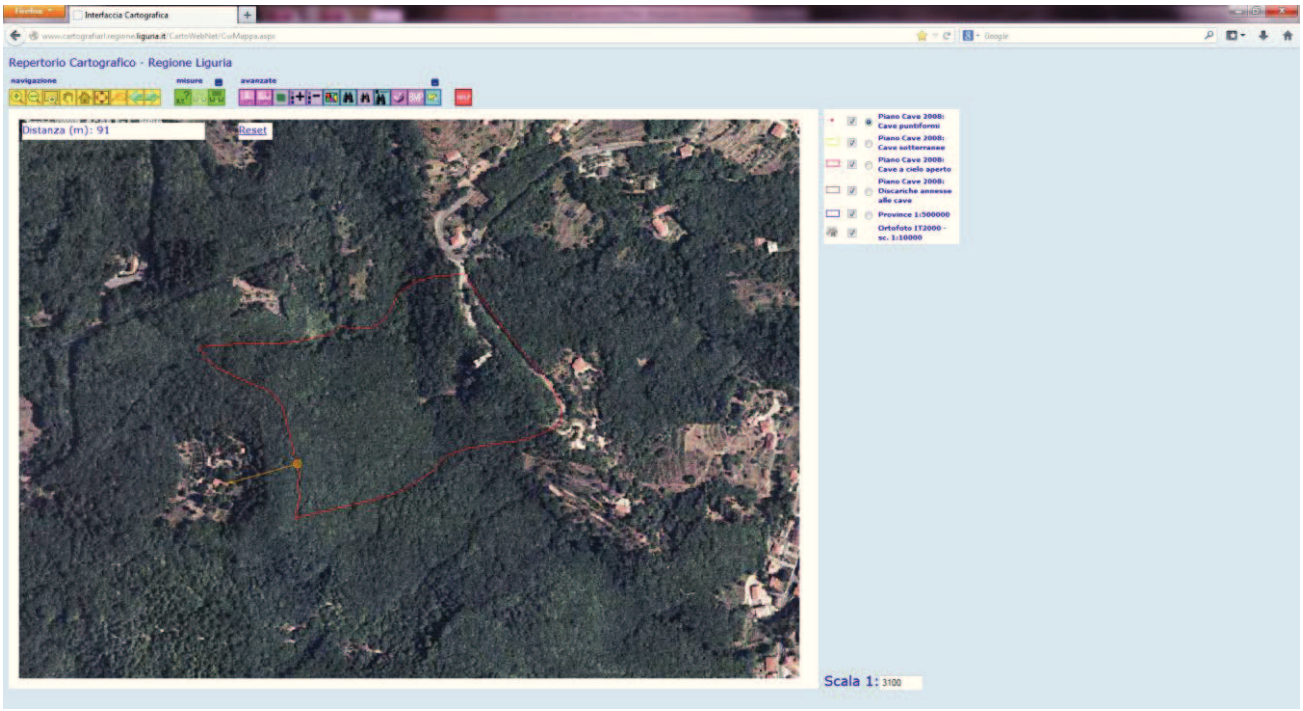


Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Interferenze della, cava con i reticoli idrografici riferiti non solo alla tutela di quello principale del rio Cavazzoli ma anche con quello posto a monte.
Il possibile effetto di scadimento nella qualità biologica delle acque del corpo idrico recettore, **risulta elemento di contrasto** con le finalità di tutela dell'ambiente circostante e delle sue caratteristiche paesaggistiche ed in particolare in considerazione della classificazione nella Carta Ittica Provinciale.

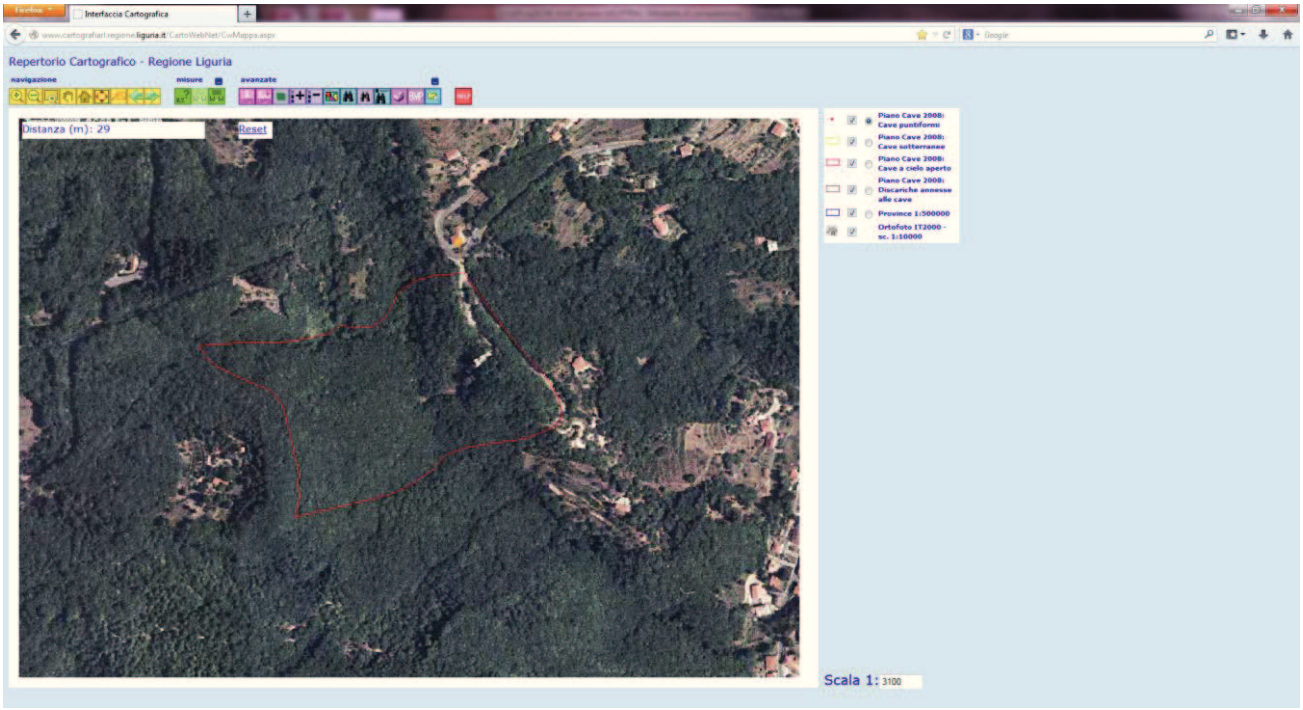
LE CRITICITA' RISCONTRATE SULL'IMPATTO ACUSTICO

Esaminando le ortofoto si riscontra che l'areale di cava insisterebbe a distanze troppo ravvicinate con i nuclei abitati di Bormida.

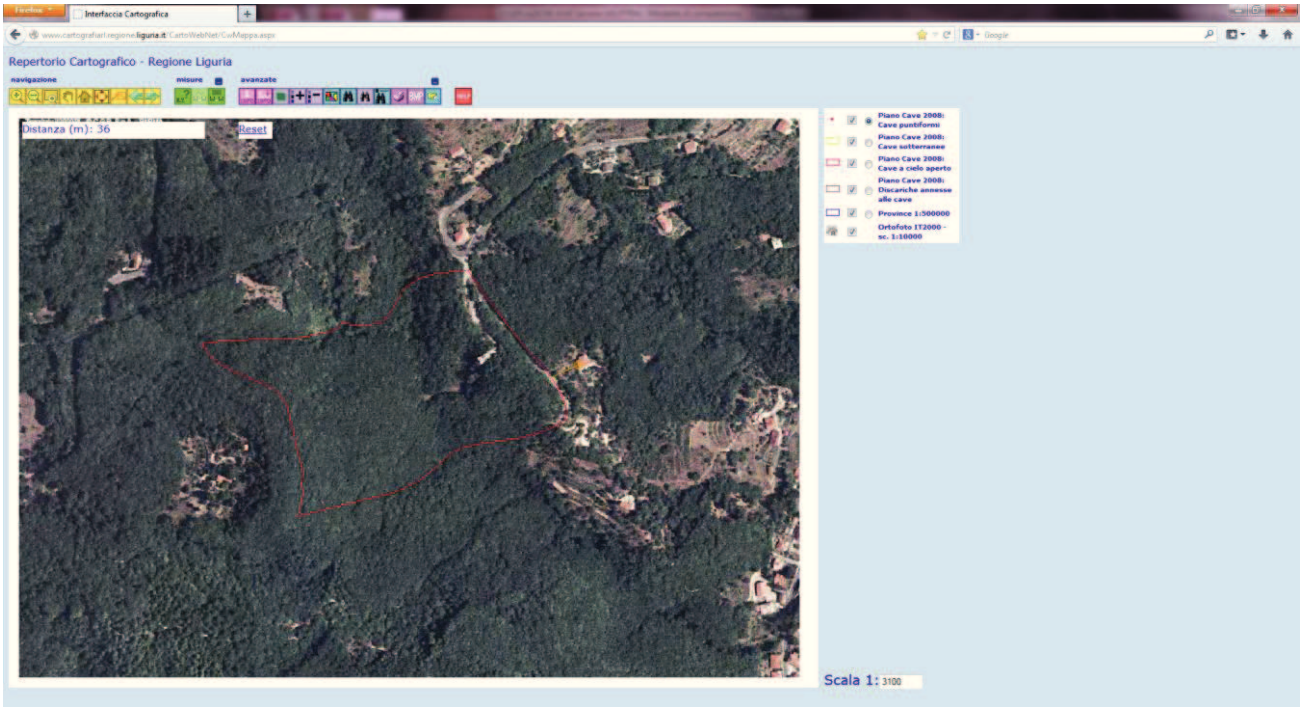


Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

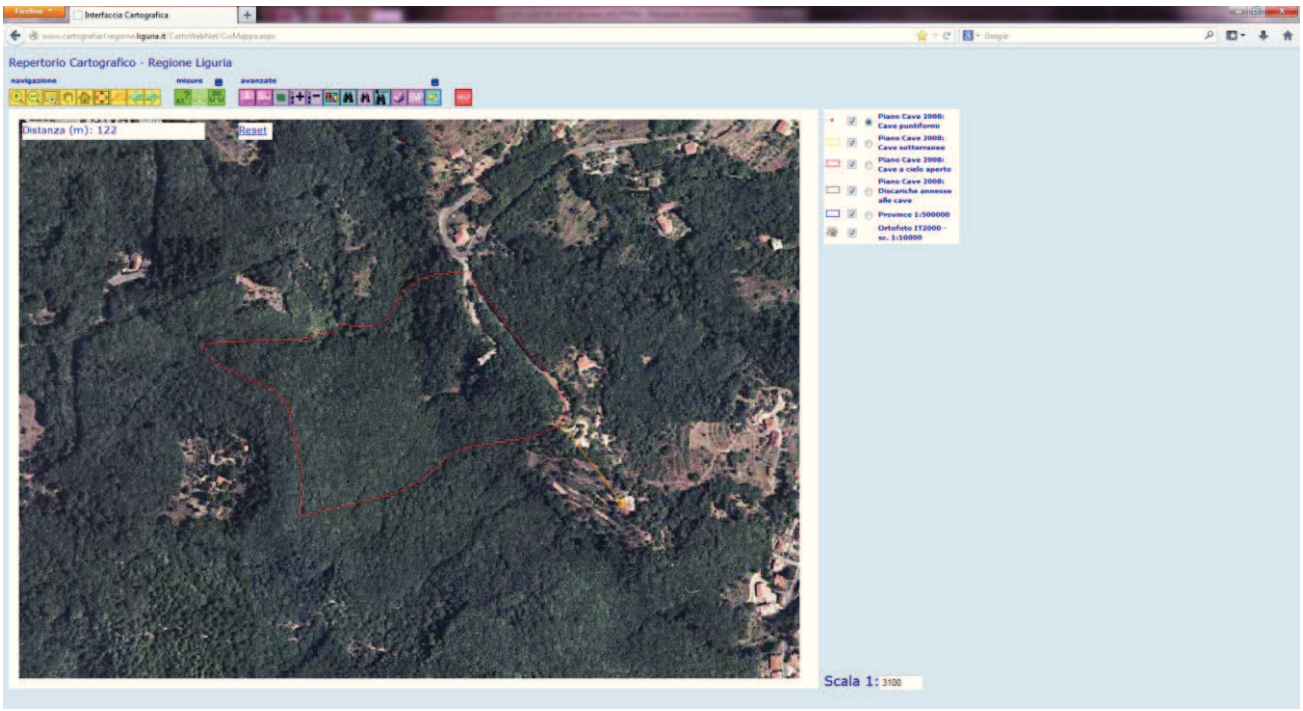
Distanze da nuclei abitati



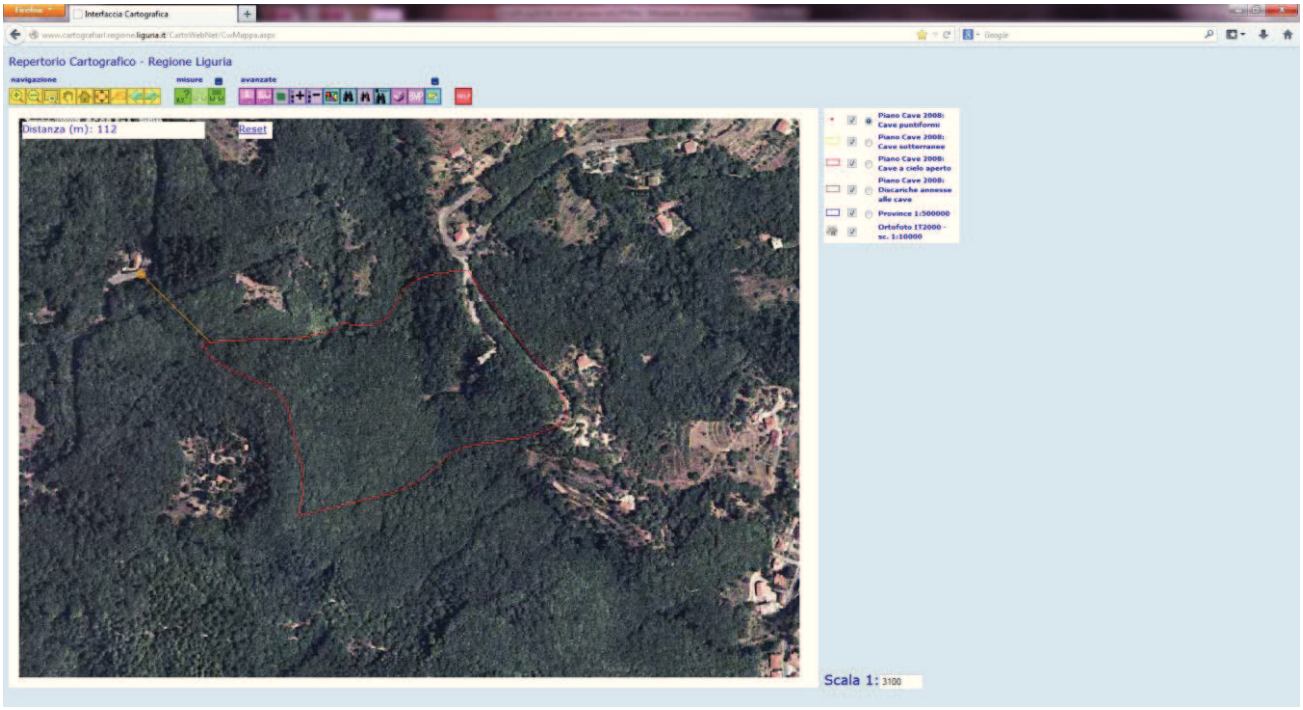
Distanze da nuclei abitati



Distanze da nuclei abitati



Distanze da nuclei abitati



Distanze da nuclei abitati

Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'

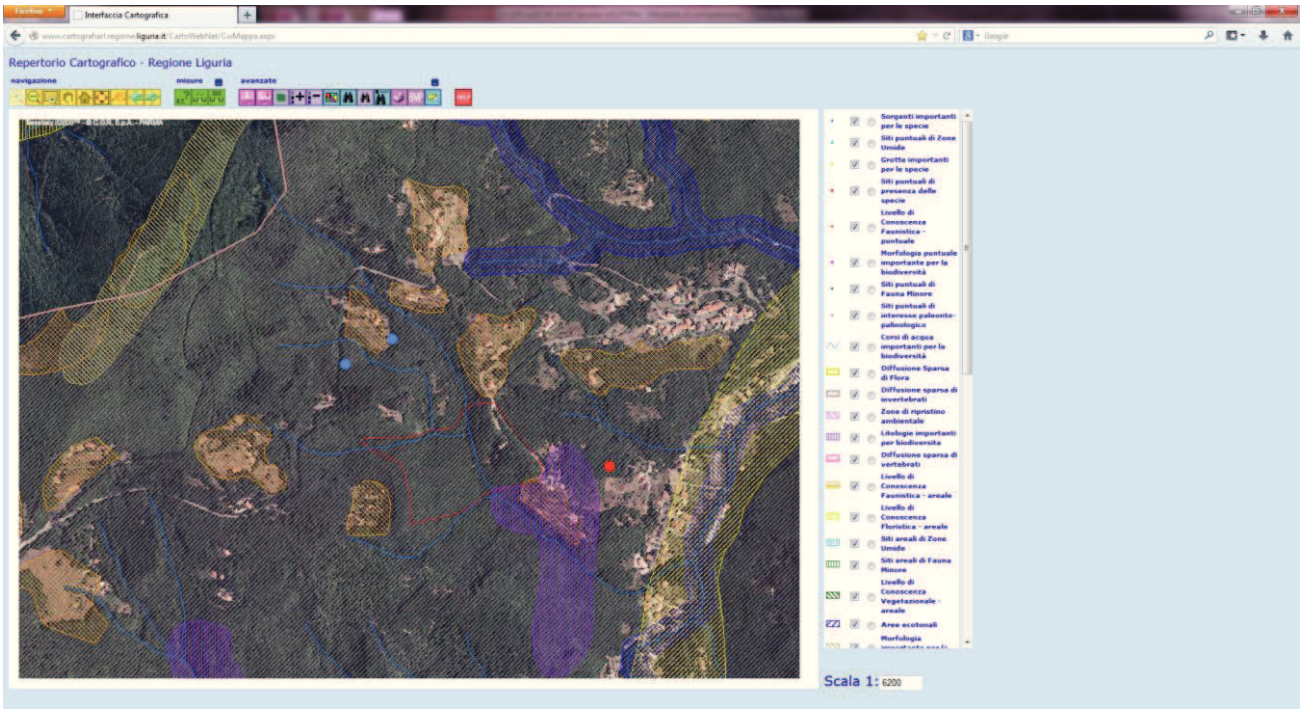
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**
presenza di elementi già indicati nei succitati procedimenti screening/via.

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la**

individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).

Conclusioni.
Anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Presenza di Corsi d'acqua importanti per la biodiversità.

Forte Impatto non mitigabile alla luce delle prescrizioni imposte.

.." la zona oggetto di intervento è soggetta in parte al regime normativo del mantenimento di aree non insediate ..... Ora, in particolar modo il regime ANI – MA e cioè il mantenimento di aree non insediate, esclude palesemente secondo la normativa del piano territoriale di coordinamento paesistico, un intervento come quello in questione....."..(**segnalazione sentenza TAR Liguria 531/06 - cave).**

Alla luce di quanto e delle carenze riscontrate, si chiede l'annullamento della previsione di inserimento dell'areale di cava, riformulando la previsione con adeguamento dell'areale alle reali necessità ed alla tutela e salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici ivi presenti.

CAVA FERRERE IN COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE SV 8

La cava denominata "Ferrere" (8SV) ha raggiunto su parte della superficie i limiti di coltivazione autorizzati e la ricomposizione ambientale degli areali sta procedendo tramite la realizzazione di discarica autorizzata dalla Provincia di Savona ….

Osservazioni

Attualmente l'area dove ricade il sito di coltivazione è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua:

Assetto geomorfologico:
- regime CA disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

Assetto insediativo:
- in regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento)m ed IS-MA disciplinati dalle norme di attuazione del PTCP.

L'art. 14 delle norme di attuazione del PTCP rileva che .." Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal reticolo idrografico, dalle aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali…"

- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.
  Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

.." la zona oggetto di intervento è soggetta in parte al regime normativo del mantenimento di aree non insediate ..... Ora, in particolar modo il regime ANI – MA e cioè il mantenimento di aree non insediate, esclude palesemente secondo la normativa del piano

territoriale di coordinamento paesistico, un intervento come quello in questione.....".. (**segnalazione sentenza TAR Liguria 531/06 - cave).**

- Insediamenti sparsi in regime di mantenimento - IS-MA.

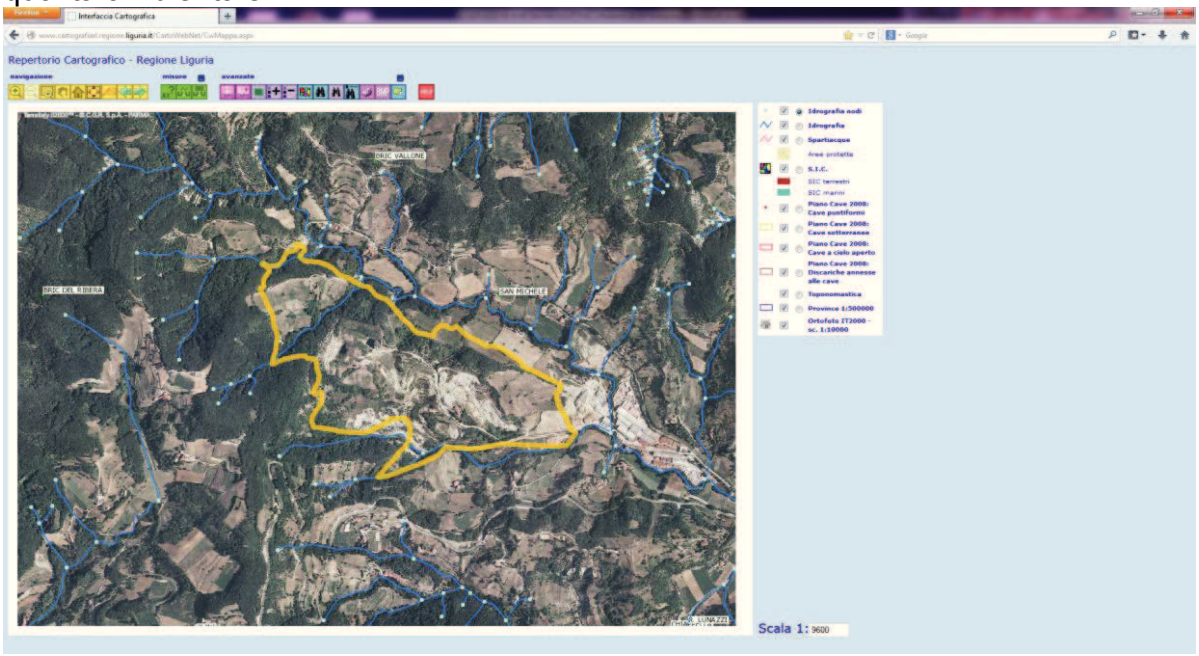
Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.

L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.
Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.

Posto che una via d'uscita alle obiettive difficoltà applicative dell'art. 49 delle Norme del PTCP (zone IS MA) può essere trovata attraverso la definizione del Livello Puntuale, in assenza di questo, il riferimento alle "ricorrenze significative nella tipologia e nella ricollocazione dell'areale di cava che l'articolo prescrive, va risolto individuando un intorno significativo al quale far riferimento estendendo quindi le verifiche di compatibilità a tale intorno la cui definizione sia fondata sulle caratteristiche orografiche, morfologiche e vegetazionali del territorio nonché sulle tipologie insediate ricorrenti e di coltivazione previste.
Deve inoltre essere ribadito, specialmente per ambiti IS-MA estesi, che possono esistere al loro interno aree non edificate che presentano connotazioni paesistiche significative **(come nel caso in questione)** , sia in termini di uso del suolo sia in termini di semplice percezione del paesaggio, tali che, pur a fronte della classificazione IS-MA, si ritiene opportuno rimangano inedificate. Ciò in coerenza con la concezione organica del paesaggio che è sottesa al PTCP a differenza del concetto di zona omogenea tipica dell'urbanistica e dei piani regolatori.
…….. sono da evitare interventi che possano compromettere le vedute da belvedere, strade e percorsi panoramici di pubblico accesso e/o alterino i profili del paesaggio, intaccando i crinali.

Dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: " comma 2. **In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si**

collocano. Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, **il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente**, da un lato, **attraverso la scelta di tecniche di coltivazione** che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale.



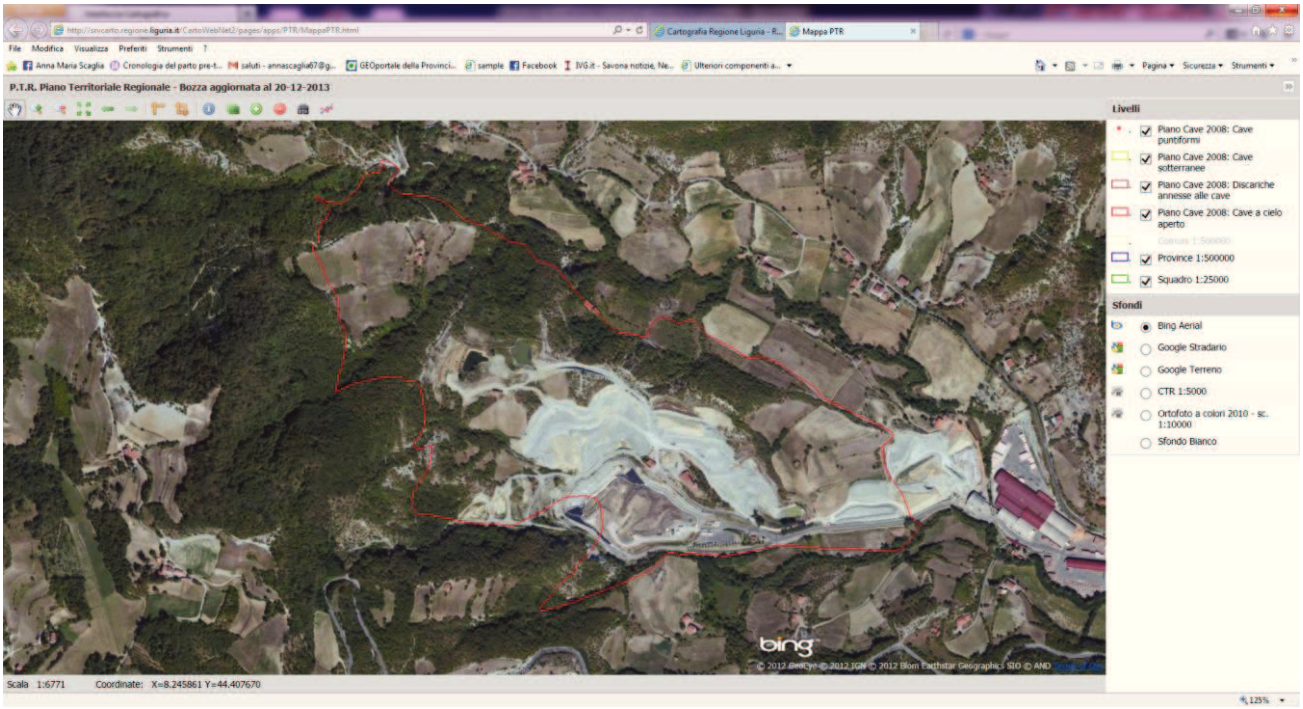
Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Presenza di reticoli idrografici iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed altri reticoli collegati.



Presenza di habitat forestali che interessano le aree attualmente escluse dalle fasi di coltivazione. (OSTRIETO MESOXEROFILO, formazioni riparie di ALNETO DI ONTANO NERO)

Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it



Impatto difficilmente mitigabile in previsione dell'ampliamento alle aree naturali non ancora oggetto di coltivazione.

Considerati i vincoli presenti, si chiede la riperimetrazione dell'areale di cava ai soli fronti di coltivazione ancora attivi, salvaguardando le aree naturali presenti all'interno del perimetro non ancora oggetto di estrazione.

CAVA SAN CARLO IN COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE SV 12 (Cantiere 1 e 2)
Nella relativa scheda si legge:

Disposizioni Particolari	*All' interno dell' area perimetrata in cartografia al n. 2 sono presenti cavita' naturali rinvenute in fase di coltivazione e quindi sottoposte a vincolo di salvaguardia. A seguito di tale rinvenimento l'attività estrattiva verrà limitata rispetto all'originario piano di coltivazione nell'ambito di una zona da definire a seguito di specifiche indagini in corso.*

Osservazioni

Attualmente l'area dove ricade il sito di coltivazione è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua:

Assetto geomorfologico:
- regime CA disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

Assetto insediativo:
- in regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento)m ed IS-MA disciplinati dalle norme di attuazione del PTCP.

L'art. 14 delle norme di attuazione del PTCP rileva che .." Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal reticolo idrografico, dalle aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali…"

- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.
  Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione

della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

- Insediamenti sparsi in regime di mantenimento - IS-MA.

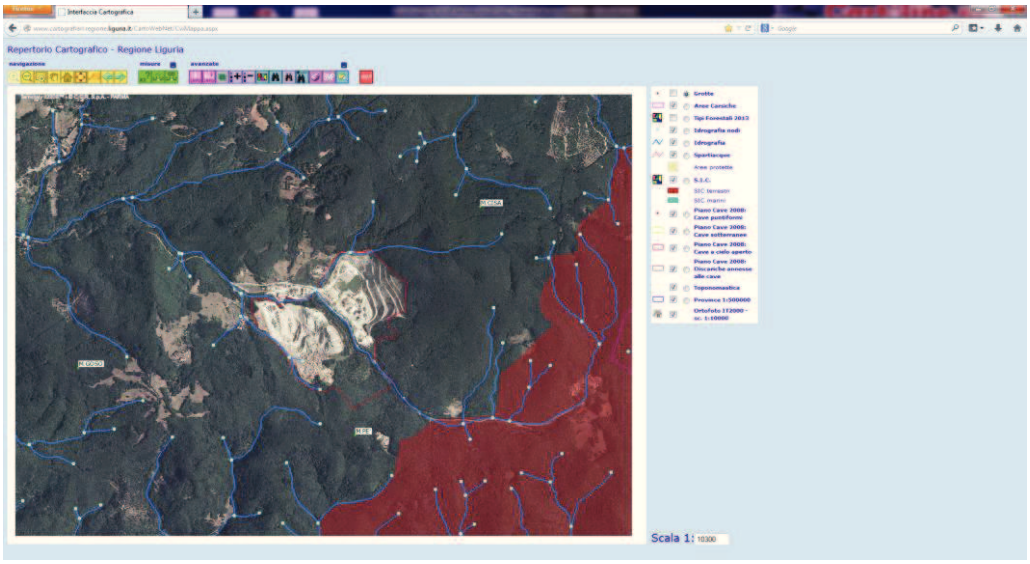
Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.

L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.
Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.

Posto che una via d'uscita alle obiettive difficoltà applicative dell'art. 49 delle Norme del PTCP (zone IS MA) può essere trovata attraverso la definizione del Livello Puntuale, in assenza di questo, il riferimento alle "ricorrenze significative nella tipologia e nella ricollocazione dell'areale di cava che l'articolo prescrive, va risolto individuando un intorno significativo al quale far riferimento estendendo quindi le verifiche di compatibilità a tale intorno la cui definizione sia fondata sulle caratteristiche orografiche, morfologiche e vegetazionali del territorio nonché sulle tipologie insediate ricorrenti e di coltivazione previste.
Deve inoltre essere ribadito, specialmente per ambiti IS-MA estesi, che possono esistere al loro interno aree non edificate che presentano connotazioni paesistiche significative **(come nel caso in questione)** , sia in termini di uso del suolo sia in termini di semplice percezione del paesaggio, tali che, pur a fronte della classificazione IS-MA, si ritiene opportuno rimangano inedificate. Ciò in coerenza con la concezione organica del paesaggio che è sottesa al PTCP a differenza del concetto di zona omogenea tipica dell'urbanistica e dei piani regolatori.
…….. sono da evitare interventi che possano compromettere le vedute da belvedere, strade e percorsi panoramici di pubblico accesso e/o alterino i profili del paesaggio, intaccando i crinali.

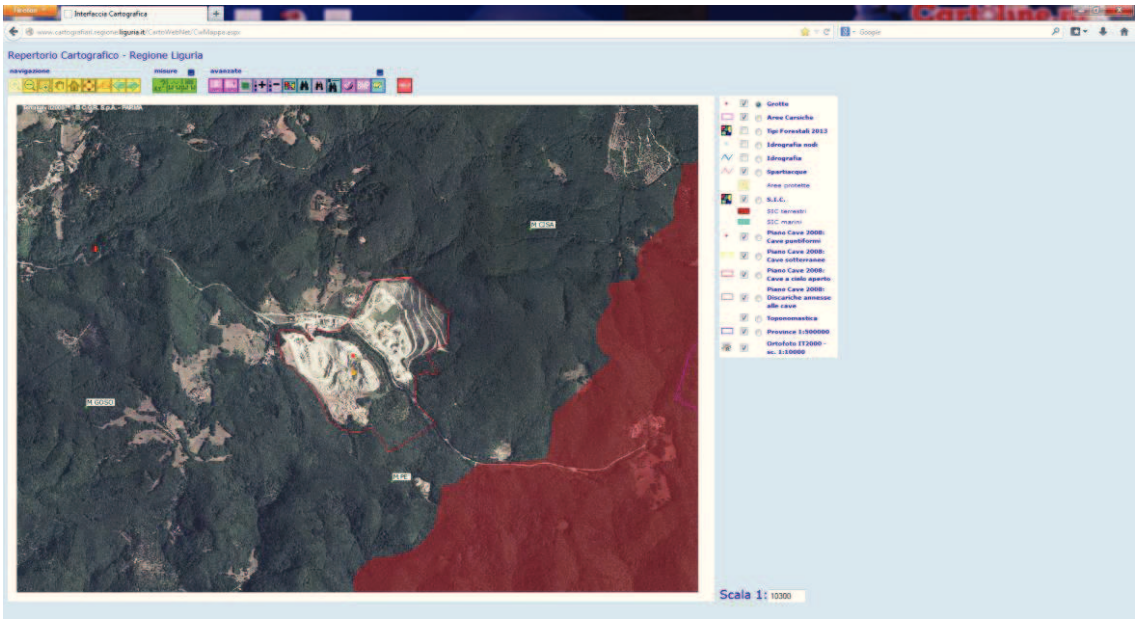
Dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: ” comma 2. **In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano**. Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, **il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente**, da un lato, **attraverso la scelta di tecniche di coltivazione** che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale.

Sempre nel Rapporto Preliminare della precedente VAS si legge:
A causa della presenza di cavità naturali rinvenute in fase di coltivazione, la cava "SAN CARLO" cantiere B, ha dovuto ridurre notevolmente l'originario piano di coltivazione, mentre all'interno del cantiere A, che ha ultimato la coltivazione e la sistemazione finale dei fronti, sono localizzati gli impianti di trasformazione del materiale.



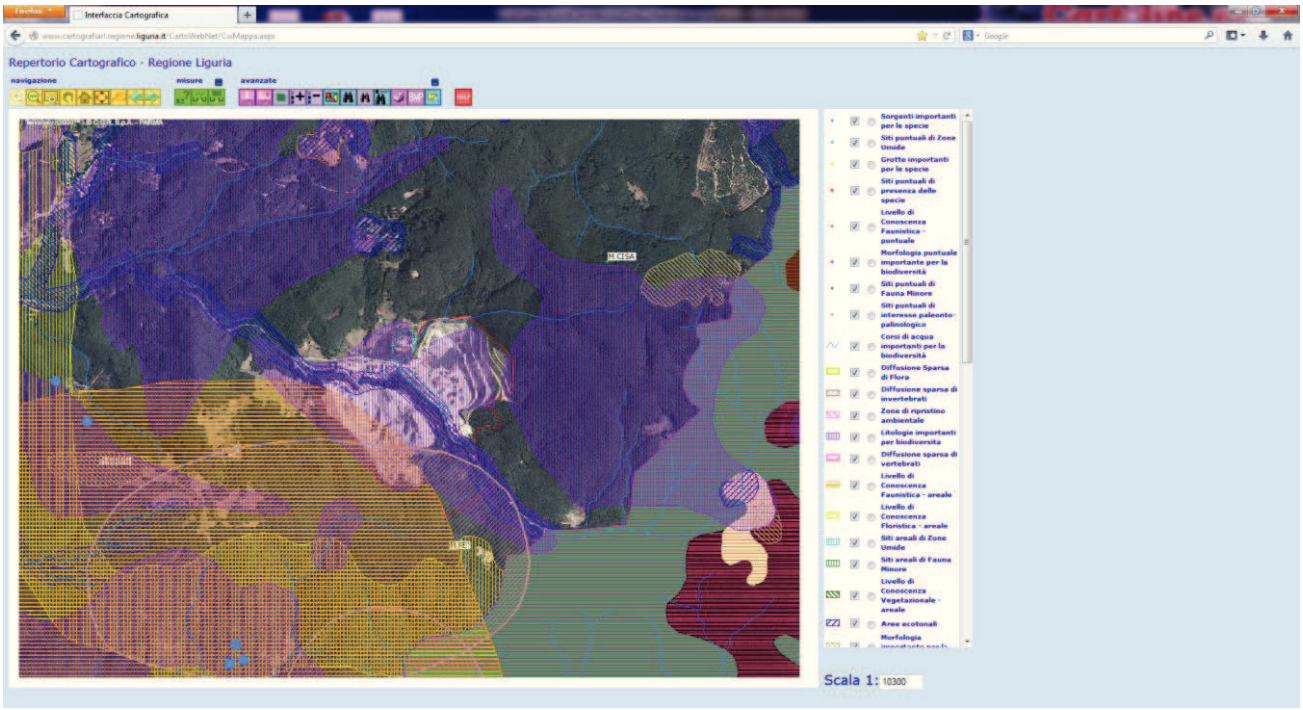
Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Presenza di reticoli idrografici iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed altri reticoli collegati.



Presenza delle grotte censite.

Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3".**

Nelle vicinanze presenza del S.I.C. Rocca dell'Adelasia.
Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

Conclusioni.
Anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

Considerato che:

All' interno dell' area perimetrata in cartografia al n. 2 sono presenti cavita' naturali rinvenute in fase di coltivazione e quindi sottoposte a vincolo di salvaguardia. A seguito di tale rinvenimento l'attività estrattiva verrà limitata rispetto all'originario piano di coltivazione nell'ambito di una zona da definire a seguito di specifiche indagini in corso.

Si osserva .

Impatto difficilmente mitigabile in previsione dell'ampliamento alle aree naturali non ancora oggetto di coltivazione. Si chiede una specifica e dettagliata indagine ed una maggiore area di rispetto inerenti la presenza delle grotte

ridimensionando l'areale di coltivazione a tutela degli elementi sopradescritti e alla vicinanza del S.I.C. e dell'area protetta provinciale.

SV 15 CAVA PENNAVAIRE – CASTELBIANCO

Attualmente l'area è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
- a vincolo paesistico ambientale ai sensi del D.D.M.M. 24-4-1985 (GALASSINI);
- l'area è ricompresa nel reticolo idrografico dei RIO PENNAVAIRE, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- l'area si trova nelle vicinanze del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) Codice IT1324818 Castell'Ermo Peso Grande;
- l'area ricade in ambito carsico tutelato dalla legge regionale 6 ottobre 2009 n. 39 norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria
- ricade all'interno dell'area classificata come ANI-MA (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.

Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;
- parte dell'area ricade all'interno dell'area classificata come MA (Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Geomorfologico del P.T.C.P.

Tale normativa prevede di confermare la situazione in atto per quanto attiene la specificità dei valori ambientali e le potenzialità di fruizione, salvaguardando nel contempo i rapporti d'ambito. Il regime si applica nelle parti dei territorio nelle quali sono presenti elementi geomorfologici e/o idrogeologici con specifici valori ambientali o
che contribuiscono in misura significativa a definire la configurazione paesistico-ambientale dei contesto.
Sono pertanto consentiti quegli interventi che rispettino l'integrità degli elementi geomorfologici e/o idrogeologici aventi specifico valore ambientale e non compromettano la

complessiva configurazione paesistico-ambientale dei contesto in quanto determinata da componenti idrogeo-morfologiche.

- l'area ricade all'interno Area Protetta di Interesse Provinciale Castellermo - Rocca Liverna quale area parco ai sensi della L. 394/91 (classificazione di tipo C AREA DI PROTEZIONE)

Si rammenta che l'art. 6 della vigente L.R. 39/2009 prevede che

Comma 4) Nelle aree carsiche come definite dall'articolo 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2, ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite …, non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso

Dal documento degli obiettivi del Piano Provinciale delle Aree Protette si evince:
la presenza di fenomeni carsici superficiali e sub superficiali diffusi in tutta l'area;
presenza di habitat e specie floristico vegetazionali e faunistiche endemiche di interesse prioritario.
Le finalità perseguite dal Piano Provinciale delle Aree Protette così come previsto dalla L.R. 12/95, *"..sono volte alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa al fine della piu' capillare diffusione sul territorio regionale dei principi e dell' azione di salvaguardia ambientale".*

- nella parte sommitale presenza di **Aree a pericolosità di frana elevata e molto elevata;**

- la presenza nell'ambito di altre due cave attive (Isola SV 37, Salita Lampada SV38 e)

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**

Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici, corsi d'acqua importanti per la biodiversità, diffusione sparsa di invertebrati, litologie importanti per la biodiversità (calcareo), siti areali di zone umide, morfologia importante per la biodiversità, con presenza di specie tra cui:

Alcedo atthis

Barbus meridionalis

Barbus plebejus

Leuciscus souffia

Gonepteryx cleopatra

Graziana alpestris

Renea elegantissima

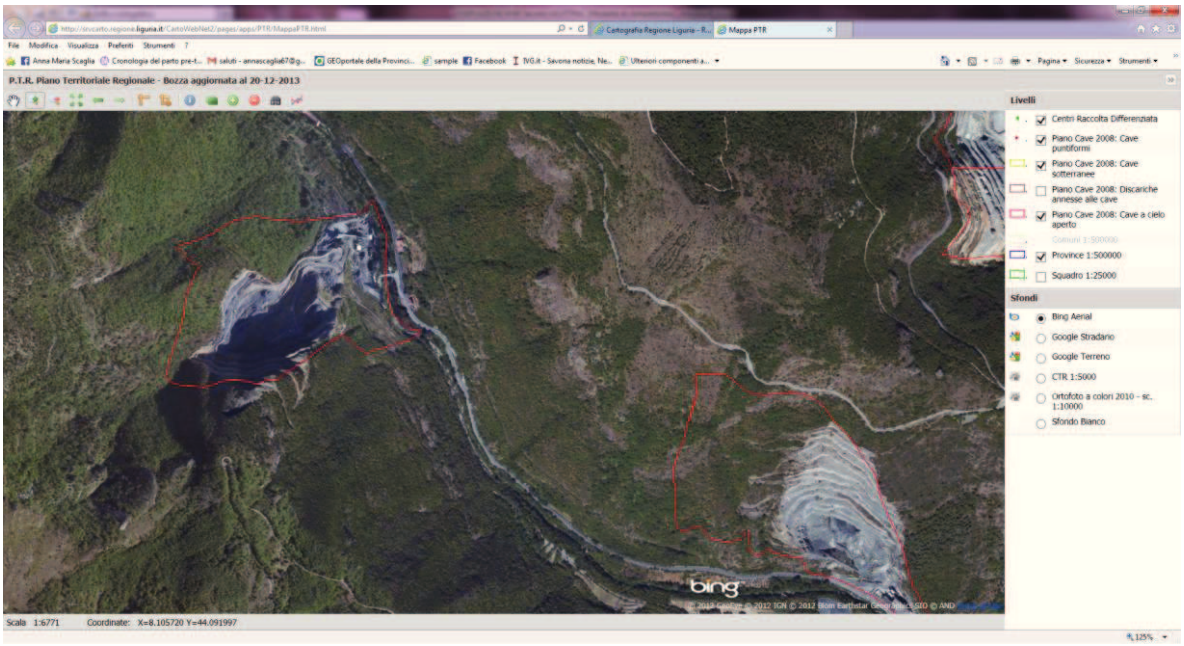
Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 “Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009”, che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell’ istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull’importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

Conclusioni.
Anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l’interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell’analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all’art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it



<u>Impatti per le aree naturali non ancora escavate difficilmente mitigabili</u>

Conclusioni.

Considerati i numerosi vincoli presenti e le varie criticità, nonché la presenza di un'area naturale non ancora oggetto di coltivazione, si chiede la riperimetrazione dell'areale di cava alla perimetrazione dei fronti attualmente in esercizio.

CAVA PIANI COMUNE DI CENGIO SV 17

Nel precedente RP oggetto di VAS si legge:
risulta sospesa la cava "PIANI" (17 SV).

Nella relativa scheda si legge:

Tipo Cava	cava di tipo A
Tipologia Materiale	Argilla utilizzata per impermeabilizzazioni
Sistema di Coltivazione	a cielo aperto
Modalità di Coltivazione	a gradoni a trance discendenti
Sistema di Abbattimento	meccanico
Viabilità di Collegamento	Si conferma la viabilita' esistente
Parametri Edilizi	Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Osservazioni

Attualmente l'area dove ricade il sito di coltivazione è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua:

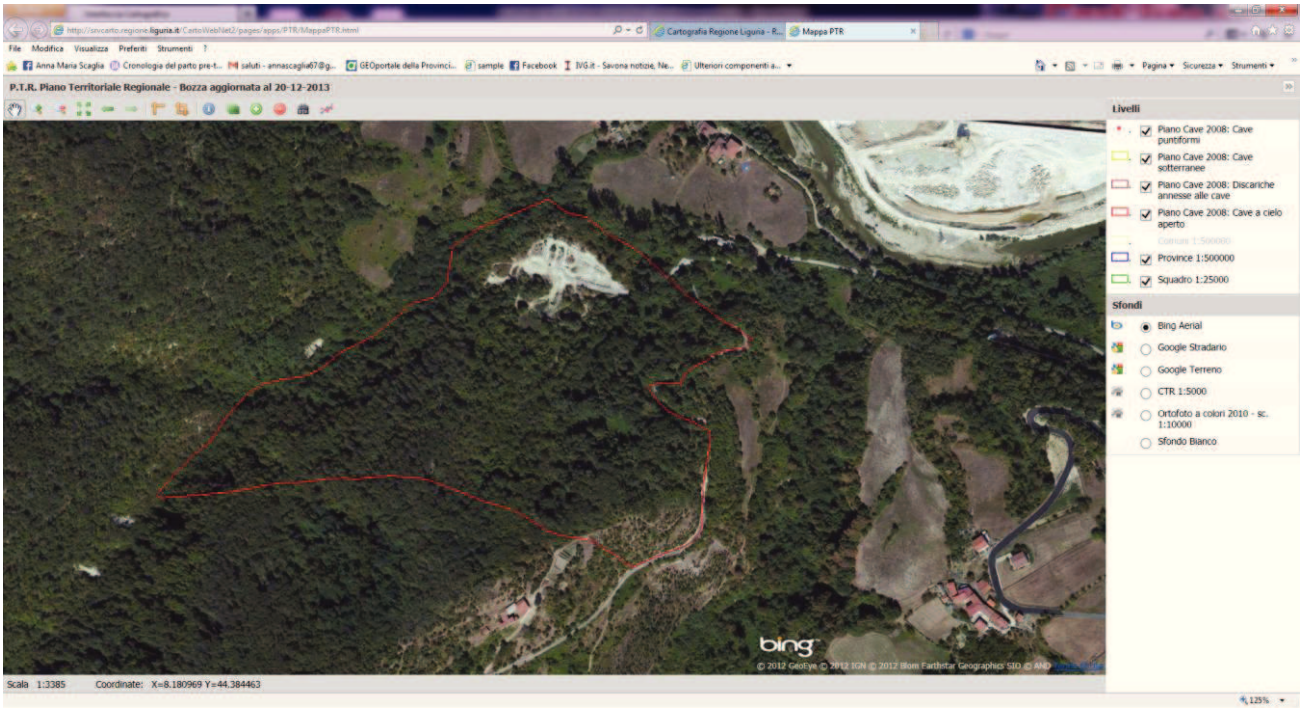
Assetto geomorfologico:
- regime CA disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

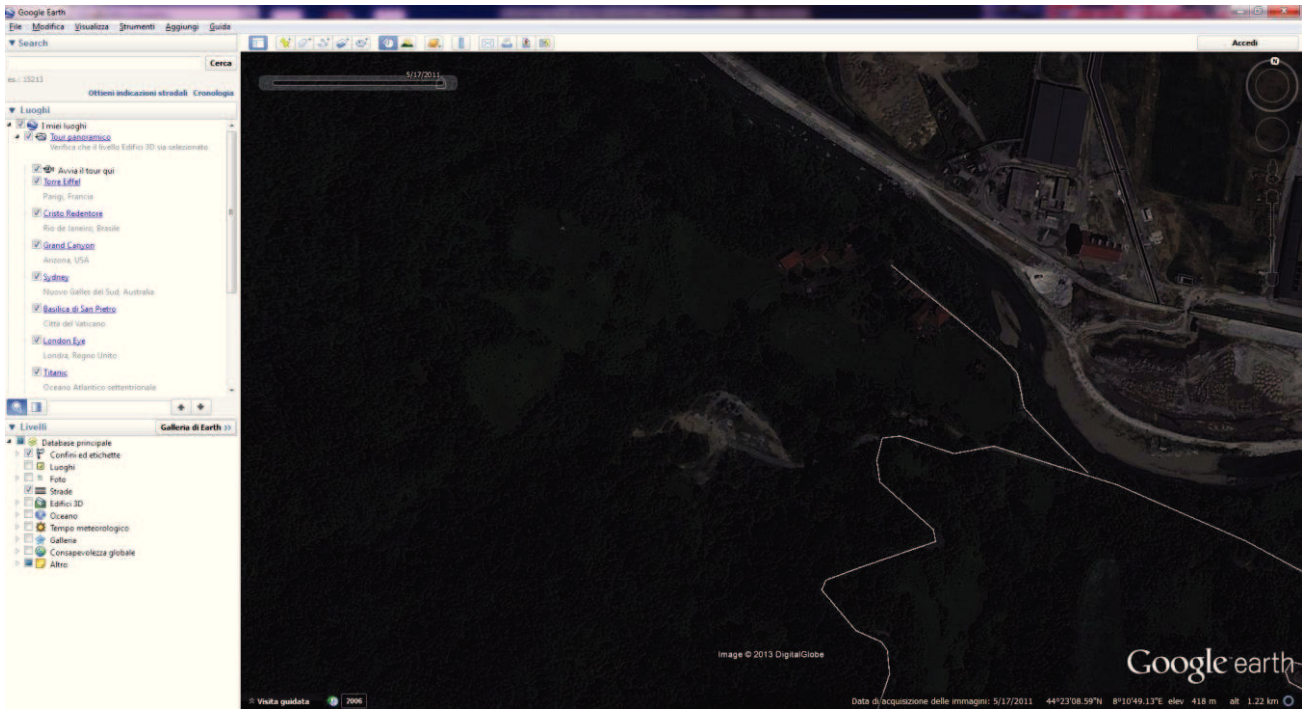
Assetto insediativo:
- in regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

L'art. 14 delle norme di attuazione del PTCP rileva che ..” Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal reticolo idrografico, dalle aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali…”

- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.
  Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in

termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

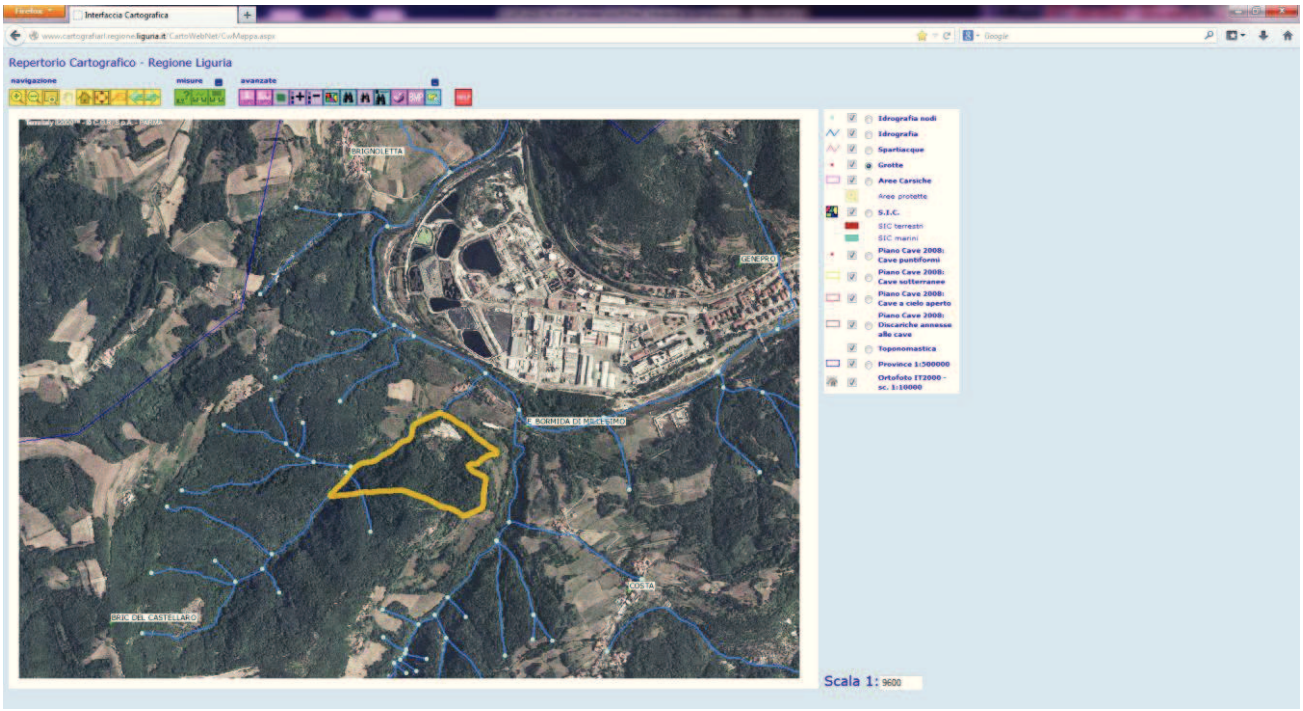




In realtà esaminando le ortofoto si rileva che l'area non presenterebbe i caratteri di sito di coltivazione e/o estrazione così come previsto per i siti destinati ad attività di cava, ma bensì ad un'area con presenza di aree naturali e boscate ed una piccola parte utilizzata in modo improprio (forse per utilizzo di mezzi a motore fuoristrada tipo circuito).

Per cui l'attuale classificazione come di tipo B non appare coerente :

Articolo 6
(CAVA DI TIPO A)
1. Tale regime si applica nei casi in cui le modalità, le forme di coltivazione e la sistemazione della cava risultino correttamente inseriti nel contesto paesistico ambientale, per cui la situazione in atto, con riferimento alla definitiva sistemazione progettuale, è valutabile positivamente senza peraltro ammettere ulteriori ampliamenti dell'attività di coltivazione già autorizzata.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente immutate le forme di coltivazione e di sistemazione previste.
3. Sono pertanto consentiti esclusivamente quegli interventi compatibili con l'autorizzazione già rilasciata o che comportino modifiche esclusivamente volte al miglioramento qualitativo, anche tramite l'introduzione di nuove tecnologie di coltivazione e di sistemazione ambientale, senza determinare incrementi quantitativi.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Presenza di reticoli idrografici iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed altri reticoli collegati.

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'

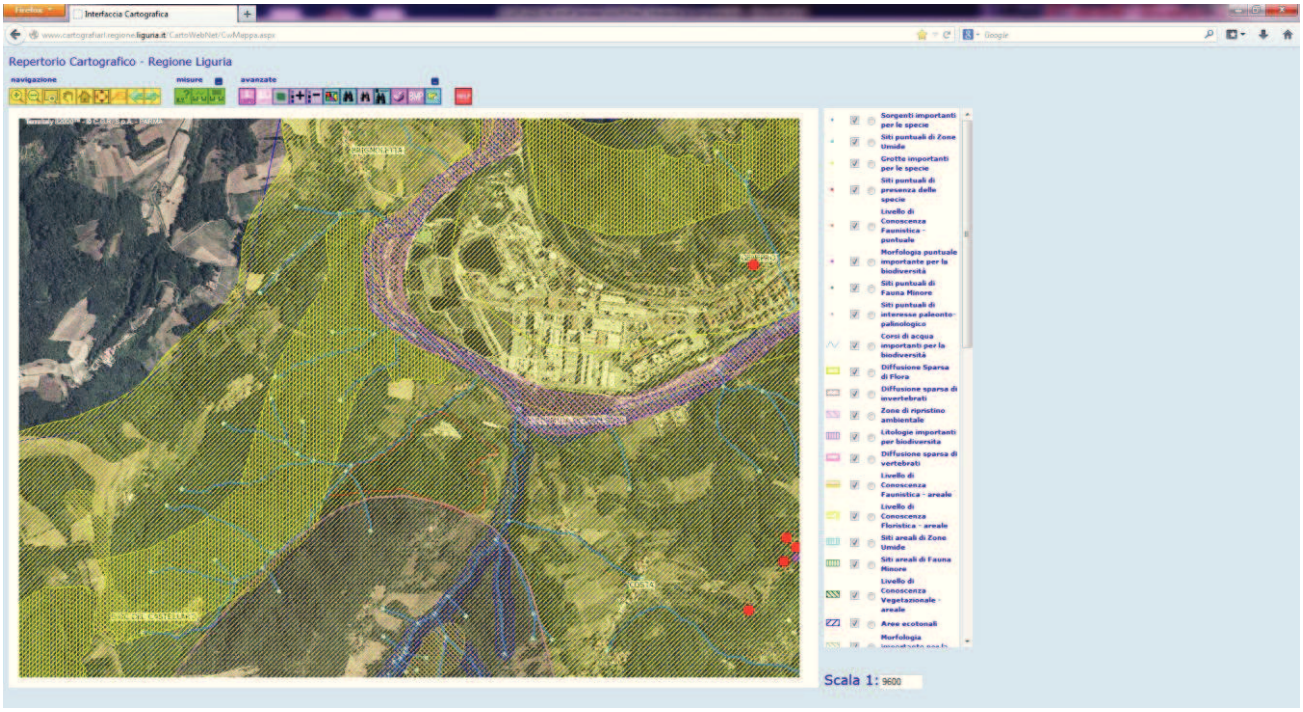
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3".**

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che

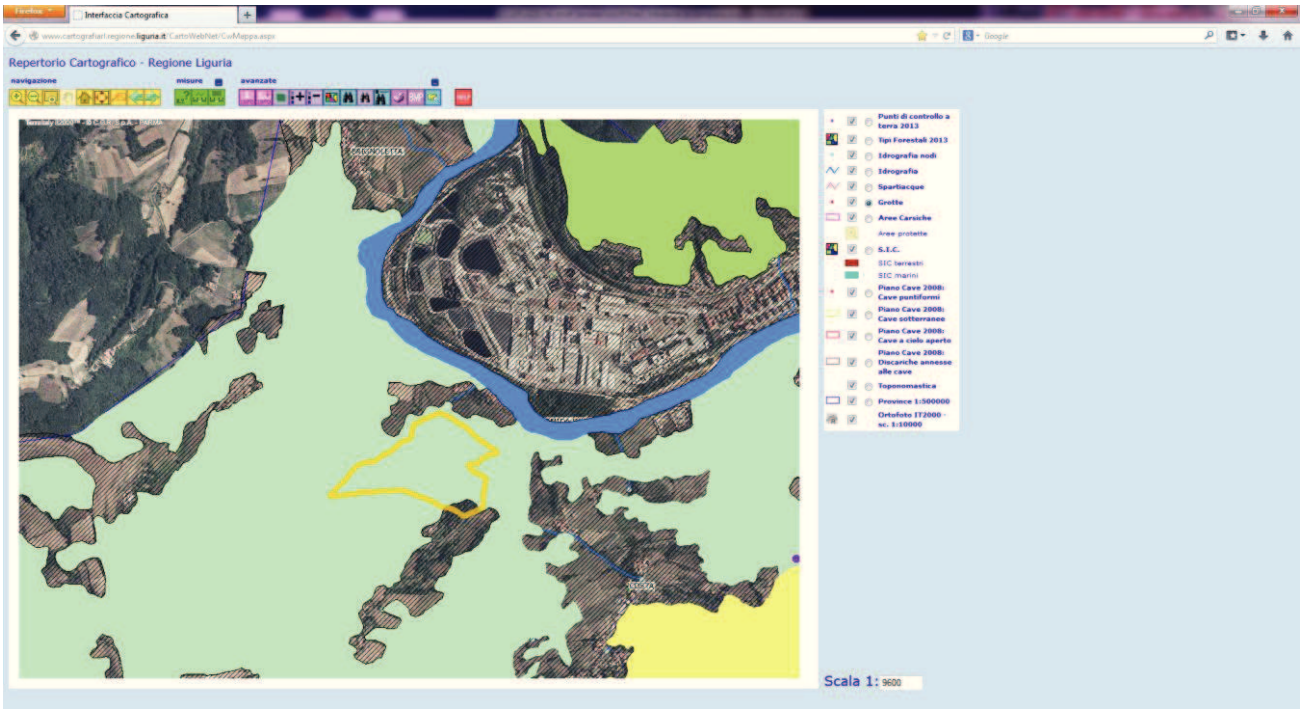
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.

Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di**

<u>connessione</u> ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

TIPI FORESTALI
Si noti come l'area presenti i caratteri di piena naturalità boschiva con presenza di habitat di CASTAGNETO ACIDOFILO

<u>Considerata la situazione attuale non riconducibile ad attività di cava, si chiede la cancellazione</u>

CAVA VIGNALI COMUNE DI CENGIO SV 18

Nel precedente RP oggetto di VAS si legge:
Per quanto concerne l'estrazione di sabbie e ghiaie risulta autorizzata la cava "VIGNALI" (18 SV), al momento sospesa.

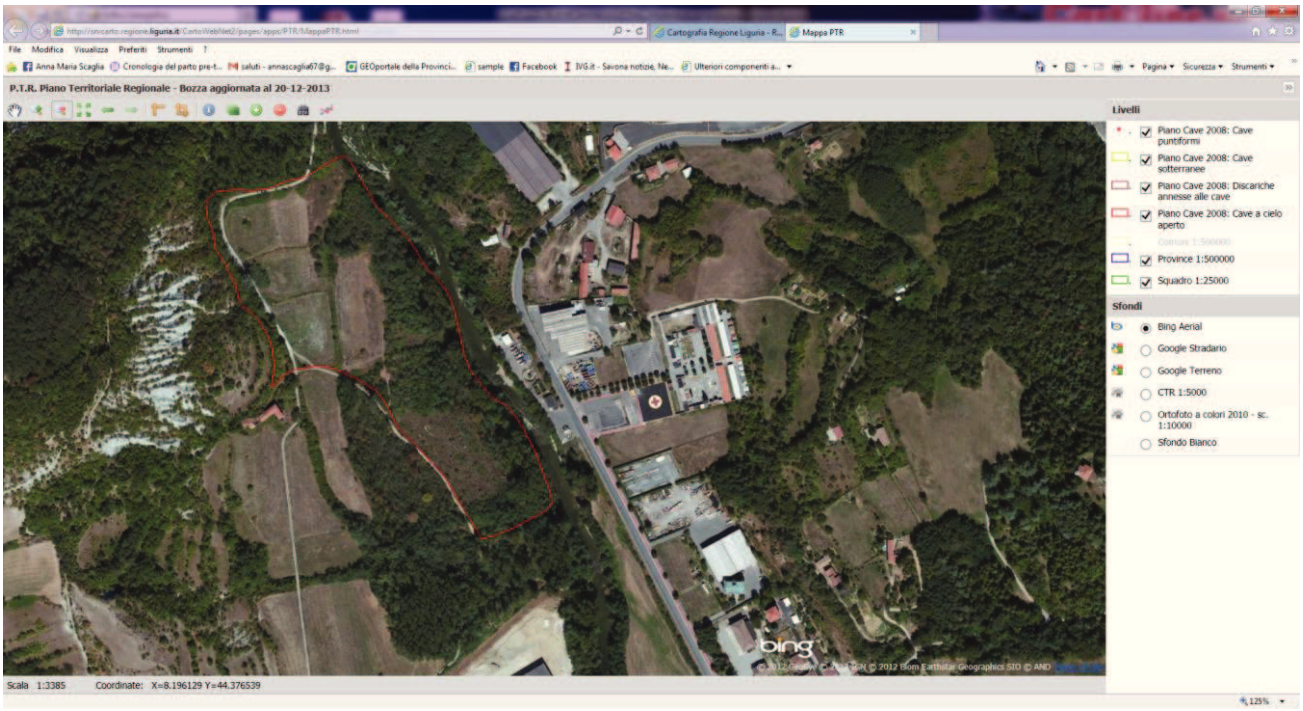
Nella relativa scheda si legge:

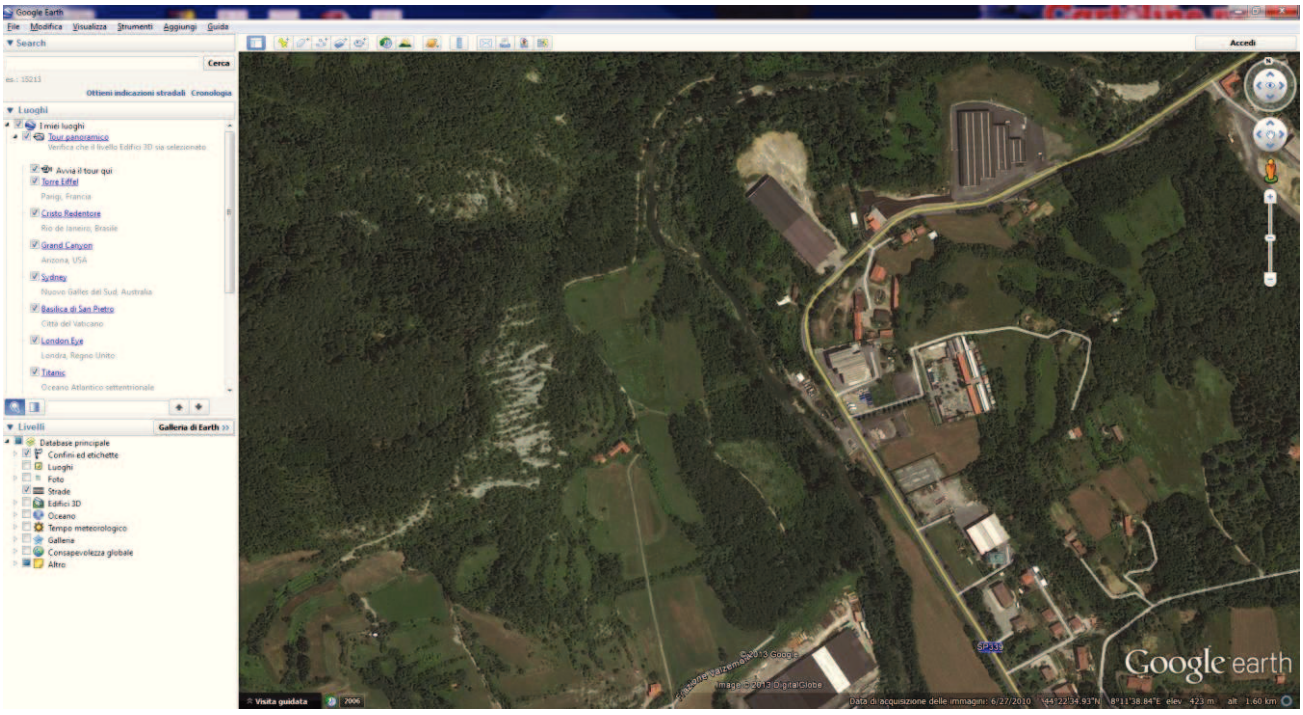
Identificativo	12930
Regime Normativo PTCP	Ca
Sigla	18 SV

Nome Cava	Vignali
Comune	CENGIO
Località	Molino di Cengio
Numero Foglio CTR 10000	228030
Numero Tavola 25000	22
Tipo Cava	cava di tipo B
Tipologia Materiale	Sabbia e ghiaia per usi edili e stradali
Sistema di Coltivazione	a cielo aperto
Modalità di Coltivazione	a fossa
Sistema di Abbattimento	meccanico
Viabilità di Collegamento	Si conferma la viabilita' esistente
Parametri Edilizi	Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Osservazioni

Attualmente l'area dove ricade il sito di coltivazione è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali);
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923

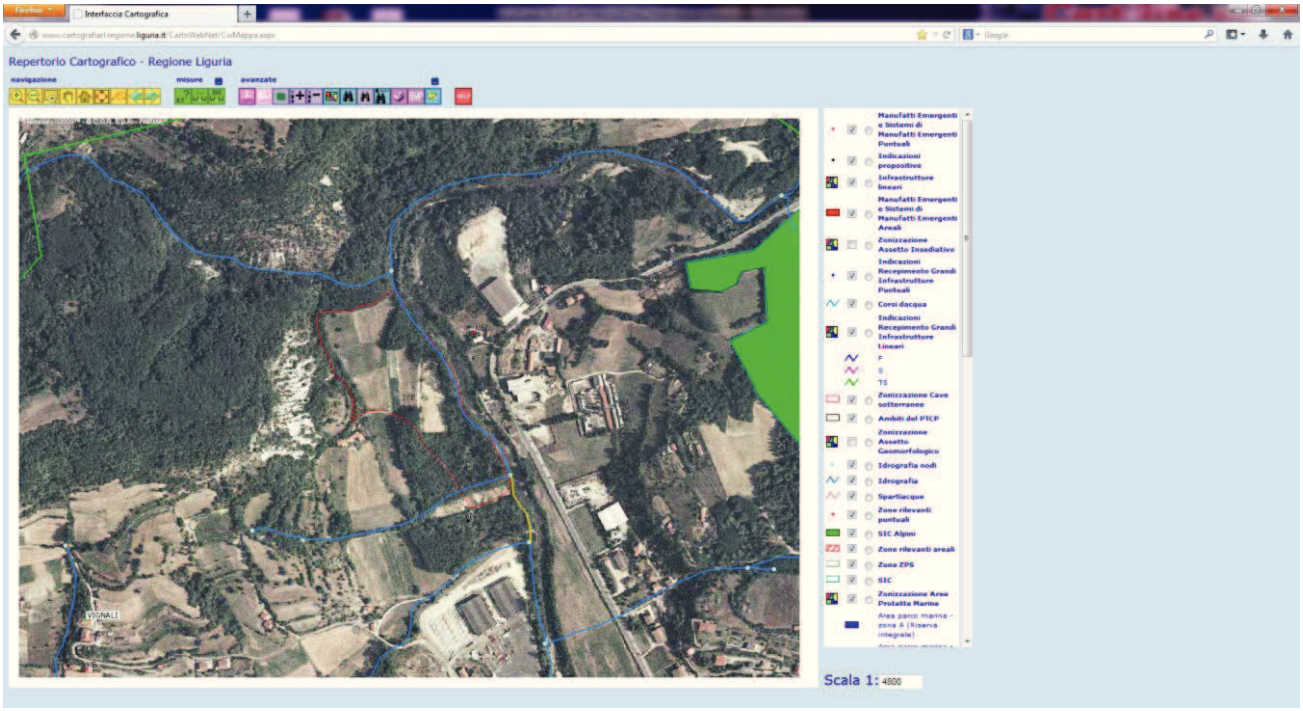




Esaminando le ortofoto si rileva che l'area non presenterebbe i caratteri di sito di coltivazione e/o estrazione così come previsto per i siti destinati ad attività di cava,

ma bensì ad un'area con presenza di appezzamenti coltivati e lembi di aree boscate adiacenti al FIUME BORMIDA DI MILLESIMO.

Per cui l'attuale classificazione come di tipo B non appare coerente :
Articolo 7
(CAVA DITIPO B)
1. Tale regime si applica nei casi in cui le modalità, le forme di coltivazione e di sistemazione della cava risultino correttamente inserite nel contesto ambientale e fisico morfologico e la coltivazione risulti peraltro suscettibile di ulteriori ampliamenti rispetto al progetto autorizzato.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'ampliamento dell'attività di cava con le modalità, le forme di coltivazione e di sistemazione finale del sito già autorizzate owero anche tramite l'introduzione di nuove modalità di coltivazione più avanzate.
3. Sono pertanto consentiti, sulla base di un nuovo progetto di coltivazione previa autorizzazione regionale, interventi di modificazione ed ampliamento dell'attività di cava purché nel rispetto degli obiettivi di cui al punto precedente.



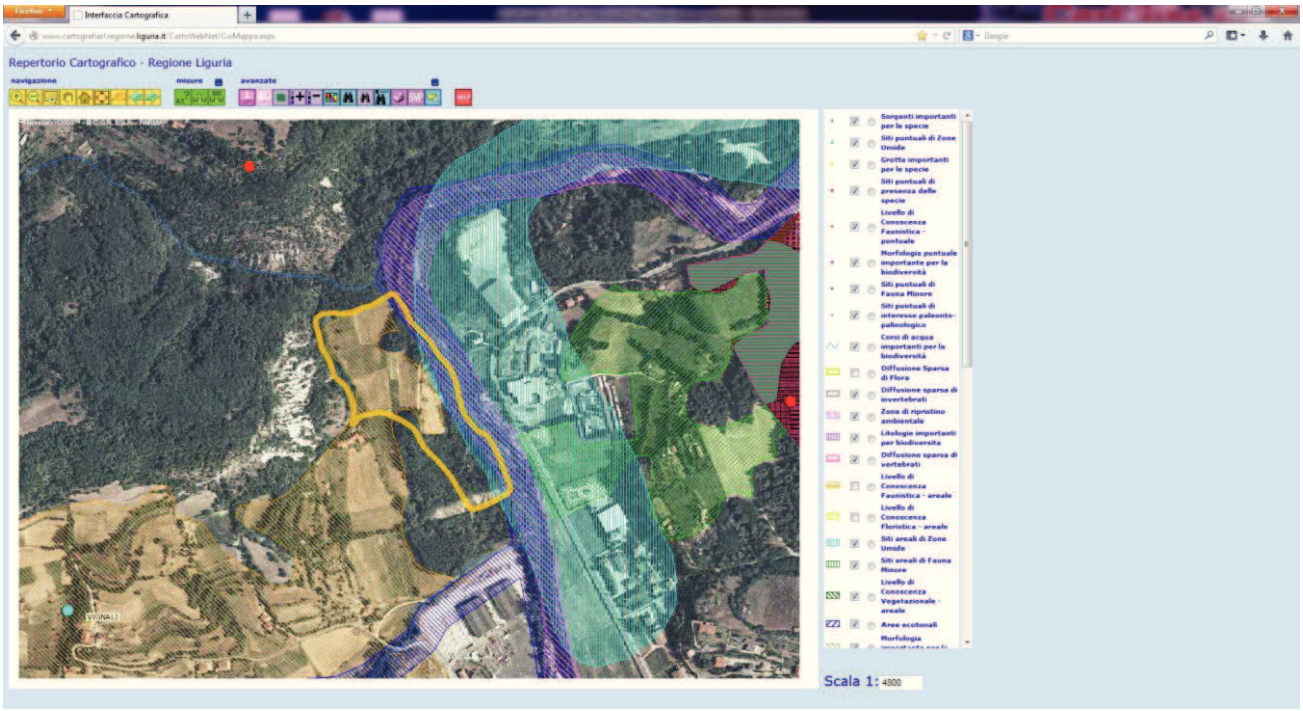
Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Presenza di reticoli idrografici iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed altri reticoli collegati;

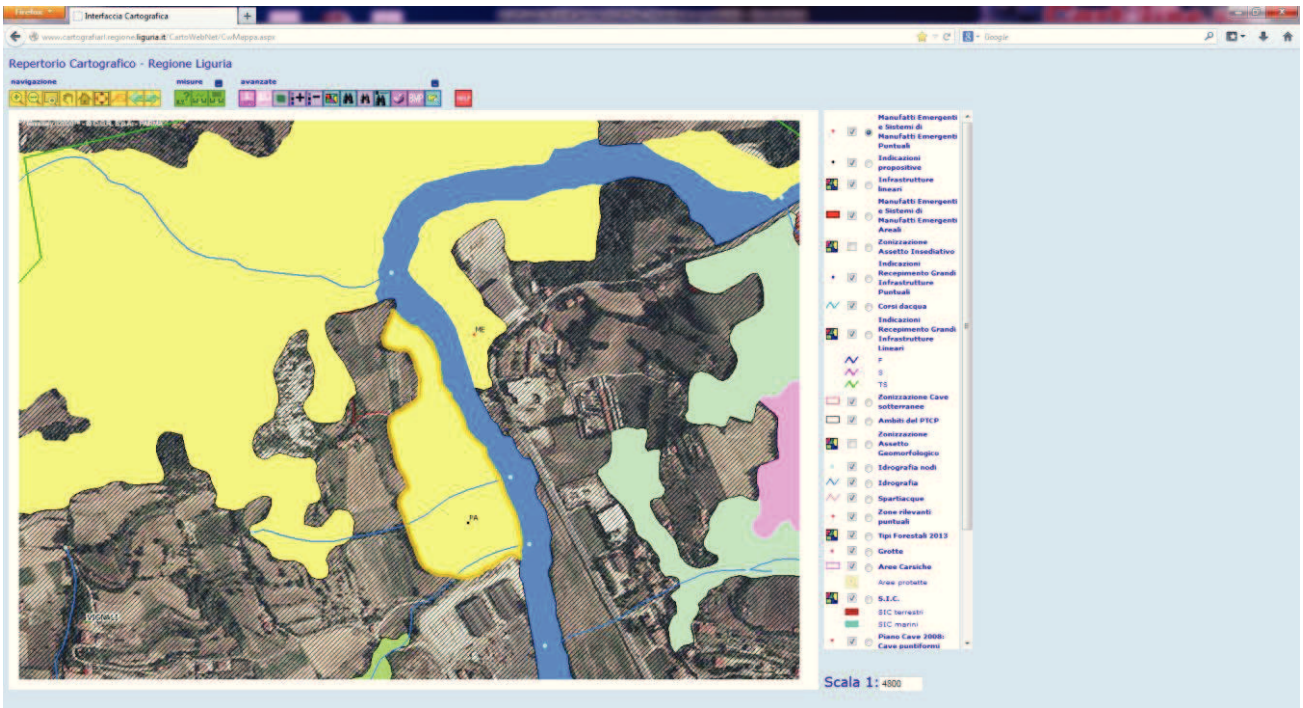
ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3".**

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

Conclusioni.
Anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

TIPI FORESTALI

Si noti come l'area presenti i caratteri di piena naturalità agricolo-boschiva con presenza di habitat QUERCETO ACIDOFILO DI ROVERELLA A ERICA ARBOREA e PIOPPETO RIPARIO.

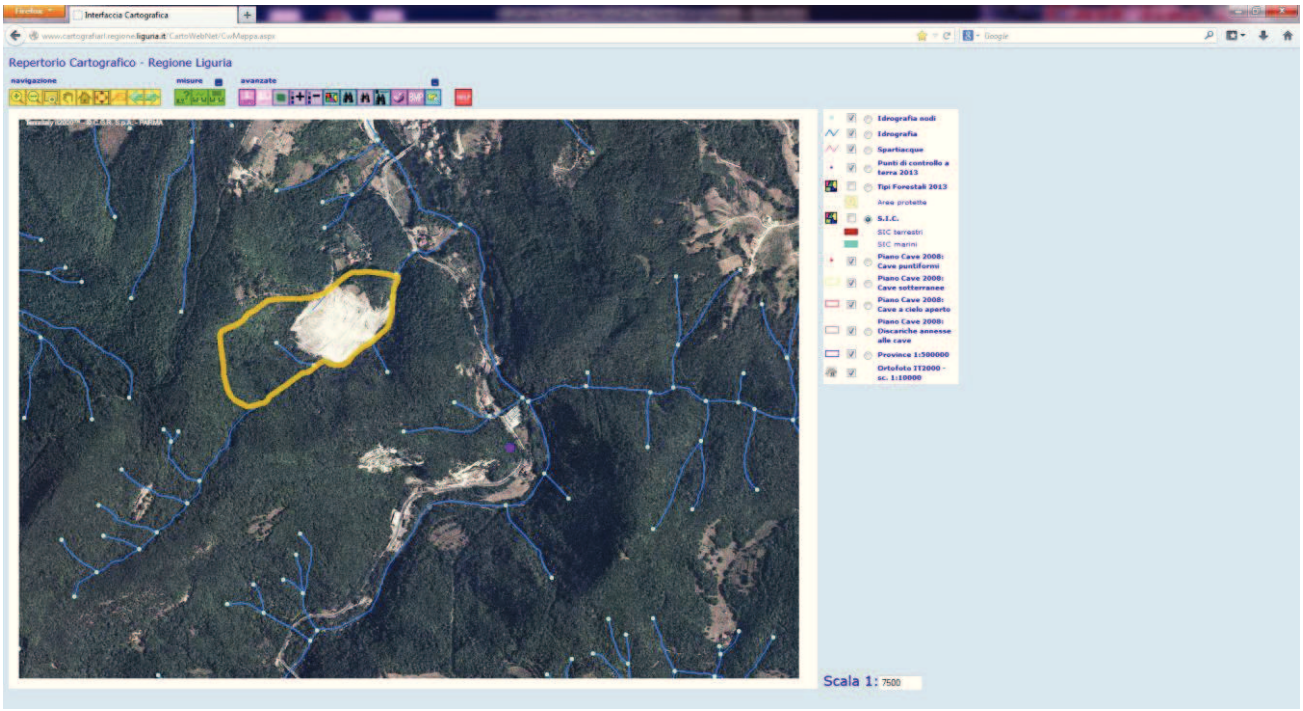
Considerata la situazione attuale non riconducibile ad attività di cava, si chiede la cancellazione e l'obbligo di attuazione delle prescrizioni imposte nella relativa scheda alla voce disposizioni particolari

Si condivide la previsione di sistemazione finale del sito dove potra' prevedere la costituzione di uno specchio d'acqua, data la superficialita' della falda, da destinare a zona umida per uccelli migratori, attivita' di bird-waching ed eventuale prelievo idrico da elicotteri provvisti di vascone in caso di incendi

CAVA BINE' COMUNE DI MILLESIMO SV 24

Osservazioni

Attualmente l'area dove ricade il sito di coltivazione è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali);
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Presenza di reticoli idrografici iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed altri reticoli collegati;

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua:

Assetto geomorfologico:

- regime CA disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

Assetto insediativo:

- in regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

L'art. 14 delle norme di attuazione del PTCP rileva che ..” Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal reticolo idrografico, dalle aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali…”

- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.

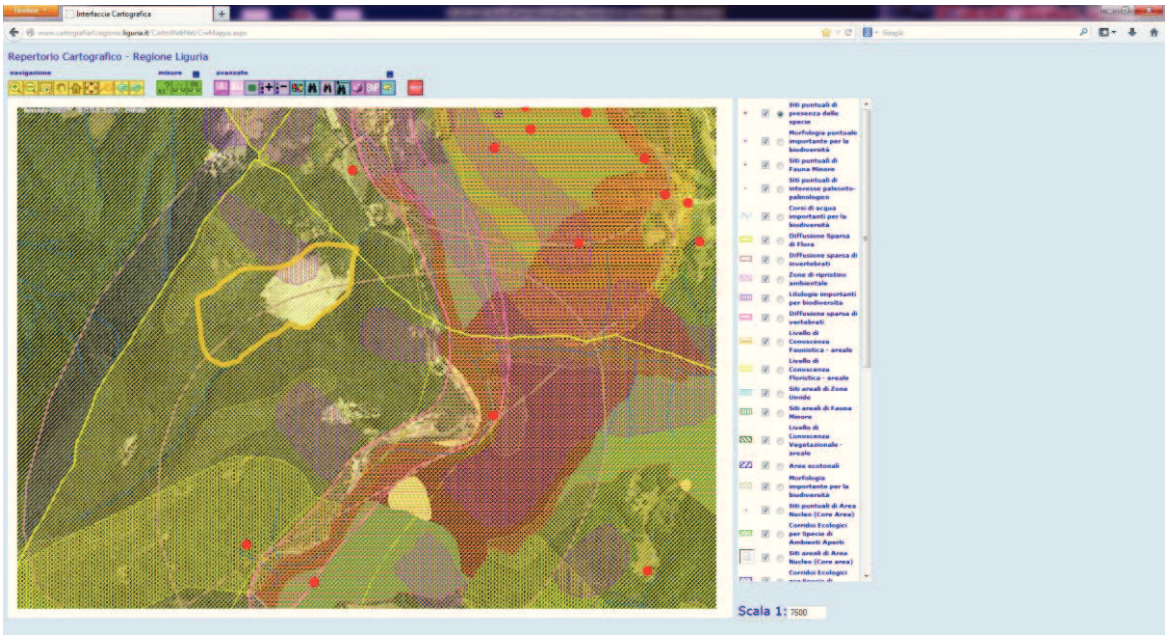
Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'

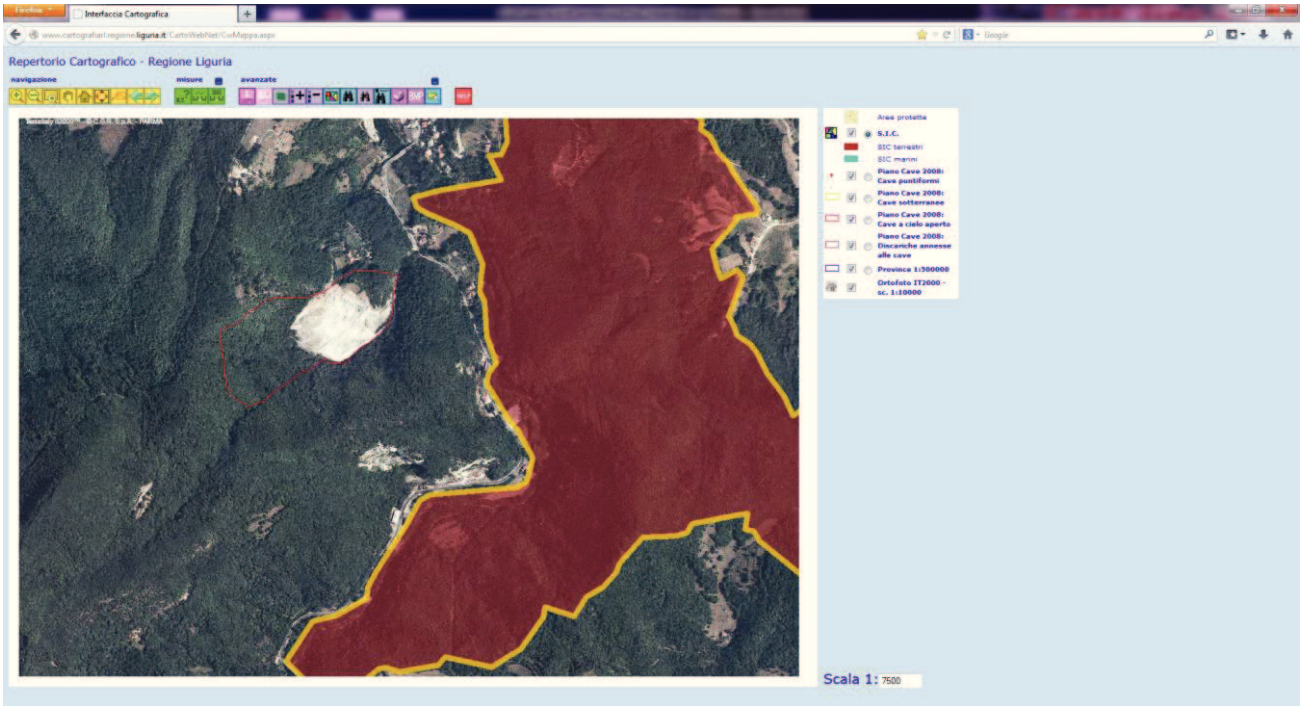
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3".**

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

Conclusioni.
Anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.



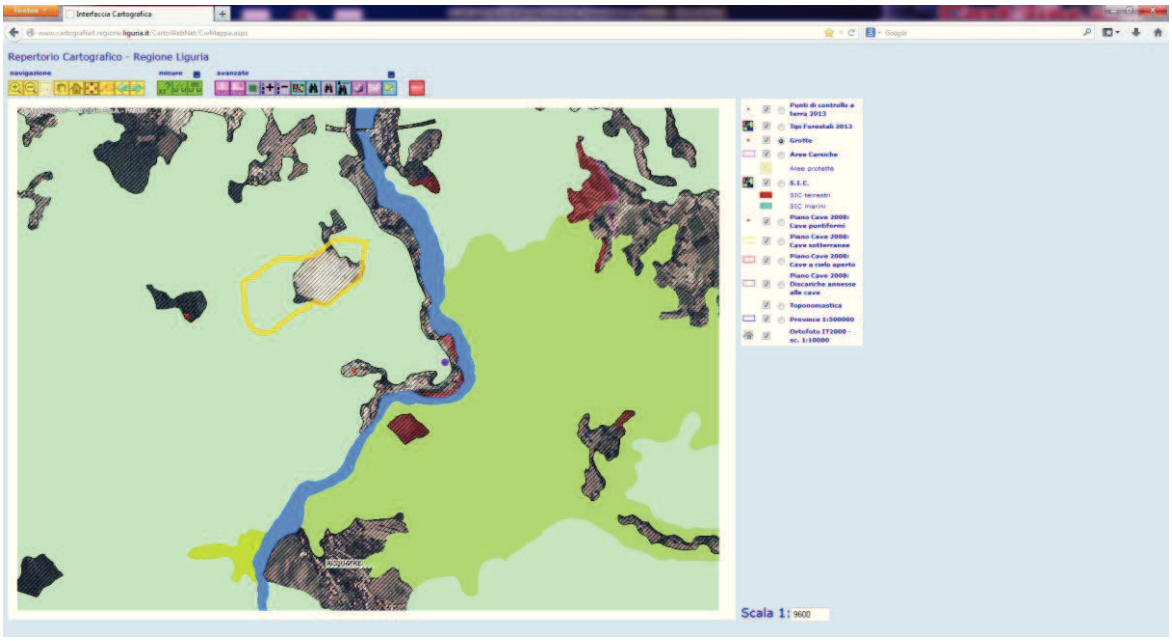
Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it



Identificativo INSPIRE	IT.RLIG.SIC-IT1322217
Codice Sito	IT1322217

Denominazione Sito BRIC TANA - BRIC MONGARDA

Data Provvedimento Istitutivo Sito 22/12/2003



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

TIPI FORESTALI

Si noti come l'area non ancora oggetto di coltivazione presenti i caratteri di piena naturalità dell'habitat CASTAGNETO

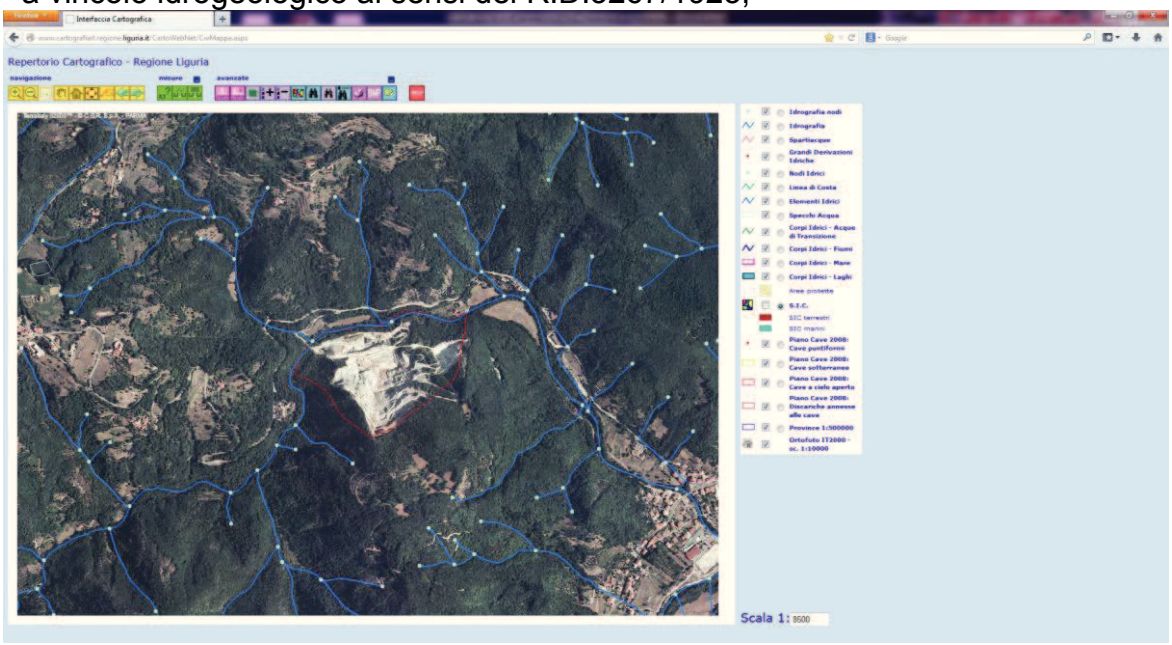
Impatto difficilmente mitigabile in previsione di intervento nelle aree naturali non ancora oggetto di coltivazione.

Considerati i vincoli presenti, si chiede la riperimetrazione dell'areale di cava ai soli fronti di coltivazione ancora attivi, salvaguardando le aree naturali presenti all'interno del perimetro non ancora oggetto di estrazione.

CAVA VERIUSA COMUNE DI PALLARE SV 27

Osservazioni

Attualmente l'area dove ricade il sito di coltivazione è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Presenza di reticoli idrografici iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed altri reticoli collegati;

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua:

Assetto geomorfologico:

- regime CA disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

Assetto insediativo:

- In piccola parte regime IS-MA ed buona parte in regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

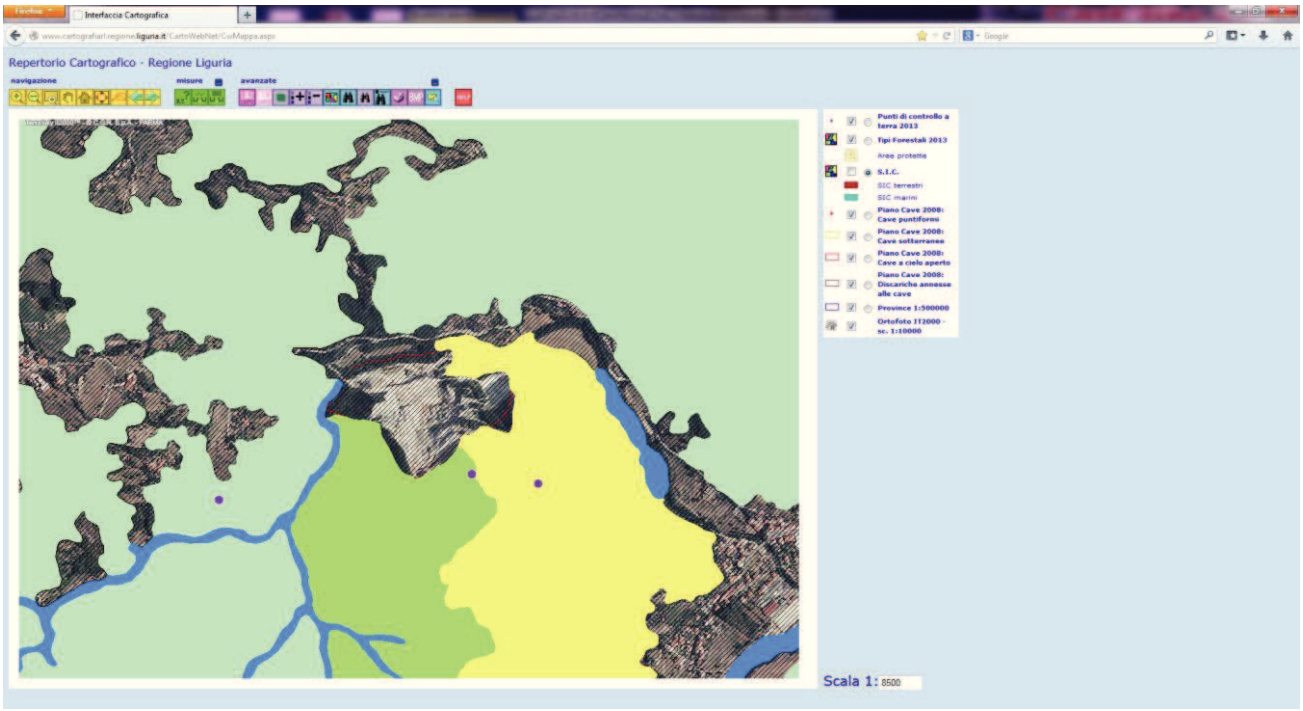
L'art. 14 delle norme di attuazione del PTCP rileva che ..'' Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal reticolo idrografico, dalle

aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali…"

- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.
  Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

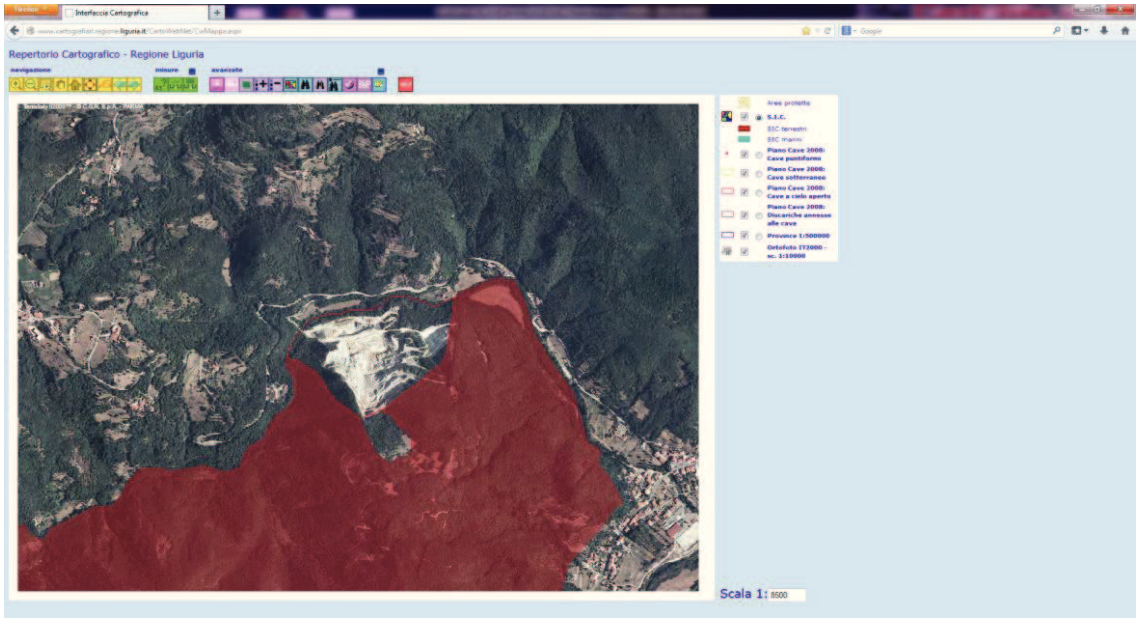
ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**

presenza di numerosi elementi e siti puntuali di specie.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

TIPI FORESTALI DELLA LIGURIA



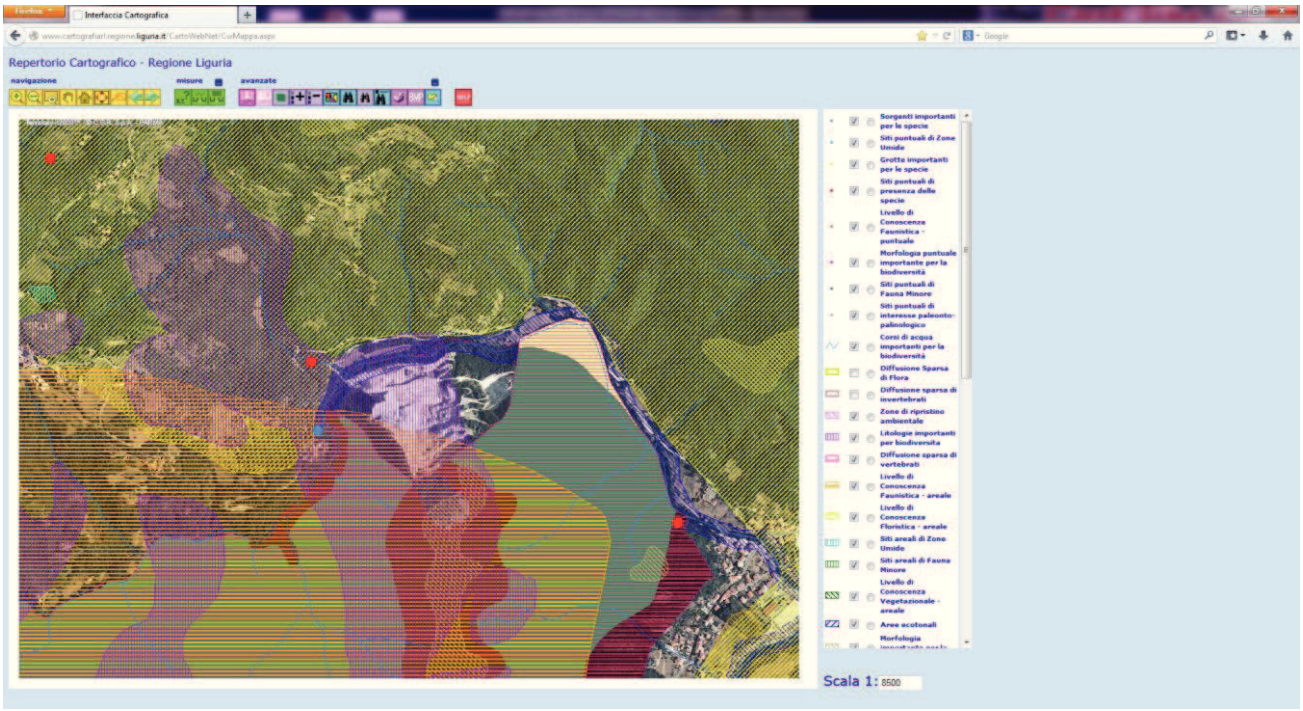
Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Parte dell'area è contornata dalla presenza del S.I.C.

Identificativo INSPIRE IT.RLIG.SIC-IT1322216
Codice Sito IT1322216
Denominazione Sito RONCO DI MAGLIO

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

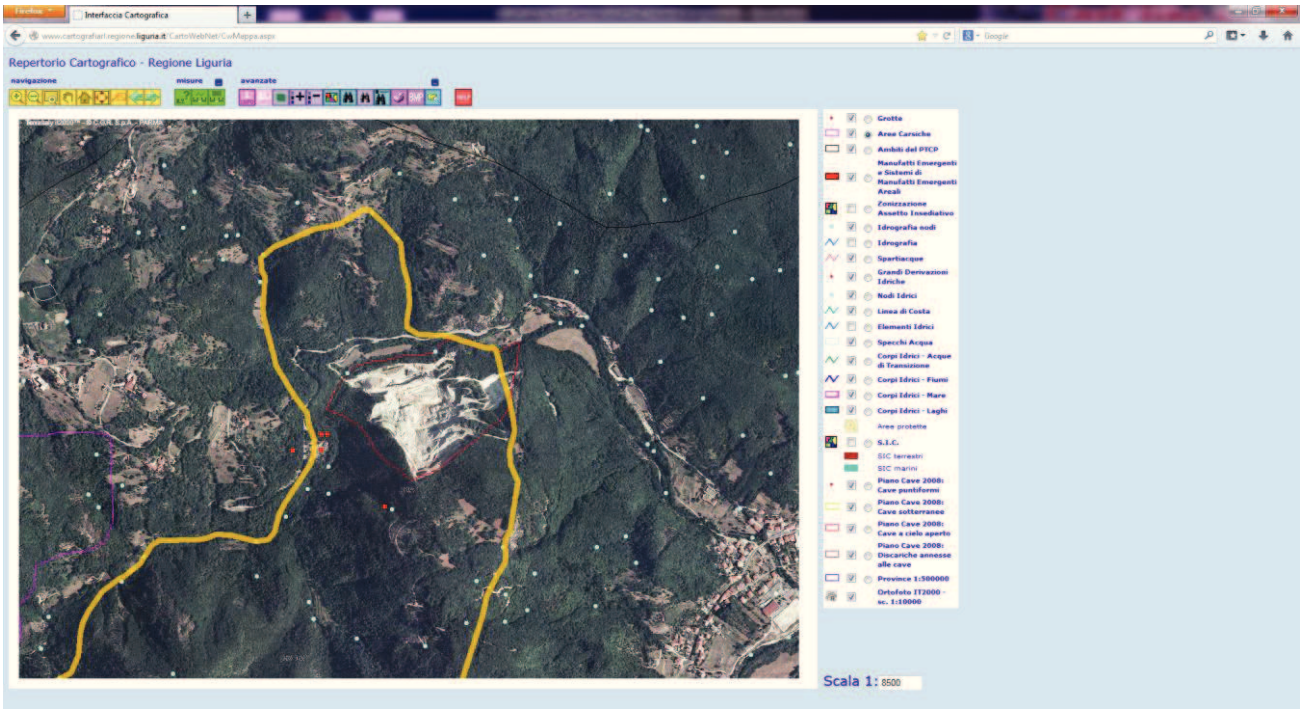
Conclusioni.
Anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Elementi della Rete Natura 2000
è evidente che anche all'interno degli areali dei perimetri cava sopra indicati in parte vi ricadino.

- **Ricadono totalmente all'interno di un'area carsica (SV16) Pallare con presenza di GROTTE, tutelati ai sensi della L.R. 39/2009, dove si evince che i principali motivi di interesse sono quelli di tipo idrogeologico, paesaggistico, paleontologico, storico, speleologico.**



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Si rammenta che l'art. 6 della vigente L.R. 39/2009 prevede che

Comma 4) Nelle aree carsiche come definite dall'articolo 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2, ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite …, non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

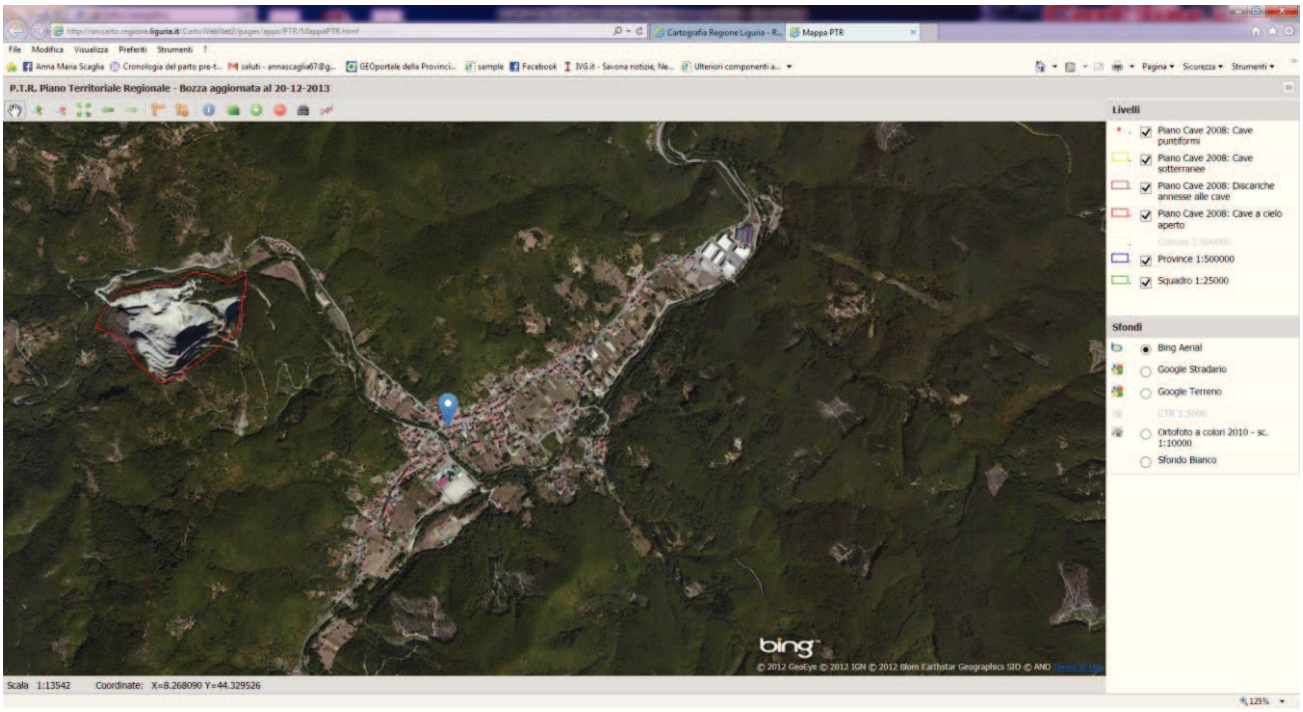
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

Conclusioni.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Areale attualmente in coltivazione (ortofoto 2012). <u>Forte impatto difficilmente mitigabile.</u>

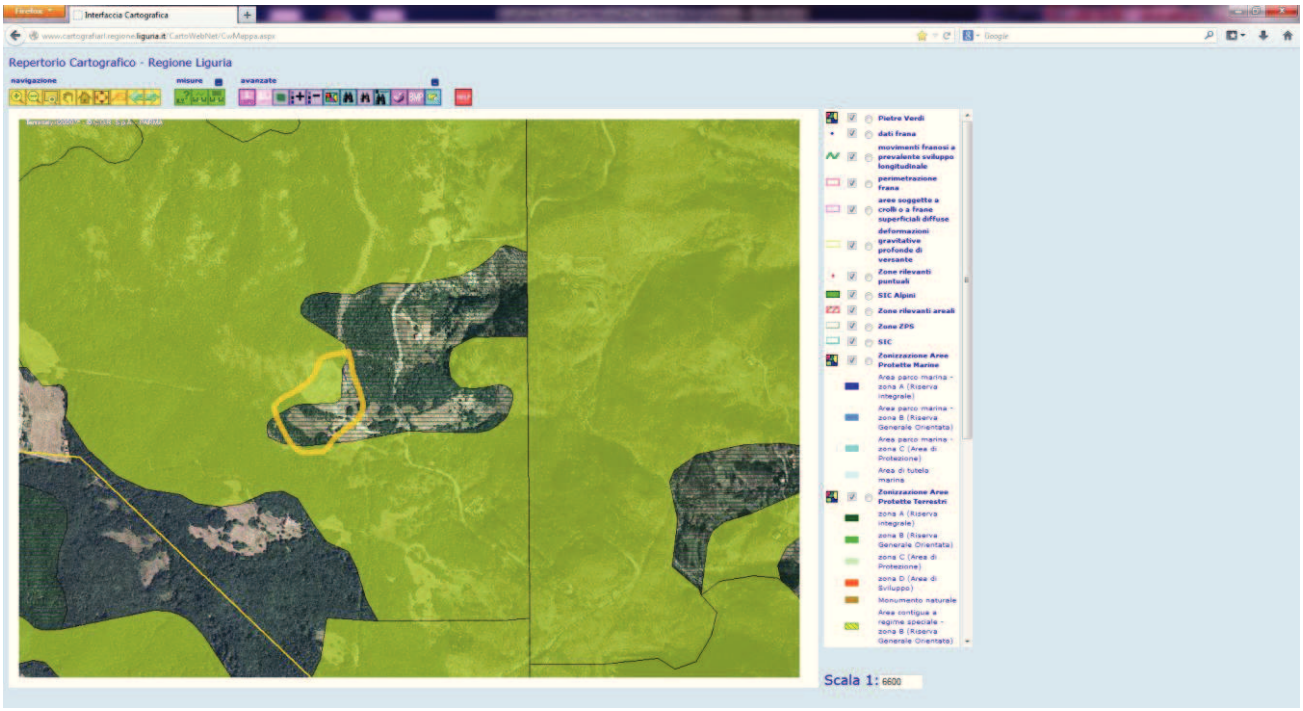
Il sito in attuale coltivazione presenta un notevole impatto sulle componenti naturali e dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Considerati i numerosi vincoli presenti e le varie criticità, visto che oramai la quasi totalità del sito è stato oggetto di pesanti estrazioni, a tutela della residue parti di territorio ancora integri, si chiede la riperimetrazione dell'areale di cava alla sola sistemazione ambientale dei fronti oggetto di estrazione, mantenendo le residue aree naturali presenti all'interno del perimetro non ancora oggetto di estrazione.

CAVA FOSSA DI LAVAGNIN SV28 COMUNE DI PONTINVREA

Nella relativa scheda si legge:

Identificativo	13096
Regime Normativo PTCP	Ca
Sigla	28 SV
Nome Cava	Fossa di Lavagnin
Comune	PONTINVREA
Località	Fossa di Lavagnin
Numero Foglio CTR 10000	212130
Numero Tavola 25000	13
Tipo Cava	cava di tipo A
Tipologia Materiale	Serpentino utilizzato per riempimenti stradali
Sistema di Coltivazione	a cielo aperto
Modalità di Coltivazione	a gradoni
Sistema di Abbattimento	meccanico
Viabilità di Collegamento	Si conferma la viabilita' esistente
	Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio
Parametri Edilizi	



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Notevole presenza di concentrazioni amiantifere

Identificativo	69
Litologia	OFIOLITI DEL MONTE BEIGUA

Osservazioni.

A fronte delle problematiche di tipo ambientale in corso, come ben evidenziato dagli articoli di stampa apparsi negli ultimi anni dovuti a lavori di sistemazione e ripristino, si chiede la CANCELLAZIONE dal PTRAC dell'areale di cava.

CAVA FORNACE SV29 COMUNE DI PONTINVREA

Nella relativa scheda si legge:

Identificativo	13097
Regime Normativo PTCP	Ca
Sigla	29 SV
Nome Cava	Polo di Calcare
Comune	PONTINVREA
Località	La Fornace
Numero Foglio CTR 10000	212140
Numero Tavola 25000	13
Tipo Cava	nuova localizzazione
Tipologia Materiale	Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie, ghiaie e pietrischi
Sistema di Coltivazione	a cielo aperto
Modalità di Coltivazione	a gradoni
Sistema di Abbattimento	con esplosivo e meccanico
Viabilità di Collegamento	La viabilita' di collegamento dovra' essere realizzata utilizzando le piste esistenti
Parametri Edilizi	Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio
Disposizioni Particolari	Il piano di coltivazione dovra' darsi carico di approfondite analisi puntuali tese a contenere l'intervento estrattivo esclusivamente all'interno delle formazioni calcaree; dovra' inoltre salvaguardare le sorgenti esistenti a monte, con particolare riferimento a quelle utilizzate. Non e' ammissibile la realizzazione di nuove strade, ferma restando la possibilita' di interventi di manutenzioneordinaria e straordinaria della viabilita' esistente. E' da vietarsi altresi' la realizzazione di fabbricati di servizio e di impianti per la produzione

	ed il lavaggio degli inerti. Il progetto di coltivazione dovra' essere redatto in modo da minimizzare l'impatto dell'impianto di cava dalle visuali prevalenti, con particolare riguardo alla "Alta Via" dei monti liguri; al manufatto emergente (MEdel P.T.C.P.) costituito dal Forte Bruciato
Atto/Data Approvazione	TAR n. 587 del 05/04/2009

Mentre nel Rapporto Preliminare della precedente VAS si legge:

COMUNE DI PONTINVREA
ISTANZE VARIANTI
Richiedente:
Comune di Pontinvrea D.C.C. n. 27 del 19.07.2004 pervenuta in data 20.1.2005
Oggetto:
cancellazione dal Piano Cave della scheda di progetto 29 SV "Polo di calcare"
Motivazioni
• L'apertura della cava comporterebbe danni irreparabili al reticolo carsico idropotabile nella zona;
• Alcuni studi hanno segnalato la possibile presenza nell'area di serpentiniti in cui il crisotilo fibroso è abbondante o prevalente;
• Problemi connessi al sistema infrastrutturale;
• Ricadute negative sul turismo alberghiero e quello delle seconde case.
A sostegno dell'istanza del Comune di Pontinvrea si sono espresse le Amministrazioni comunali dei Comuni di: Mioglia, Urbe, Giusvalla, Sassello, nonché l'amministrazione provinciale di Savona.
Il Consiglio regionale, in data 15 novembre 2005, ha approvato all'unanimità la mozione n. 28 con la quale impegna il Presidente e la Giunta regionale a stralciare dal Piano Cave la previsione della cava in loc. Fornace nel Comune di Pontinvrea, di cui alla scheda di progetto n. 45.
PARERE COMITATO VOTO n. 42** del 3 **maggio 2006
Si richiama il parere interlocutorio espresso dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13 comma 6 della l.r. n. 38/98 (DGR n. 1710 del 23.12.2005), con il quale sono stati ritenuti necessari degli approffondimenti conoscitivi, finalizzati alla valutazione della compatibilità ambientale dell'attività estrattiva nell'ambito in oggetto.
La competente Commissione consiliare nella seduta del 25.02.2008 ha ritenuto di apportare ulteriori modifiche. tra le quali l'eliminazione della scheda di progetto della cava "FORNACE".
DETERMINAZIONI ASSUNTE CON D.C.R. n.7 del 27 febbraio 2008
• Eliminazione scheda di progetto 29 SV "Polo di calcare" e contestuale modifica al P.T.C.P. livello locale, assetto geomorfologico, da Ca a MQ-B.

SENTENZA TAR LIGURIA n 587/2009

Annulla l'eliminazione della scheda di progetto 29 SV "Polo di calcare" e contestuale modifica al P.T.C.P. livello locale, assetto geomorfologico, da Ca a MQ-B che pertanto rimane inserita nel Piano.

VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE A TTIVITA' ESTRATTIVE RISPETTO AL 2008

Si evidenziano di seguito le modificazioni ad oggi intervenute nell'ambito rispetto al quadro descrittivo iniziale:

• è cessata la coltivazione della cava denominata "Fossa di Lavagnin" (28SV) che ha iniziato la fase di ricomposizione, peraltro al momento sospesa per motivi ambientali;

• si procederà ad attivare una nuova procedura di cancellazione del polo di calcare in comune di Pontinvrea (29SV), ribadendo le motivazioni a suo tempo esposte e sanando il vizio procedurale evidenziato dal TAR Liguria.

Ribadendo le criticità suesposte , allora ben evidenziate anche dalle associazioni ambientaliste tra cui il WWF, si chiede che nel procedimento di V.A.S. venga proposto un parere negativo con richiesta di cancellazione dal PTRAC.

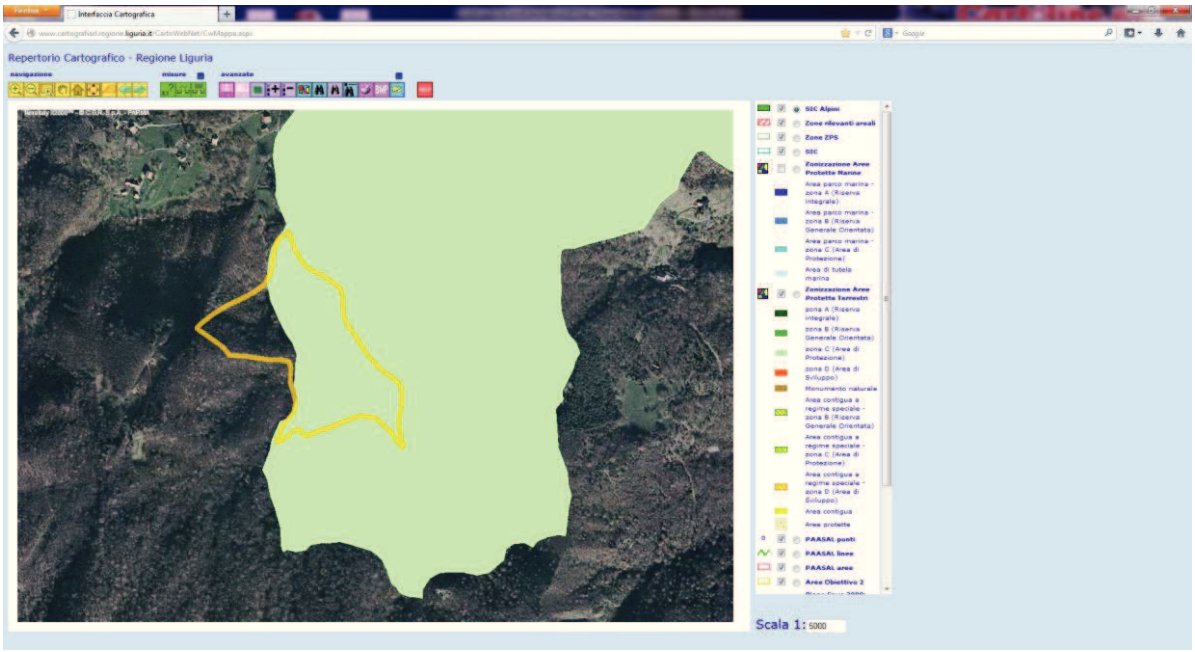
Di seguito alcune delle criticità rilevate che portano a parere dello scrivente ad un impatto negativo assolutamente non mitigabile

Premesso che

- Il polo di calcare sito in Comune di Pontinvrea loc. Fornace, veniva individuato dal Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (delib. Consigli regionale n.16 del 29/02/2000);
- la scrivente associazione veniva a conoscenza della presentazione del progetto definitivo di coltivazione della cava all'ufficio di Valutazione di Impatto Ambientale.

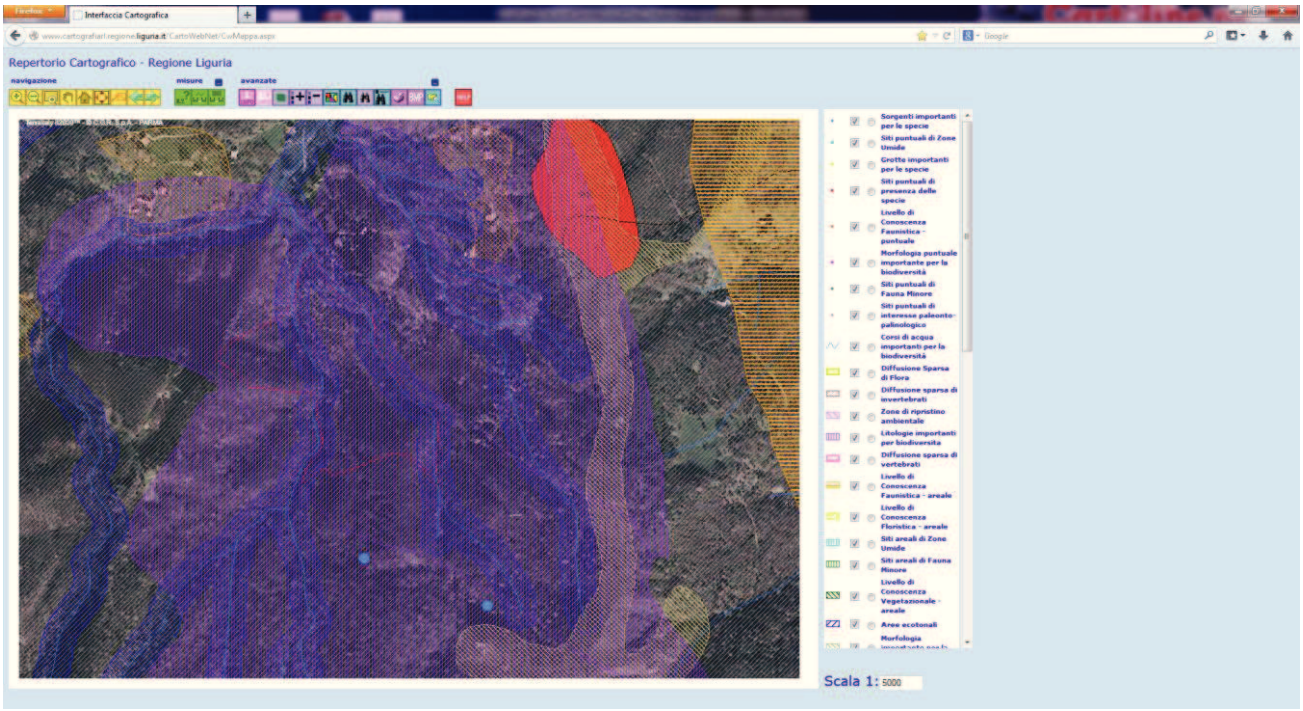
Considerato che

- L'area dove dovrebbe sorgere la cava è sita in un territorio ancora integro ed incontaminato ad elevato valore paesaggistico-ambientale, inserito all'interno di un'area con presenza di carsismo e tale da essere compreso nell'area protetta provinciale di "Giovo Ligure" (Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali approvato dal Consiglio Provinciale di Savona con delibera n.5 del 27/02/03).



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it
Area Protetta di Interesse Provinciale Giovo Ligure

Le finalità perseguite dell'area protetta provinciale indirizzate ad una tutela e valorizzazione delle risorse naturali,ambientali, paesaggistiche e storico-culturali; non possono quindi essere minacciate da interventi impattanti e dannosi per l'ambiente e la salute pubblica quali un'attività estrattiva a cielo aperto; l'area è altresì vincolata ai sensi del Dlgs 42/04 in quanto boscata e dal vincolo idrogeologico ai sensi della Legge 3267/23.
- nelle vicinanze è presente un'oasi di protezione faunistica (Valico del Giovo), ricca di fauna migratoria. Sono altresì presenti specie di avifauna elencate e tutelate dalle direttive comunitarie. Nel sito sono altresì presenti numerose specie di anfibi e rettili tutelati ai sensi della L.R. 28/09.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Elementi di biodiversità.
Tenendo conto che
- il sito è caratterizzato dalla presenza di un valico importante che collega il bacino padano a quello tirrenico attraverso lo spartiacque appenninico. Esso è ricco di corsi d'acqua e sorgenti e insiste su substrati diversi tali da permettere il ristagno e la formazione di piccole zone umide;
- nella zona dove si vuole realizzare la nuova cava, i calcari appaiono raramente e sono ricoperti da rocce di altra natura (metagabbri). Sarebbero pertanto necessari pesanti sbancamenti prima di raggiungere la materia calcarea;
- tali interventi comporterebbero danni irreparabili inquinando il reticolo carsico idropotabile ad essa collegato, se non addirittura la scomparsa di sorgenti presenti nell'area che talaltro alimentano le falde idriche che servono gli impianti dell'acquedotto (come dimostrato anche da documenti presentati dall'Amministrazione comunale di Pontinvrea). Inoltre il vicino Bric Prepanda è una zona di assorbimento carsico caratterizzata da diverse grandi doline, morfologie carsiche di grande interesse naturalistico e idrogeologico;
- Uno Studio Geologico Regionale redatto dall'Università di Genova su commissione della Regione Liguria localizza il sito cava nel settore "A": ad altissimo rischio amianto; nonostante ciò la cava sia stata per anni addietro oggetto di aspre polemiche che non l'hanno esclusa dall'essere inserita nel Piano regionale delle Cave;

- l'elevata biodiversità faunistica e vegetale presente nell'area, ha permesso che la zona fosse compresa **nei Siti definiti di Importanza Regionale (S.I.R.).** Gli Habitat naturali presenti nell'area del Giovo sono elencati nell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE segnalati come siti di importanza comunitaria proposti per la Liguria;
- basti pensare anche alle problematiche legate all'impatto visivo che l'attività estrattiva configurerebbe nei confronti del percorso dell'Alta Via dei Monti Liguri, itinerario di notevole valore escursionistico, paesaggistico e naturalistico (tutelato dalla Regione Liguria con specifica Legge regionale) che percorre in prossimità della zona;
- il 4 Dicembre 2001 è stato sottoscritto dalla Provincia di Savona con i Sindaci dei Comuni interessati (tra questi Pontinvrea e Sassello), l'Ente Parco del Beigua, i Presidenti degli Ambiti territoriali di Caccia e della Comunità Montana del Giovo; un Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del Sistema Ambientale del Giovo che evidenzia insieme ad altre aree, come la zona del Giovo per la sua rilevanza naturalistico-culturale è da considerarsi per le sue caratteristiche di pregio ambientale meritevole di salvaguardia e valorizzazione tale da legittimamente aspirare al riconoscimento a livello di Unione Europea, della qualità e sicurezza ambientale prevista da ISO 14001 e dal Sistema EMAS;
- gli Enti locali, in particolare Il Comune di Pontinvrea, la Comunità Montana del Giovo ed il Parco del Beigua, alcuni anni fa hanno richiesto l'esclusione dalla previsione di attività di cava nell'area oggetto motivando tale contrarietà al rischio per la salute pubblica ed allo sconvolgimento della circolazione idrica sotterranea che una eventuale attività estrattiva comporterebbero;
- in data 23/02/04 il Consiglio Comunale di Pontinvrea, votava all'unanimità un'istanza alla Regione per la cancellazione della cava de "La Fornace" dal piano regionale delle cave;
- Il consiglio Provinciale di Savona in data 18/12/2003 approvava all'unanimità una mozione sul *parere sfavorevole all'apertura della cava in oggetto ed alla sua coltivazione in considerazione:*

1 - *degli effetti devastanti che avrebbe su un'area incontaminata (i resti di una antica fornace a conduzione familiare infatti sono stati ampiamente riconquistati allo stato naturale dalla rigogliosa vegetazione) e di pregio paesistico-ambientale, tale da essere inserita nell'area protetta provinciale del Giovo Ligure;*

2 - *del pericolo di compromettere le risorse idriche, copiose nella zona;*

3 - *del fatto che la realizzazione della cava contrasta con gli obiettivi degli enti locali volti ad ottenere per la zona i riconoscimenti di qualità e sicurezza ambientale previste da ISO 14001 e EMAS e pertanto contrasta anche con le prospettive di sviluppo economico nel campo della ricettività e del turismo;*

4 - *del pericolo rappresentato da un'attività estrattiva che insiste su un'area segnalata ad altissimo rischio amianto per la presenza e la diffusione del minerale nel sottosuolo;*

5 - *del fatto che l'attività di cava per la quale si chiede l'autorizzazione appare avere scarso rilievo ai fini dello sviluppo economico e sociale dell'area, mentre per contro comporta un*

gran numero di effetti negativi, come sopra elencato;
***6 -** del fatto che la Provincia di Savona si era già espressa in passato contro ipotesi di cave in questa zona,*
- Il Consiglio regionale nella seduta del 15/11/2005 approvava all'unanimità, una mozione sullo stralcio dal "Piano Cave" della cava località Fornace - Comune di Pontinvrea;
Inoltre si ritiene osservare:
come gi accennato,l'affioramento calcareo, è un lembo di una coltre di ricoprimento sovrascorsa su altre rocce, è estremamente ridotto come dimensioni e come volume, tanto che, nella vecchia cartografia geologica dello Stato alla scala 1: 100.000, non era nemmeno evidenziato.
- in superficie è visibile solo in alcuni punti, soprattutto dove, a metà dell'800, si è sviluppata un'attività estrattiva poco più che artigianale, di cui resta un modestissimo sbancamento con le vestigia di un'antica fornace, che avrebbe un certo valore come archeologia industriale.
L'area, che, "a vista", è scarsamente valutabile, è ricoperta da innumerevoli massi di una roccia ofiolitica (metagabbri) completamente diversa dai calcari, e giace sicuramente su un substrato serpentinitico dove, sulla superficie di scorrimento si sono formati minerali asbestiformi, ossia, in parole povere, amianto.
Analizzando la situazione sotto l'aspetto morfologico di ritiene osservare che nell'area è presente quello che resta di un **"ghiacciaio di pietre"** ossia un fenomeno legato ai nevai dell'ultima glaciazione, un unicum della **Liguria di Ponente**; per ritrovare qualcosa di simile bisogna andare in Val d'Aveto o nella zona del Lago Santo del Modenese; è un fenomeno raro, di grande valore naturalistico e geologico, un **"oggetto geologico" da tutelare e salvaguardare.**

Esso costituisce tra l'altro un micorambiente di eccezionale variabilità e sono certo che, se già non è stato fatto, qualsiasi buon entomologo sarebbe in grado di scoprire molte specie endemiche o persino specie nuove attorno a questi massi, e non escluderei che anche sotto l'aspetto botanico si tratti di un sito poco studiato ma di grande importanza.
Alla luce di quanto esposto, l'impatto dell'intervento, si ripercuoterebbe anzitutto sull'aspetto generale dei luoghi di insediamento, distruggendone il valore paesaggistico e panoramico e facendone decadere le vocazioni turistiche. L'insieme delle opere realizzate e delle infrastrutture che le accompagnano realizzate in aree naturalisticamente significative, esercita un impatto pesantemente negativo su flora e fauna. L'opera richiede la realizzazione o adeguamento di strade (tra l'altro proporzionata all'accesso di mezzi di eccezionali dimensioni), di manufatti, di un enorme movimentazione ed escavazione di terreno. Si rompe tra l'altro la continuità degli ambienti naturali. Sono opere che vanno a perturbare gravemente gli equilibri degli ecosistemi e che possono comportare danni ad intere comunità animali e vegetali. Vista la localizzazione delle opere progettati risultano particolarmente a rischio associazioni vegetali considerate, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, prioritariamente meritevoli di tutela a livello europeo.

Tematismo PIETRE VERDI

Identificativo	3861
Litologia	METAGABBRI ROCCA GHINGHERINA
Comune	PONTINVREA
Provincia	SAVONA
Codice Squadro	212.3
Nome Squadro	Sassello
Legenda	A1

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwMappa.aspx

Impatto presunto sanitario dovuto alla vicinanza di unità abitative e lavorative.

.." la zona oggetto di intervento è soggetta in parte al regime normativo del mantenimento di aree non insediate ..... Ora, in particolar modo il regime ANI – MA e cioè il mantenimento di aree non insediate, esclude palesemente secondo la normativa del piano territoriale di coordinamento paesistico, un intervento come quello in questione....."..(**segnalazione sentenza TAR Liguria 531/06 - cave).**

In conclusione
quanto esposto e per le considerazioni di dettaglio sviluppate si chiede la **CANCELLAZIONE dal PTRAC.**

CAVA CROCE DI GRINO SV 30 COMUNE DI SASSELLO

Nella relativa scheda si legge:

Identificativo	10755
Regime Normativo PTCP	Ca
Sigla	30 SV
Nome Cava	Croce di Grino
Comune	SASSELLO

Località	Croce di Grino
Numero Foglio CTR 10000	212070
Numero Tavola 25000	6
Tipo Cava	cava di tipo B
Tipologia Materiale	Serpentino utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie, ghiaie e pietrischi
Sistema di Coltivazione	a cielo aperto
Modalità di Coltivazione	a gradoni
Sistema di Abbattimento	meccanico
Viabilità di Collegamento	Si conferma la viabilita' esistente
Parametri Edilizi	Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Nel Rapporto Preliminare della precedente VAS si legge:

Sono presenti due cave di modeste dimensioni, attualmente sospese: "FOSSA DI LAVAGNIN" (28 SV), in comune di Pontinvrea, e **"CROCE DI GRIN" (30 SV) in comune di Sassello, entrambe tese alla produzione di materiale ofiolitico** utilizzato prevalentemente per riempimenti e rilevati stradali.

Osservazioni

Attualmente l'area dove ricade il sito di coltivazione è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali);
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923

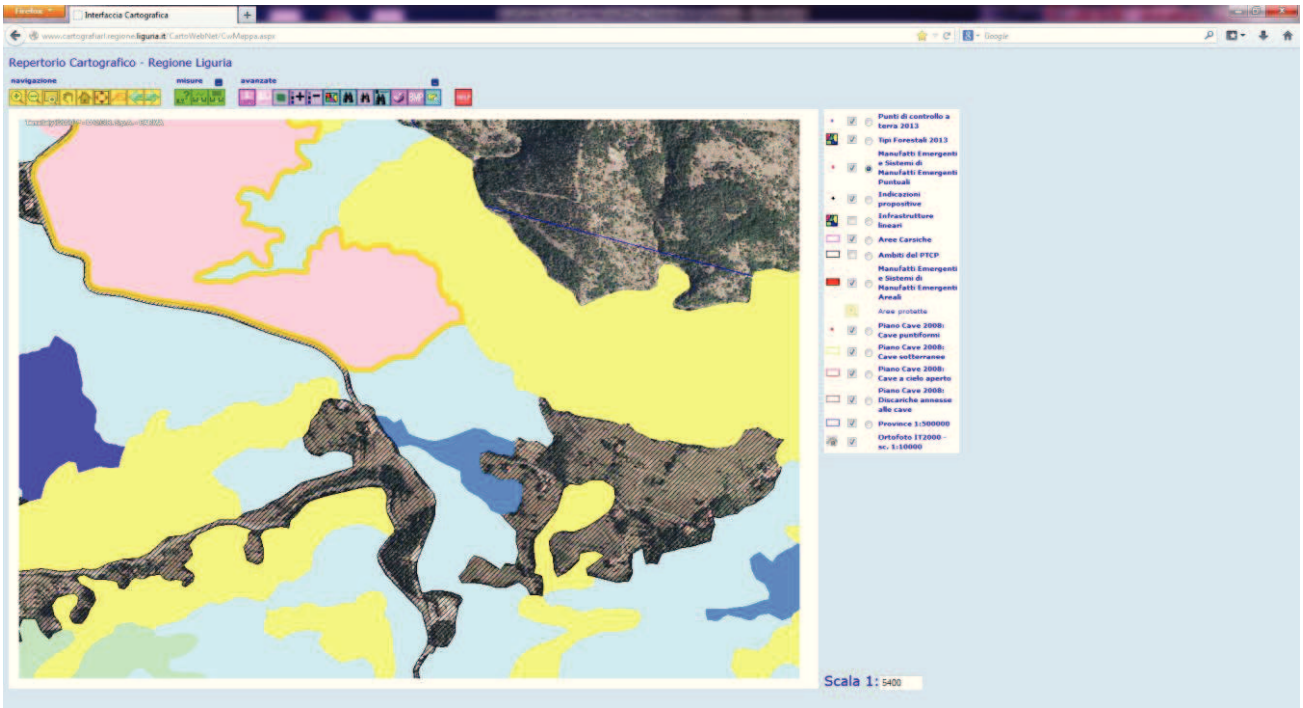
Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua:

Assetto geomorfologico:
- regime CA disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

Assetto insediativo:
- in regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

L'art. 14 delle norme di attuazione del PTCP rileva che ..” Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal reticolo idrografico, dalle aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali…”

- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.
  Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Tipi forestali habitat

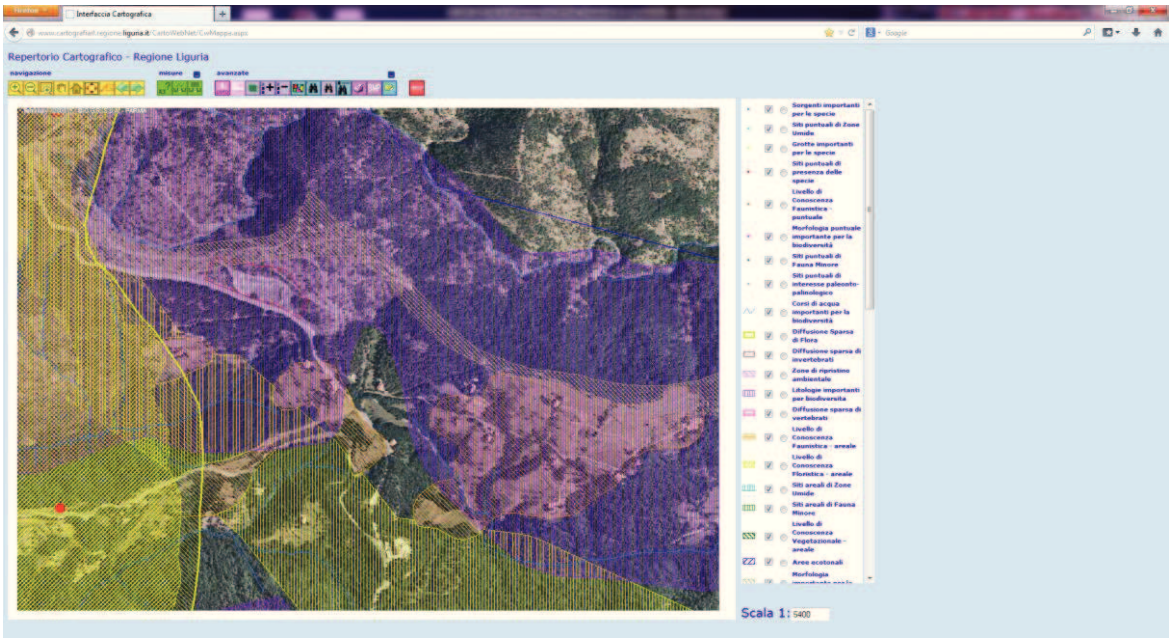
Categoria	AM
Descrizione Categoria	ARBUSTETI COLLINARI, MONTANI E SUBALPINI
Tipo Forestale	AM60X
Descrizione Tipo Forestale	ARBUSTETO A ROSACEE E SANGUINELLO
Variante	AM60X

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3".**

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

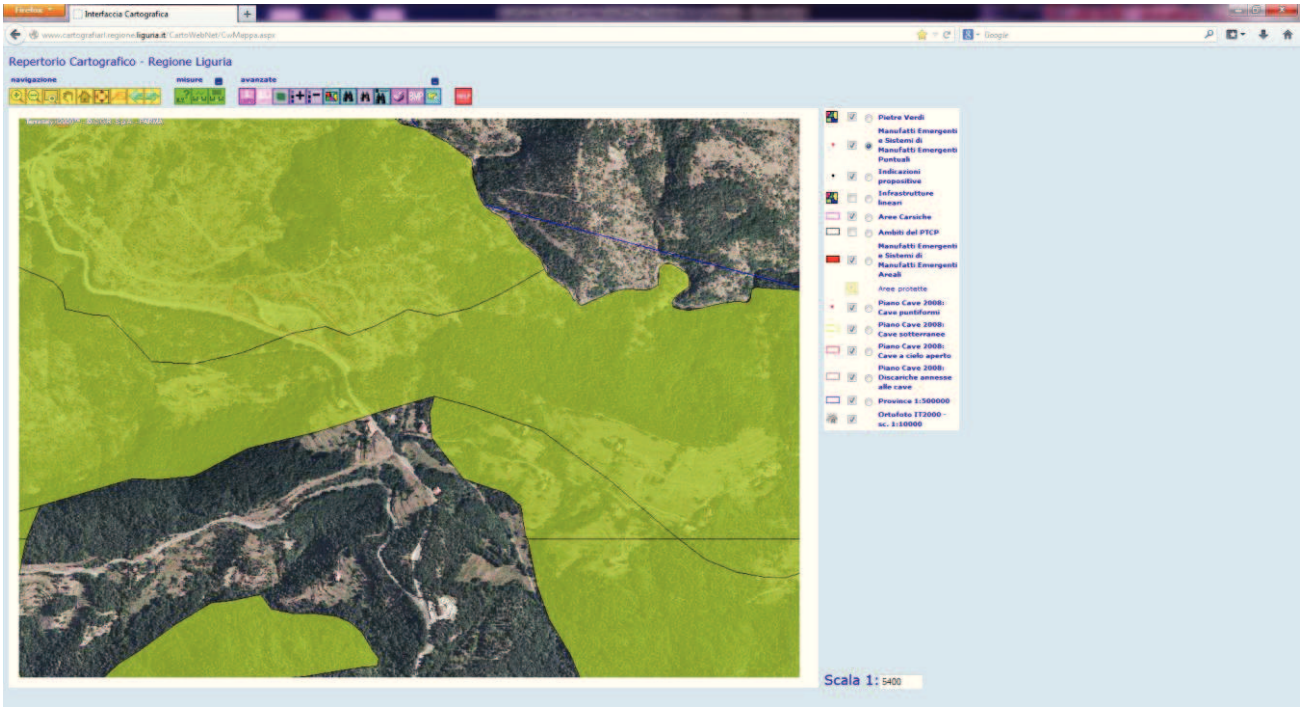
Conclusioni.
Anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.

Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Elementi di biodiversità

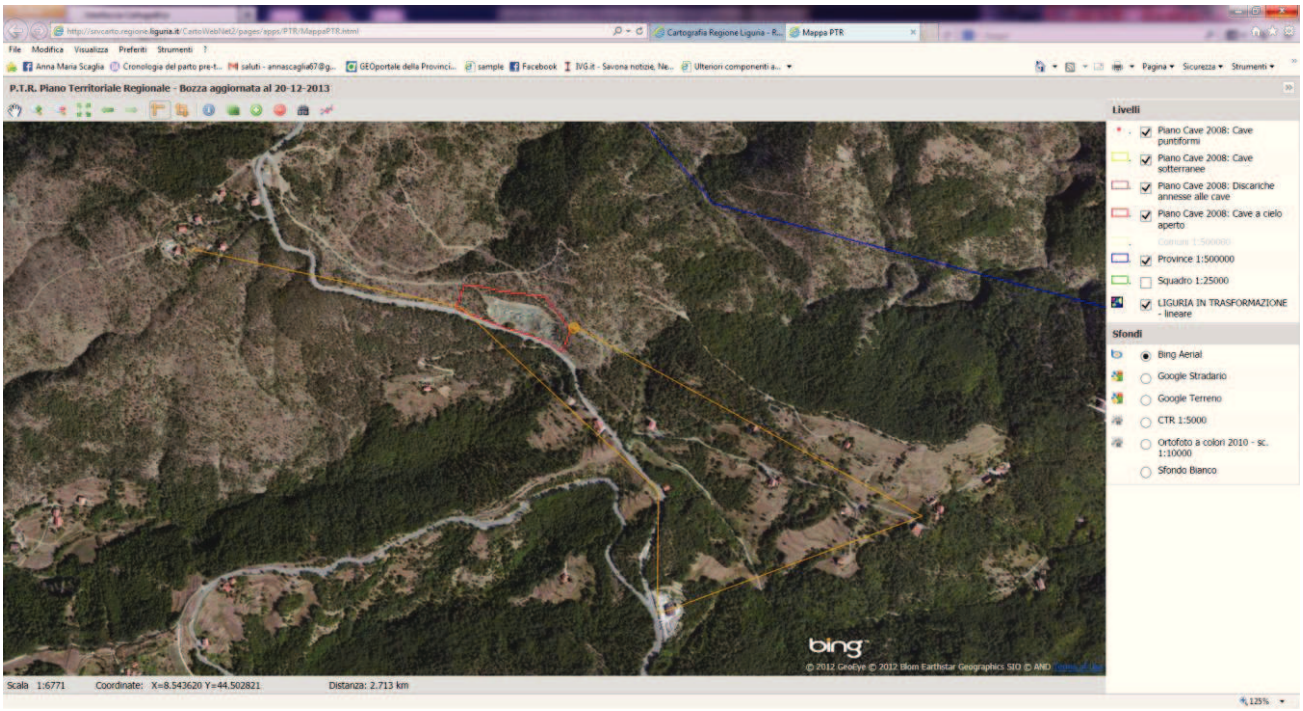


Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Presenza notevole di pietre verdi

Identificativo	**219**
Litologia	**ECLOGITI**
Comune	**SASSELLO**
Identificativo	**91**
Litologia	**SERPENTINITI**
Comune	**SASSELLO**

Considerato che
La presenza di fibre libere di amianto negli ambienti di vita e di lavoro costituisce un **rischio per la salute** oramai conosciuto.
Le cause che, in via principale, determinano gli effetti dannosi sono la inalazione di polveri contenenti fibre rilasciate negli ambienti dai materiali che le contengono.
L'esposizione a dette fibre può produrre infatti effetti dannosi, gravi ed irreversibili.
In conseguenza di ciò **occorre porre le massime attenzioni per la valutazione di situazioni caratterizzate dalla presenza di amianto e per attività che possano disturbare tali materiali al fine di evitare che fibre di amianto si distacchino dai medesimi disperdendosi nell'aria**.
Visto che
- Per quanto riguarda l'attività estrattiva presente sul territorio ligure, venivano individuati siti interessati dallo sfruttamento del materiale all'interno dei complessi litologici compresi nei gruppi A,B,C;
la coltivazione , l'estrazione e l'utilizzo di tali materiali come indicato nella relativa scheda possono provocare gravissimi problemi di inquinamento ambientale e di pericolo per la salute pubblica, in aperta violazione della L.257/1992 che vieta l'estrazione di materiali contenente amianto.



Impatto presunto sanitario dovuto alla vicinanza di unità abitative e lavorative.

A tal riguardo considerato che l'area risulta abbandonata da decenni e sono in corso fasi di rinaturalizzazione spontanea in tale sito , constatato che una sua apertura provocherebbe un impatto negativo difficilmente mitigabile soprattutto dal punto di vista sanitario (presenza dell'adiacente strada provinciale, e di abitazioni ed attività lavorative nell'immediate vicinanze**), si chiede la CANCELLAZIONE dal PTRAC.**

CAVA BISCEA CIMAVALLE IN COMUNE DI SAVONA (SV) SIGLA SV 31 - AMPLIAMENTO

Premesso che

- è stata adottata con deliberazione del Presidente della Giunta regionale (deliberazione n. 666 del 25/06/04) la variante al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava ed al P.T.C.P. Nella variante è previsto l'ampliamento del polo estrattivo nella Cava denominata BISCEA (SV 31);

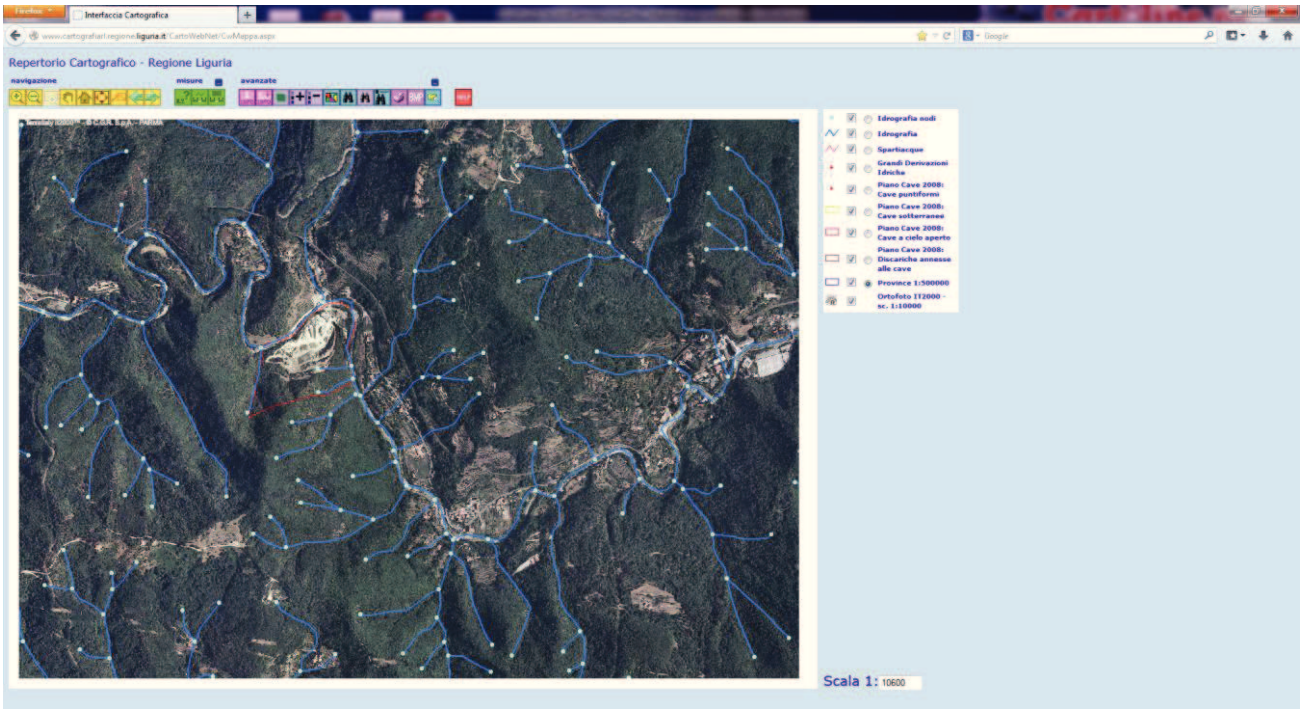
In merito alla prevista realizzazione di un polo estrattivo, constatato che:

- dall'estensione e dalle modalità proposte dal Richiedente secondo quanto riportato dal parere regionale (deliberazione n. 666 del 25/06/04, Allegato B, Valutazione Istanze) si evince che "…*La cava oggi è visibile da fondovalle a causa dell'esistenza del vecchio fronte di cava*…*Lo stesso costituisce peraltro una sorta di quinta ai piazzali ed al nuovo fronte attivo retrostante*." e continua "..*che un ampliamento dell'attività può essere concepito solo a fronte del mantenimento e della riqualificazione ambientale ditale quinta, e della salvaguardia dell'integrità del crinale lato mare*…".;

- per quanto concerne la compatibilità di tale previsione con la natura sottoposta a regime di tutela nonché con riferimento alle criticità pasesaggistico-ambientali, tali interventi non possono essere compatibili *con* ***le caratteristiche del Sito*** identificato in zona. Difatti il progetto, se attuato, comporterebbe rilevanti sacrifici di aree naturali boscate, comprese alcune aree di particolare valore naturalistico per la presenza di biocenosi pregiate.

Tenendo conto che
Attualmente l'area è sottoposta:

- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) in quanto zona boscata**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
- l'area è ricompresa nel reticolo idrografico del TORRENTE LETIMBRO, iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- **l'ampliamento ricade all'interno di un rio adiacente al RIO CANEVAREZZO;**



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Reticolo idrografico presente nell'areale.

- **l'area interessata ricade in zona APN – AGRICOLA DI PROTEZIONE NATURALE del SUG vigente disciplinata dall'art.18.5 N.T.A;**
- da ricerche documentali effettuate si evince che dal punto di vista geologico **l'attuale area di cava interessa nella parte bassa la Formazione delle Anfiboliti di Monte Spinarda, una tipologia di roccia che potrebbe contenere minerali di amianto, e nella parte alta i Paragneiss in facies anfibolitica, che, potrebbero contenere minerali di amianto, forse in percentuale minore rispetto al precedente.**
- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.

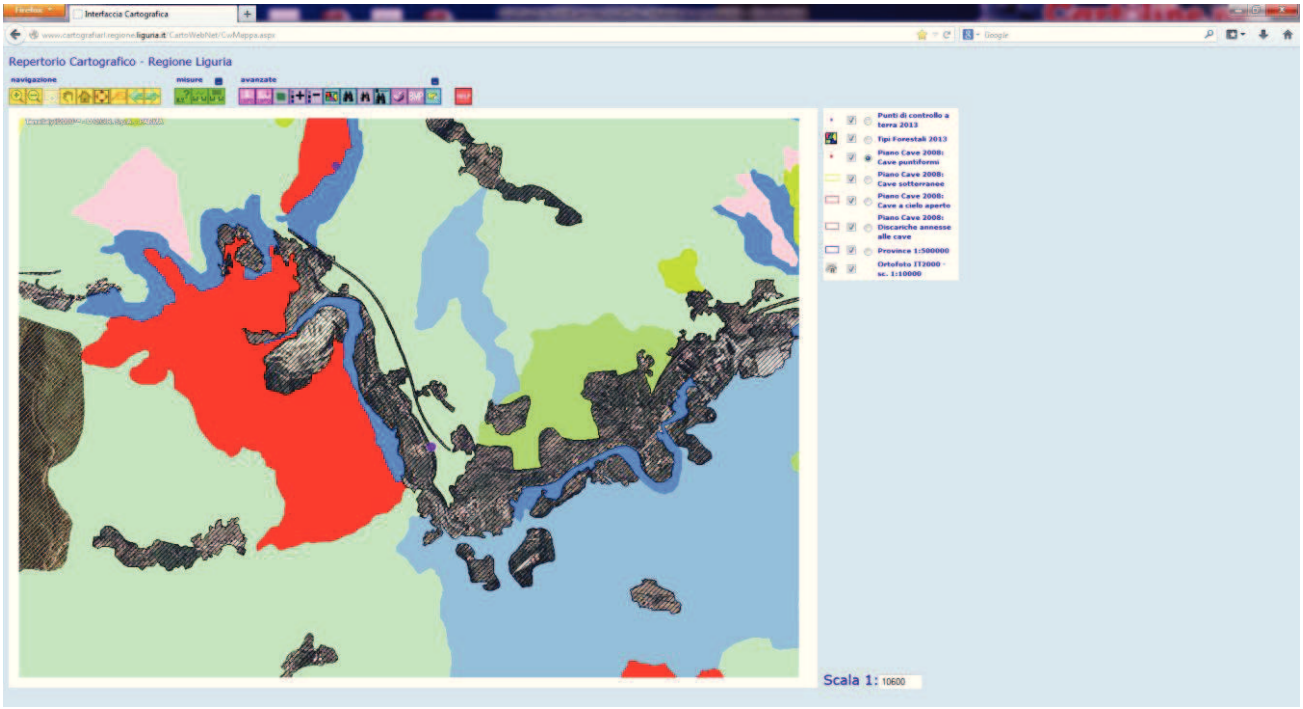
Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

- dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: ” comma 2. In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano. Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, **il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente**, da un lato, attraverso la scelta di tecniche di coltivazione che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale. **Comma 4. Ai fini della verifica della compatibilità paesistica devesi fare riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo (*vedi nota riferita ad ANI-MA)* , geomorfologico e vegetazionale.**

L’ambito, visto la valenza storico-paesaggistico-ambientale che ricopre, non può essere oggetto di una trasformazione così incisiva del territorio in quanto una sua coltivazione per l’estrazione, non ricompenserebbe l’elevato costo che eventuali disagi prodotti, in particolare con riferimento alla inadeguatezza della viabilità esistente, al transito dei mezzi pesanti funzionali all’attività di cava, all’interferenza con l’abitato, all’impatto ambientale ed acustico (stime del traffico veicolare pesante indotto, informazioni sulla viabilità di accesso, la stima degli impatti prodotti sulla stessa e sugli abitati attraversati).

Le forme di coltivazione e la configurazione finale del sito prospettato presentano condizioni di assetto negativo sia sotto il profilo funzionale che paesistico-ambientale.

VEGETAZIONE:



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Tipi Forestali

Categoria	LE
Descrizione Categoria	LECCETE E SUGHERETE
Tipo Forestale	LE20X
Descrizione Tipo Forestale	LECCETA MESOXEROFILA
Variante	LE20X

Presenza di habitat tutelati.

Difatti come si legge nel manuale **Gli habitat forestali della Liguria :**

Con riferimento all'Allegato 1 della direttiva 92/43, in Liguria è stata accertata la presenza di 11 tipi di habitat forestali (ciascuno dei quali può comprendere aspetti diversi), tuttavia in seguito viene fornito un ricco elenco di altri habitat forestali per i quali non si è potuto escludere con certezza la presenza.

Questo dipende ancora una volta dai contatti fra regioni biogeografiche diverse (alpina, continentale e mediterranea) che s'incontrano proprio in Liguria.
Habitat zonali sono:
…, ***le foreste di Quercus ilex del piano basale. Queste ultime possono presentarsi anche con una variante a Quercus suber, limitata ai terreni silicei…….***

A tal riguardo tale impatto non può essere ritenuto mitigabile sull'habitat protetto.

SUOLO:
- Considerato che parte dell'area interessata dall'ampliamento ricade nel regime normativo di MODIFICABILITA di tipo A (MO-A) dell'assetto geomorfologico del P.T.C.P. dove si evince che
comma 2. **L'obiettivo della disciplina è quello di evitare sostanziali alterazioni nei rapporti esistenti tra i fattori antropici del paesaggio e la sua matrice idrogeomorfologica**.
comma 3. **Sono pertanto consentiti quegli interventi che**, oltre a **rispettare la specifica disciplina di settore**, si adeguano alle condizioni imposte dalle relazioni esistenti tra assetto insediativo e fattori idrogeomorfologici.
Tale previsione di variante contrasterebbe con le indicazioni dettate dal P.T.C.P.

Nella relativa scheda si legge:
- ….. TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE

Serpentino* e diabase utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali: sabbie, ghiaia e pietrischi, massi per le difese spondali, marittime e fluviali…….

Sistema di coltivazione: A cielo aperto
Modalità di coltivazione: A gradoni
Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

P.Q.M.
SI RILEVANO LE POSSIBILI CRITICITA' E/O INCONGRUENZE:

1) In data 20/12/1996 veniva deliberato dal Consiglio Regionale con delib. N. 105, il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto come previsto dall'art. 10 della L.257/92. Dalla delibera regionale si evince che nella Regione Liguria sono presenti siti interessati da attività di estrazione di "pietre verdi" che possono contenere amianto e che tali sono considerati dalla vigente normativa;

- a seguito di tale delibera veniva effettuata dalla Regione Liguria ai sensi del DPR 8/8/1994 il censimento delle cave di pietre verdi con relativa cartografia (presente nell'allegato 1 delib. N. 105 Consiglio Regionale del 20/12/1996 - carta geolitologica in scala 1:100.000) delle aree nelle quali sono presenti concentrazioni di amianti **tali costituire potenziali situazioni di pericolo o da richiedere un controllo nel caso di interventi di movimentazioni, con la predisposizione di linee guida**;
- dalla carta geolitologica si evince che le aree a potenziale rischio amianto sono suddivise in tre gruppi: **A,B,C**;
- Le linee di indirizzo regionale a norma del DPR 8/8/1994 (presente nell'allegato 2 delib. N. 105 Consiglio Regionale del 20/12/1996) prevedono:

1) **misure di controllo e di sicurezza nei confronti dei lavoratori addetti alle coltivazioni di cava e di salvaguardia dell'ambiente**, in particolare sul rilascio delle polveri aerodisperse nelle succitate aree. Inoltre sono previste in caso di presenza di concentrazione di fibre di amianto, comunicazioni tempestive da parte del datore di lavoro all'organo di vigilanza attenendosi scrupolosamente alle modalità e procedure di cui al D.M. n.251/1996 in merito alle valutazioni sul contenuto di amianto.
2) **per le aperture di nuovi poli estrattivi** sono previste durante la fase progettuale a norma della L.R. n.12/79 e succ. modifiche, l'esecuzione in via preliminare di prove su campioni di roccia affiorante al fine di determinare la presenza o meno di fibre di amianto.
3) **per la realizzazioni di opere edili, realizzazione di scavi, gallerie, etc.. che comportino movimentazioni e sbancamenti, sono previste procedure atte ad una maggiore sorveglianza delle possibili situazioni a rischio esposizione a fibre di amianto individuando** in particolare alcune fasi di controllo.

In fase realizzativa delle opere **è obbligo** in caso di lavori su rocce di tipo A,B,C, contenenti amianto, di **effettuare misurazioni di fibre nell'aria** ai fini della valutazione all'esposizione degli addetti e di notifica all'organo di vigilanza ai sensi del Dlgs 277/91, fornendo informazioni circa le risultanza sulle misurazioni dell'aria effettuate, i procedimenti di lavoro adottati, le misure di protezione previste, **la destinazione del materiale di risulta**.

Considerato che

La possibile presenza di fibre libere di amianto negli ambienti di vita e di lavoro costituisce un **rischio per la salute** oramai conosciuto.
Le cause che, in via principale, determinano gli effetti dannosi sono la inalazione di polveri contenenti fibre rilasciate negli ambienti dai materiali che le contengono.
L'esposizione a dette fibre può produrre infatti effetti dannosi, gravi ed irreversibili.
Il rilascio delle fibre nell'aria può avvenire in occasione di manipolazione dei materiali che le contengono, di una loro lavorazione, oppure spontaneamente.
Il rilascio avviene spontaneamente in presenza di materiali friabili, di materiali diventati tali per consunzione prodotta dalle condizioni di uso e d'impiego (tempo di installazione,

tipologia di installazione e di uso, esposizione ad agenti atmosferici, ecc.) o di materiali sottoposti a sollecitazioni meccaniche tali da favorire il distacco di fibre.

In conseguenza di ciò **occorre porre le massime attenzioni per la valutazione di situazioni caratterizzate dalla presenza di amianto e per attività che possano disturbare tali materiali al fine di evitare che fibre di amianto si distacchino dai medesimi disperdendosi nell'aria**.

Infatti l'amianto, chiamato anche asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.
E' presente in natura in diverse parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto.
Per la normativa italiana sotto il nome di amianto sono compresi 6 composti distinti in due grandi gruppi: anfiboli e serpentino**. ***
L'amianto è un minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi, flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente friabile.

La consistenza fibrosa dell'amianto è alla base delle sue ottime proprietà tecnologiche, essa conferisce al materiale anche, purtroppo, delle proprietà di rischio essendo essa stessa causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio.
La pericolosità consiste, infatti, nella capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili e inoltre nella estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere **in particolare quando si trova nelle condizioni di disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana**.

L'esposizione a tali fibre è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente dell'apparato respiratorio. (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).
Esse si manifestano dopo molti anni dall'esposizione: da 10 - 15 per l'asbestosi ad anche 20 - 40 per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma.

A fronte

- della DELIBERAZIONE della GIUNTA REGIONALE del 21 Gennaio 2000 Numero 40 (Piano Regionale Amianto - Piano di censimento dei siti estrattivi di pietre verdi)

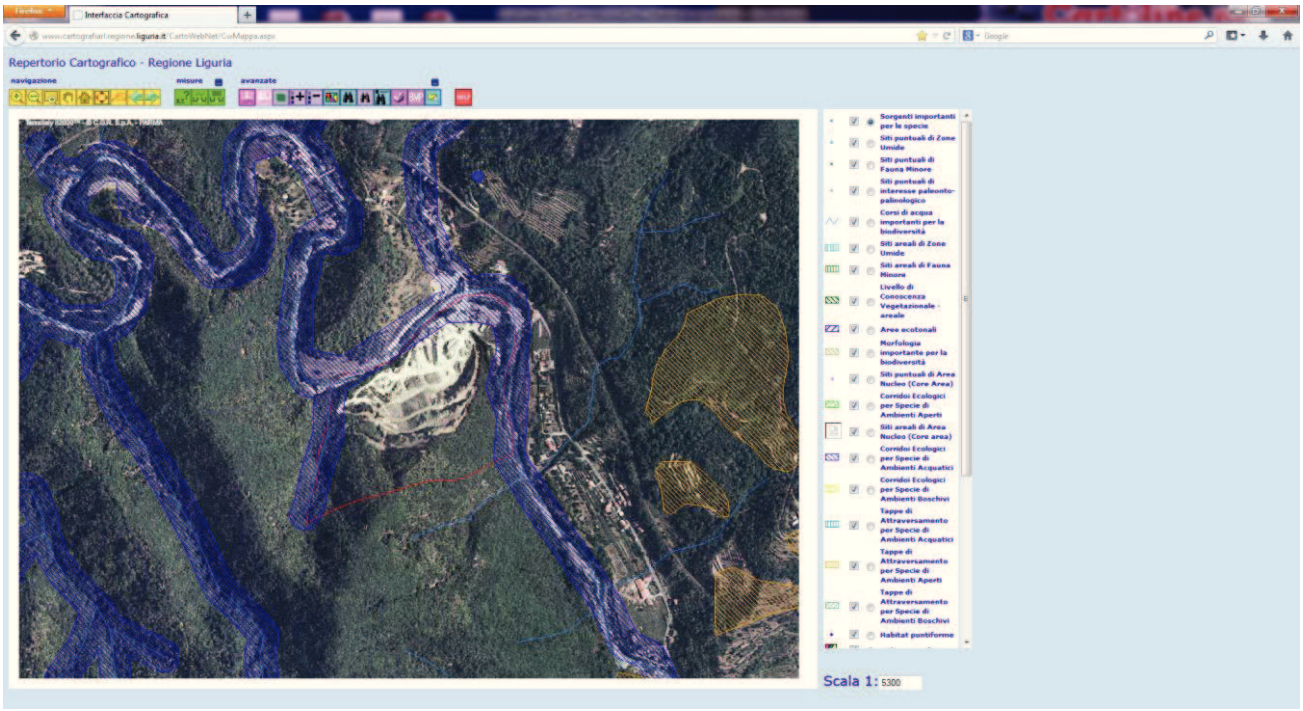
-della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE datata 12.05.2006 N. 444 (Approvazione schema di convenzione-quadro per l'affidamento ad ARPAL di attività tecniche di supporto in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro in siti estrattivi con potenziale rischio amianto).

- della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE datata 04.08.2006 N. 878 (Criteri per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della l.r. 38/98).

Vista la situazione in atto
si chiedono attente verifiche circa la presenza di materiale che potrebbero contenere fibre di amianto e/o simili.

Piano di Bacino	Letimbro
Bacino	Letimbro
Classe Rg3	Rischio geomorfologico elevato
Atto amministrativo di approvazione	DCP n.43 del 28/10/2002
Atto amministrativo di aggiornamento o variante (pubblicato)	situazione aggiornata al 31/07/2012
Atto amministrativo a cui si riferisce la geometria	DGP n.156 del 26/07/2005

ACQUA:
Dalla Carta Ittica Provinciale sulla qualità biologica dell'acqua e sulla funzionalità fluviale si evince che:
nell'area interessata dall'ampliamento e dall'attuale polo estrattivo in loc. Biscea-Santuario, sono presenti alcuni rii che aflluiscono nel Torrente Letimbro, in particolare uno presente in direzione del Rio Canevarezzo, il quale verrà interessato totalmente dall'ampliamento di cava.
Si osserva che l'ambito fluviale del Torrente Letimbro é classificato in Classe I: ambiente non inquinato o comunque non alterato in modo sensibile.
Alla luce di quanto esposto é opportuno segnalare che l'inclusione di tale rio nella cava, per il possibile effetto di scadimento nella qualità biologica delle acque del corpo idrico recettore (Letimbro), **risulta elemento di contrasto** con le finalità di tutela dell'ambiente circostante e delle sue caratteristiche paesaggistiche ed in particolare in considerazione della classificazione del Torrente Letimbro nella Carta Ittica Provinciale.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

- dall'art. 88 (**Disciplina della cave a cielo aperto**) delle Norme di Attuazione del **P.T.C.P. Assetto geomorfologico** si evince che
comma 1. Le attività di cava a cielo aperto, sia nel caso di nuovo impianto, sia nei casi di interventi **che comportino una rilevante modificazione delle situazioni in atto**, sono consentite esclusivamente nelle parti di territorio appositamente delimitate nella cartografia di Piano relativa all'assetto geomorfologico.
comma 2. In sede di definizione progettuale delle opere **dovrà essere verificata la compatibilità paesistica** delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano.
comma 4. **Ai fini della verifica della compatibilità paesistica** devesi fare riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti **insediativo, geomorfologico** e vegetazionale, e per quanto concerne in particolare il recupero ambientale dovrà essere prodotta una apposita documentazione contenente le soluzioni previste per le definitive sistemazioni.
- dall'art. 5 (**Indicazioni di livello locale)** delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. si evince che:
punto b) quelle relative all'assetto geomorfologico disciplinano le opere idrauliche e marittime, l'apertura e la sistemazione di cave e discariche, gli interventi di consolidamento dei pendii e quelle opere che determinano profonde ed estese alterazioni dei quadro morfologico e idraulico;

..." la zona oggetto di intervento è soggetta in parte al regime normativo del mantenimento di aree non insediate ..... Ora, in particolar modo il regime ANI – MA e cioè il mantenimento di aree non insediate, esclude palesemente secondo la normativa del piano territoriale di coordinamento paesistico, un intervento come quello in questione....."... (**segnalazione sentenza TAR Liguria 531/06 - cave).**

PAESAGGIO:
E' assolutamente necessario che la pianificazione in materia estrattiva sia coordinata e coerente con gli altri strumenti di pianificazione del territorio già esistenti adottando delle misure precauzionali di salvaguardia ambientale.
E' necessario innanzitutto destinare adeguate risorse alla effettuazione di studi idrogeologici che ridefiniscano con precisione le aree a vulnerabilità elevata, vietando l'ampliamento o la realizzazione di nuove delle cave in esercizio che vi ricadano, anche perché a volte le aree di cava, se non vengono prontamente riambientate, possono essere oggetto di fenomeni di disseto erosivo ed idrogeologico e/o venire utilizzate in maniera non consona, con grave pregiudizio per l'ambiente e quindi per la salute umana. Uno strumento nuovo ed importante dal punto di vista paesaggistico è l'indice di visibilità, un parametro matematicamente definito in grado di definire, con criteri non soggettivi, l'impatto visivo che l'area di cava avrebbe sul paesaggio.
Anche qui, però, tale parametro deve essere effettivamente utilizzato per definire l'impatto complessivo della cava e valutarne l'ammissibilità, e non solo per progettare quinte di mascheramento la cui efficacia è tutta da dimostrare, specie nel breve e medio termine.
Aggiustando la stima in considerazione del fabbisogno regionale e dei territori strettamente limitrofi alla Regione Liguria, è necessario porre un limite all'escavazione che sia – con opportuni coefficienti correttivi in funzione dell'attendibilità del dato – conforme al fabbisogno stimato.
Cioè una volta raggiunta tale quota, non deve essere consentito un ulteriore ampliamento delle attività estrattive, riferito a nuove cave o ad ampliamenti di cave esistenti, tale che la produzione ecceda il fabbisogno regionale stimato.

Di seguito l'individuazione ortofografica dell'areale di cava .

Areale approssimativo interessato dall'ampliamento della cava



La zona interessata dall'ampliamento interessa un'area a forte naturalità priva di infrastrutture viarie e stradali.

considerato che il tipo di rapporto con il paesaggio è di incoerenza in quanto l'intervento proposto si configura come elemento molto conflittuale del quadro paesaggistico già

esistente caratterizzato dalla presenza di un polo estrattivo che ha comportato notevoli incidenze negative sul paesaggio;

considerato altresì che sotto il profilo percettivo la realizzazione delle opere proposte determinerà notevoli interferenze con le visuali panoramiche;

dato atto che l'intervento in esame è volto a stravolgere la percezione paesaggistica dei luoghi;

verificato che la proposta variante è tale da determinare notevoli alterazioni nei confronti del paesaggio e dell'ambiente;

ritenuto che le opere in previsione, sulla base della soluzione di variante prevista, risultano non ammissibili anche alla luce delle indicazioni del P.T.C.P.;

ritenuto altresì che l'intervento in oggetto risulterebbe non assentibile ai fini ed agli effetti del D.Leg.vo n° 42/2004.

Conclusioni.

Viste le criticità rilevate, si chiede, a fronte di un impatto negativo difficilmente mitigabile, il ridimensionamento della previsione di ampliamento a tutela delle aree naturali .

CAVA TORRI COMUNE TOIRANO (SV) SIGLA SV33 -AMPLIAMENTO

RAFFRONTO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua:

Assetto geomorfologico:

- regime MO-B (Modificabilità d tipo B) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.
- parte dell'areale ricade all'interno del regime MA (Mantenimento) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

Assetto insediativo:

- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

L'art. 14 delle norme di attuazione del PTCP rileva che ..” Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal reticolo idrografico, dalle aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali…”

- Regime normativo di **MANTENIMENTO** assetto geomorfologico (MA)

L'indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica nelle situazioni in cui gli interessi di ordine ecologico sono preminenti in considerazione della relativa integrità dell'ambiente o della presenza di rilevanti valori morfologici, tanto nel caso in cui sia stato raggiunto uno stato di sostanziale equilibrio, quanto nel caso in cui si registrino dinamismi più o meno accentuati.
L'obiettivo è quello di assicurare l'evoluzione naturale dell'ecosistema verso una configurazione di crescente stabilità, con ciò stesso garantendo la tutela dei valori emergenti ed il permanere delle esistenti condizioni di relativa integrità.
La pianificazione dovrà pertanto essere orientata a consentire esclusivamente quegli interventi che non incidono sull'attuale assetto geomorfologico considerato alla scala territoriale.

L'indirizzo particolare di MANTENIMENTO comporta, per quanto concerne
- *gli aspetti quantitativi,* la necessità di contenere le variazioni relative entro valori marginali;
- *gli aspetti qualitativí,* la necessità di confermare sostanzialmente i requisiti típologici e funzionali;
- *gli aspetti strutturati,* la necessità di non alterare gli schemi organizzativi e distributivi.

- Regime normativo di **MODIFICABILITA' di tipo B** assetto geomorfologico (MO-B)

L'indirizzo generale di MODIFICABILITA' si applica nelle situazioni in cui l'ambiente, in assenza di vaiori emergenti, presenta una modesta vulnerabilità sotto il profilo geomorfologico, talché non si manifesta l'esigenza di specifiche azioni di tutela dell'attuale configurazione, ferme restando le normali cautele relative alla corretta gestione del territorio.
L'obiettivo è quello di rendere possibili quegli interventi che, seppure motivati da esigenze diverse da quelle proprie del Piano, siano comunque
occasione per dar luogo ad un assetto più soddisfacente sotto il profilo ambientale.
La pianificazione dovrà pertanto assumere prevalentemente il compito di garantire l'osservanza delle normali cautele preordinate a tutelare la qualità dell'ambiente

Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere.

L'indirizzo generale di MODIFICABILITA'comporta, per quanto concerne
- *gli aspetti quantitativi,* l'opportunità di prevedere sostanziali variazioni relative;
- *gli aspetti qualitativi,* la possibilità di adottare tipologie innovativi;
- *gli aspetti strutturali,* la possibilità di definire nuovi schemi distributivi e organizzativi.

Dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: " comma 2. **In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano**. Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, **il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente**, da un lato, **attraverso la scelta di tecniche di coltivazione** che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale.

P.Q.M.
SI RILEVANO LE SEGUENTI INCONGRUENZE:

L'ambito, visto la valenza paesaggistico-ambientale che ricopre, non può essere oggetto di una trasformazione così incisiva del territorio in quanto una sua coltivazione, non ricompenserebbe l'elevato costo di eventuali disagi prodotti, in particolare con riferimento alla inadeguatezza della viabilità esistente, al transito dei mezzi pesanti funzionali all'attività di cava, all'interferenza con l'abitato (come citato in precedenza), all'impatto ambientale ed acustico. (stime del traffico veicolare pesante indotto, informazioni sulla viabilità di accesso, la stima degli impatti prodotti sulla stessa e sugli abitati attraversati).

Le forme di coltivazione e la configurazione finale del sito prospettato presentano condizioni di assetto negativo sia sotto il profilo funzionale che paesistico-ambientale.

- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.
  Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli

obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

.." la zona oggetto di intervento è soggetta in parte al regime normativo del mantenimento di aree non insediate ..... Ora, in particolar modo il regime ANI – MA e cioè il mantenimento di aree non insediate, esclude palesemente secondo la normativa del piano territoriale di coordinamento paesistico, un intervento come quello in questione....."..(**segnalazione sentenza TAR Liguria 531/06 - cave).**

In merito alla prevista realizzazione di un polo estrattivo, constatato che:

- dall'estensione e dalle modalità proposte dal Richiedente secondo quanto riportato dal parere regionale (deliberazione n. 666 del 25/06/04, Allegato B, Valutazione Istanze) si evince che " l'areale di cava risulta defilato, ma comunque visibile in maniera persistente da Boissano, dall'autostrada A-10, direzione Ventimiglia"…e continua.." l'areale proposto, che prevede lo spostamento a monte dell'attuale ciglio di cava, non potrà che incrementare l'ampiezza del fronte e di conseguenza la visibilità dello stesso".

Alla luce di quanto,

Considerato le forme di coltivazione previste per l'area, la morfologia del luoghi molto acclivi, la naturalità degli stessi; tale previsione non risulta condivisibile con le esigenze tali da sopportare il carico ambientale del territorio in questione. Non appare leggittima inoltre la presenza di tali ambiti in aree classificate dal PTCP assetto insediativo come ANI-MA, asseto geomorfologica come MO-B, MA e all'interno di aree naturali.

Alla luce di quanto esposto tali interventi non risulterebbero congruenti con quanto previsto.

Tenendo conto che
Attualmente l'area è sottoposta:

- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
- l'area è ricompresa nel reticolo idrografico del RIO DI RIVA, iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- **l'ampliamento ricade all'interno del RIO TORRI**, reticolo idrografico oggetto di tutela ai sensi delle normative vigenti e in ultimo del R.R.

- l'area è nelle vicinanze di un'area sottoposta a vincolo paesistico ambientale ai sensi del D.D.M.M. 24-4-1985 (GALASSINI), ed un'area vincolata ai sensi della ex Lege 1497/1939**;**
- ricade in area di salvaguardia ambientale prevista dal PRG comunale vigente;

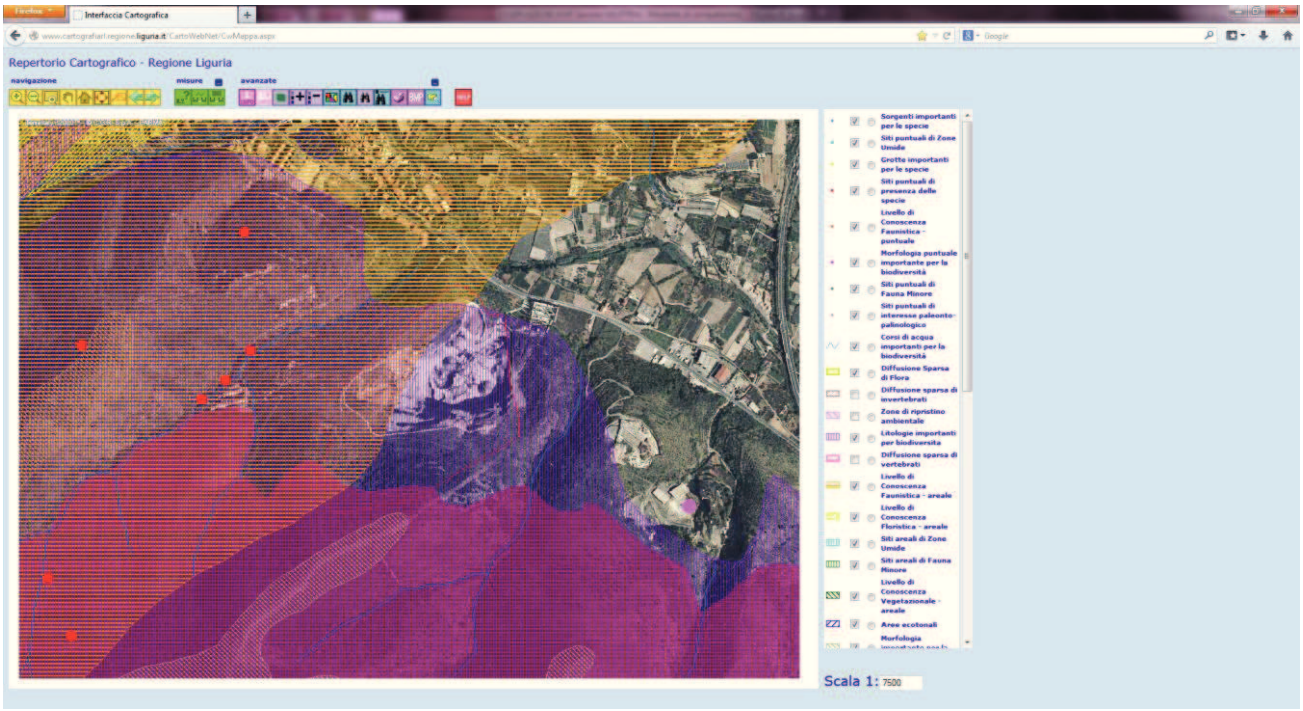
l'area interessata si trova ricompresa all'interno di un sito di interesse naturalistico ambientale individuato dall'amministrazione Provinciale come area protetta provinciale con la sigla 4 AS-IB POGGIO GRANDE, MONTE ACUTO, VALLE RIO IBÀ; quali aree parco ai sensi della L. 394/91 (classificazione di tipo C AREA DI PROTEZIONE)

Si rammenta che l'art. 6 della vigente L.R. 39/2009 prevede che

Comma 4) Nelle aree carsiche come definite dall'articolo 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2, ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite …, non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso

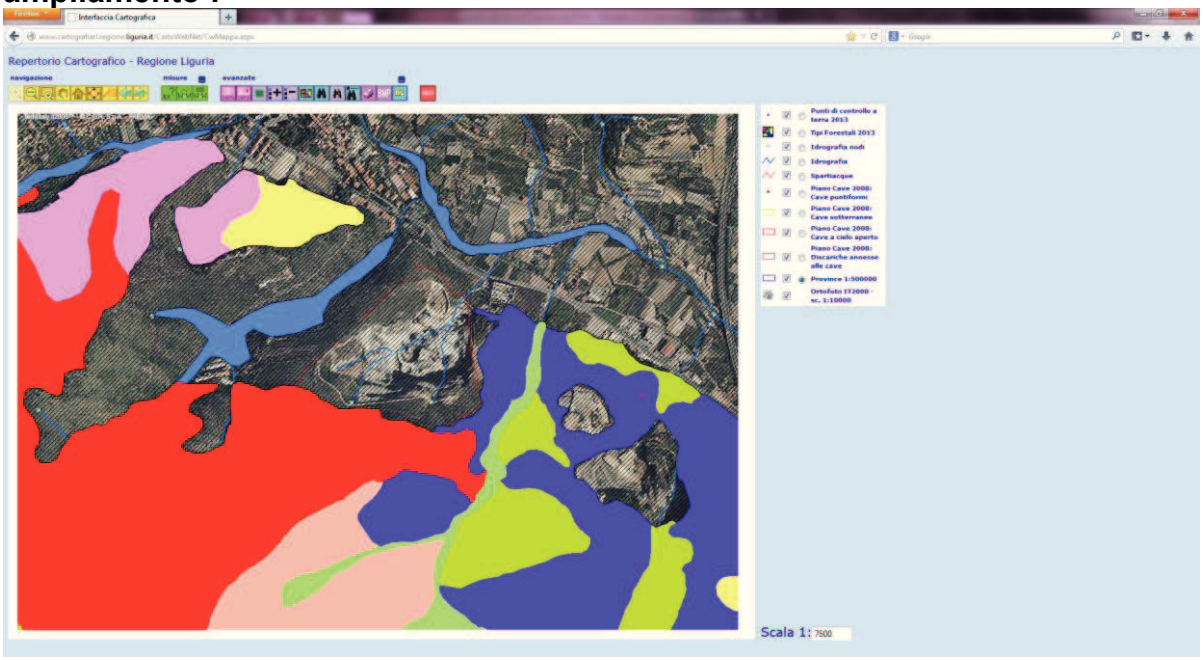
Dal documento degli obiettivi del Piano Provinciale delle Aree Protette si evince:
la presenza di fenomeni carsici superficiali e sub superficiali diffusi in tutta l'area; presenza di habitat e specie floristico vegetazionali e faunistiche endemiche di interesse prioritario.
Le finalità perseguite dal Piano Provinciale delle Aree Protette così come previsto dalla L.R. 12/95, *"..sono volte alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa al fine della piu' capillare diffusione sul territorio regionale dei principi e dell' azione di salvaguardia ambientale".*

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**
presenza di numerosi elementi.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Dalla carta dei tipi forestali della Liguria si evince la presenza nell'area oggetto di ampliamento :



LE - LECCETE E SUGHERETE

Categoria	LE
Descrizione Categoria	LECCETE E SUGHERETE
Tipo Forestale	LE20X
Descrizione Tipo Forestale	LECCETA MESOXEROFILA
Variante	LE20A
Descrizione Variante	var con carpino nero
Note	sopralluogo RDM-SITAR

Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 “Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009”, che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell’ istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull’importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

Considerazioni di base ai fini normativi e procedurali
La Direttiva 92/43/CEE definisce lo stato di conservazione soddisfacente come obiettivo di salvaguardia e/o come obiettivo da raggiungere, non come elemento di valutazione partendo dal quale, se mancante, il territorio possa essere rivoluzionato al fine di creare un nuovo ambiente specialistico e altamente tecnico.
Con ragionamento finalizzato a rimarcare lo stessa qualità di attenzione, si segnala che è oggi disponibile la vigente **L.R.n .28 del 10.07.2009, *“Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”***. In questa legge si afferma che l’Ente regionale:
“(…) tutela, in particolare, la diversità:
a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
b) degli habitat;

c) di altre forme naturali del territorio.
La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale" (art. 1).

Conclusioni.

Quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.

Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

Premesso che

- Il Piano Territoriale di Coordinamento veniva approvato dal Consiglio provinciale di Savona con delibera n.42 in data 28/07/05.

- Il Consiglio Regionale con deliberazione n. 31 del 20/12/2004 si esprimeva favorevolmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. n. 3/1999 in ordine all'approvazione del Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali, in quanto costituente parte integrante del PTC provinciale.

Visto che

- la legge quadro sulle aree protette n 394/1991 prevede, accanto alle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale, quelle di interesse locale, la cui classificazione e istituzione spetta alle Regioni (art. 2, c. 8). Per tali aree protette la legge 394 non detta alcuna specifica normativa.
- la legge regionale n. 12/1995, all'art. 4, ha disciplinato il procedimento di istituzione delle aree protette di interesse provinciale e locale. Tale disciplina, tuttavia, è stata modificata a seguito del D.Leg.vo 112/1998, assegnando alla Provincia l'importante funzione.
- L'art. 20 della legge regionale 3/1999, infatti, ha delegato alle Province le funzioni di istituzione delle aree protette di interesse provinciale e intercomunale.

I principi del Piano stabiliscono infatti che "la distruzione e frammentazione degli ambienti naturali per cause antropiche figura tra i fattori principali che portano all'estinzione di popolazioni e specie. Con la frammentazione, gli habitat, oltre ad essere in parte distrutti, si riducono e subiscono l'isolamento, impoverendosi a causa degli impatti con i fattori di pressione antropica circostante."
Nel Piano stesso si proclama che "per un'efficace pianificazione della rete ecologica occorre mirare al mantenimento ed al recupero della connettività a scala di paesaggio.

Occorre individuare la rete ecologica provinciale come un sistema formato da nodi e da corridoi ecologici".

Il Piano Provinciale delle Aree Protette afferma poi che i boschi costituiscono la matrice fondamentale dell'assetto ecologico e paesaggistico del territorio, pertanto occorre tendere alla conservazione dei boschi, principalmente di quelli con esemplari vetusti.

Sintesi delle principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell'area, contenuti nella relativa scheda dell'Area Protetta Provinciale:

Finalità perseguite

· tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio;
· promuovere, organizzare e sostenere attività di studio e ricerca, didattiche e scientifiche;
· garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*), il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e 79/409/CEE (relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
· promuovere la fruizione dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela;
· favorire lo sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate.

Sintesi delle principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell'area

….. racchiude eccezionali pregi botanici, faunistici e geo-paleontologici. Il territorio è geologicamente costituito da formazioni sedimentarie calcaree del Giurassico e del Triassico con locali coltri eluvio–colluviali e limitati accumuli detritici: Dolomie di San Pietro dei Monti, Dolomie di M. Arena, Calcari di Veravo, Calcari di Rocca Livernà, Brecce di Monte Galero e calcari della Val Tanarello. Presenta importanti depositi fossiliferi. Presenta numerose forme carsiche superficiali e sub-superficiali diffuse in tutta l'area: Carsismo superficiale di tipo mediterraneo nei calcari compatti con collegamenti al sistema ipogeo particolarmente sviluppati lungo le linee di discontinuità tettonica. Geositi di rilievo: bastioni rocciosi, pinnacoli e torrioni, presenti soprattutto sul crinale e nel versante tra Monte Croce e Monta Acuto. Marmitte dei giganti nell'alto corso del rio Ibà.

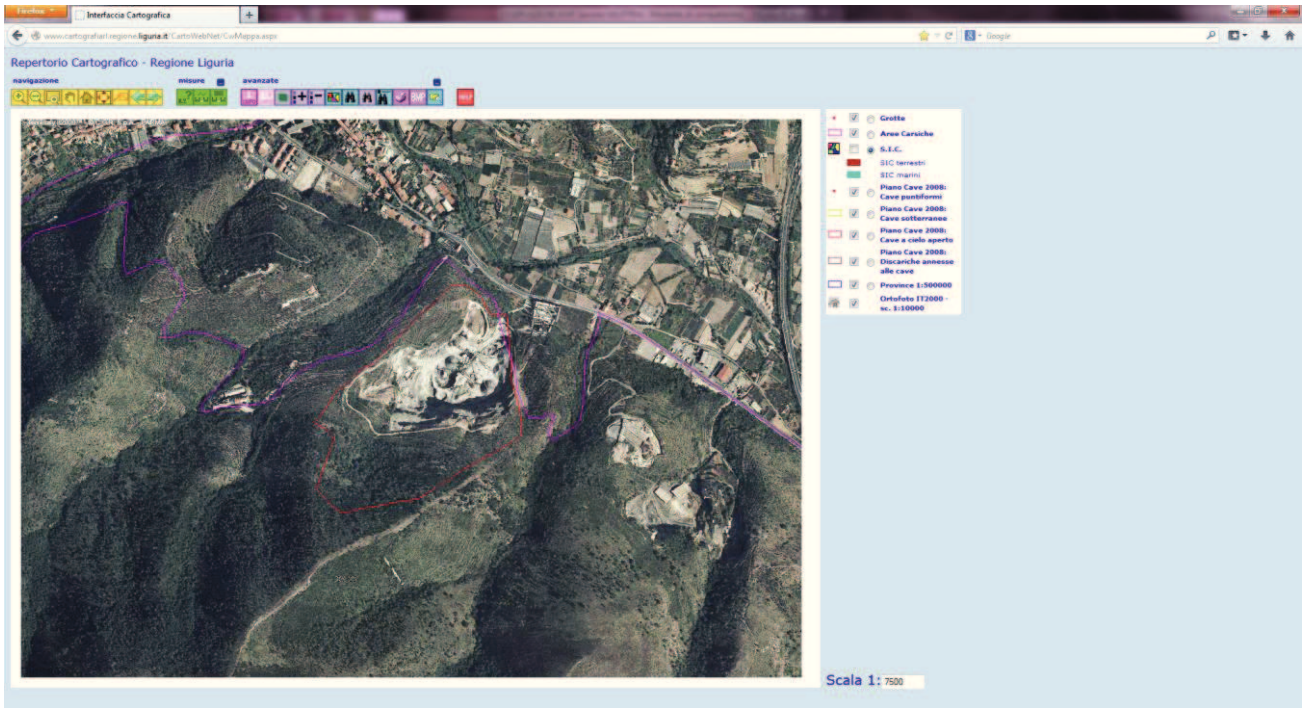
La vegetazione dei fondovalle e dei versanti Nord è rappresentata da boschi di latifoglie (Carpino nero, Roverella, Leccio, Castagno, Orniello); sui versanti rivolti a Sud dominano le specie arbustive della macchia mediterranea (Cisto tomentoso, Cisto a foglie di salvia, Erica da scope, Scòtano, Terebinto, Ginestra, Ginestra spinosa, Timo), mentre sugli alti versanti, tra estese praterie e pascoli, si trovano boschetti a Pino nero e a Pino Marittimo. Questo territorio presenta un valore botanico eccezionale poiché ospita piante alpine a stretto contatto con specie tipicamente mediterranee; tra le prime, qui rimaste dopo le glaciazioni quaternarie, troviamo le Vedovelle celesti, la Dafne alpina e la Vulneraria montana. Tra le piante mediterranee legate ai suoli più caldi e aridi si evidenzia l'eccezionale ricchezza di orchidee: ben 34 specie diverse popolano la zona, tutte protette dalla legge.

Altre specie di notevole interesse sono la Coride , il Giaggiolo tirrenico, l'Afillante, la Viperina ligure e l'endemica Campanula di Savona. Un terzo dell'intera flora ligure protetta ai sensi della L.R. 9/84 è presente in questo territorio.
La ricca fauna è presente con specie endemiche di insetti, numerosi anfibi e rettili (con i rari Colubro lacertino e Lucertola ocellata), interessanti specie di uccelli nidificanti, svernanti e di passo (tra cui molti rapaci). Tra i mammiferi si evidenzia una popolazione di Daino.
Tutti i Comuni del Sistema Ambientale vantano una storia millenaria, con nuclei storici fondati tra il IX e il XIII secolo -taluni eccezionalmente conservati- che ci tramandano vestigia dell'età feudale. Anche l'architettura "minore" conserva aspetti caratteristici negli antichi nuclei rurali, soprattutto nei pressi di Peagna, e in singoli manufatti quali mulini e frantoi nei fondovalle e "caselle" sugli alti versanti; queste piccole costruzioni in pietra a secco furono utilizzate sin da tempi remoti dai pastori come ricoveri lungo le vie di transumanza dalle Alpi.

ALTRI PREGI NATURALISTICI

Flora orofila e mediterranea in contiguità; presenza di specie e habitat di interesse comunitario
Rilievi costieri; depositi di terra rossa
Territorio di caccia dell'aquila reale.

- **ricade totalmente all'interno di un'area carsica (SV23) tutelata ai sensi della L.R. 39/2009, dove si evince che i principali motivi di interesse sono quelli di tipo idrogeologico, paesaggistico, paleontologico, storico, speleologico.**



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Area carsica

Si rammenta che l'art. 6 della vigente L.R. 39/2009 prevede che

Comma 4) Nelle aree carsiche come definite dall'articolo 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2, ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite …, non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso

- **ricade all'interno del SIC, Sito di Importanza Comunitaria (M. ACUTO - POGGIO GRANDE - RIO TORSERO codice IT 1324910).**

La presenza di un Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e delle aree attigue, pongono la massima attenzione alla presenza di biocenosi di particolare rilievo naturalistico e paesistico. L'intervento previsto quindi interferirebbe negativamente ove il SIC detta

indicazioni di salvaguardia mantenendo inalterati gli aspetti naturalistici-ambientali da qualsiasi intervento dell'uomo.

Si ritiene necessario osservare che le normative vigenti in materia di tutela dei SIC (vedi direttiva "habitat" 92/43/CEE) prevedono la salvaguardia degli Habitat naturali e degli habitat di specie dal degrado, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate, emarginando la possibilità di interventi così rilevanti di impatto sulle biocenosi.

A tal proposito visto che

3. la Regione Liguria ha la responsabilità, una volta individuato il SIC di adottare "le opportune misure per evitare il degrado degli Habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate";
4. sono state attivate dalla Commissione Europea varie procedure di infrazione a carico dei Paesi membri, compresa l'Italia per la mancata salvaguardia dei SIC e ZPS, alcune già conclusasi con la pronuncia della Corte di Giustizia sfavorevole allo Stato Membro che non ha attuato, secondo l'art.10 del Trattato, la conservazione cautelativa di quei valori naturalistici per i quali erano stati individuati i siti;
5. L'attuazione della Direttiva 92/43/CEE, conformemente alla sua natura giuridica impone obblighi di risultato, ed in particolare impone di:

a)

- 2 contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche;
- 2 assicurare uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario;

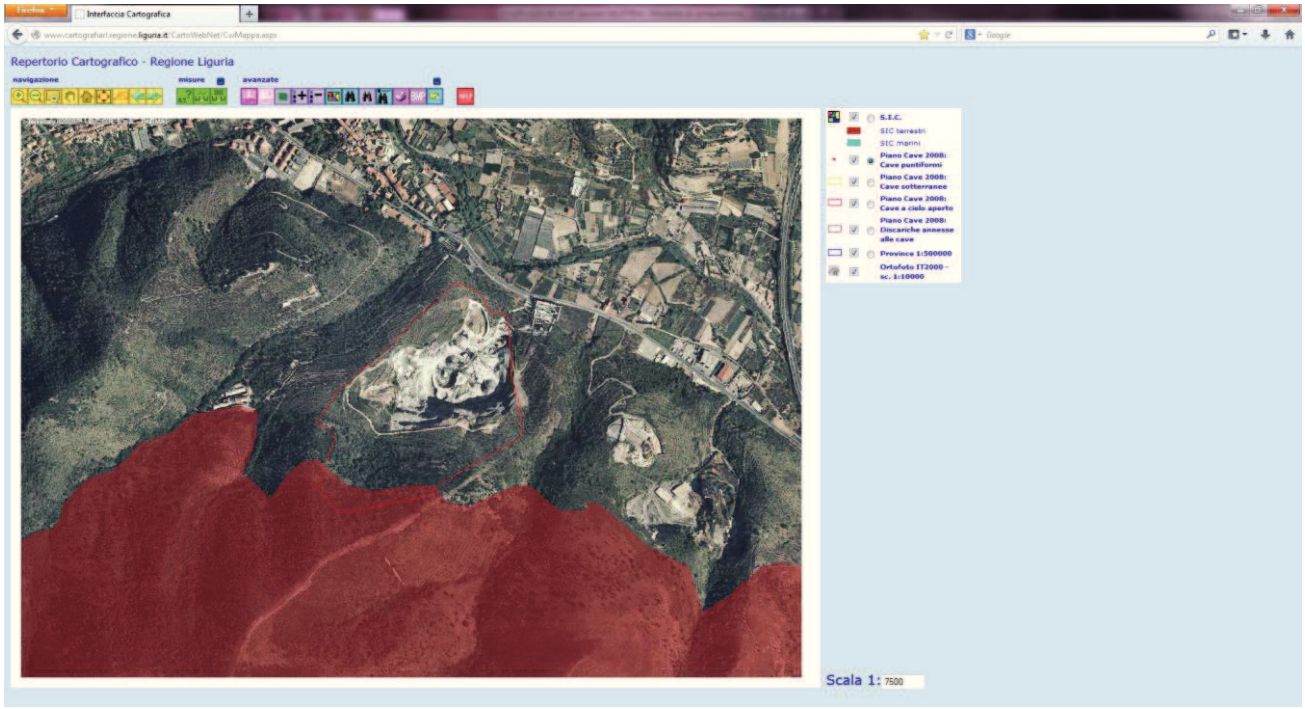
b) Lo stato di conservazione soddisfacente va valutato in riferimento allo stato iniziale, cioè al momento della trasmissione delle informazioni sul sito fornite nei formulari standard per l'inclusione nella rete Natura 2000.

In particolare per quanto riguarda un **habitat naturale**, esso si considera in uno stato di conservazione soddisfacente quando:

1) la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare a esistere in un futuro prevedibile;

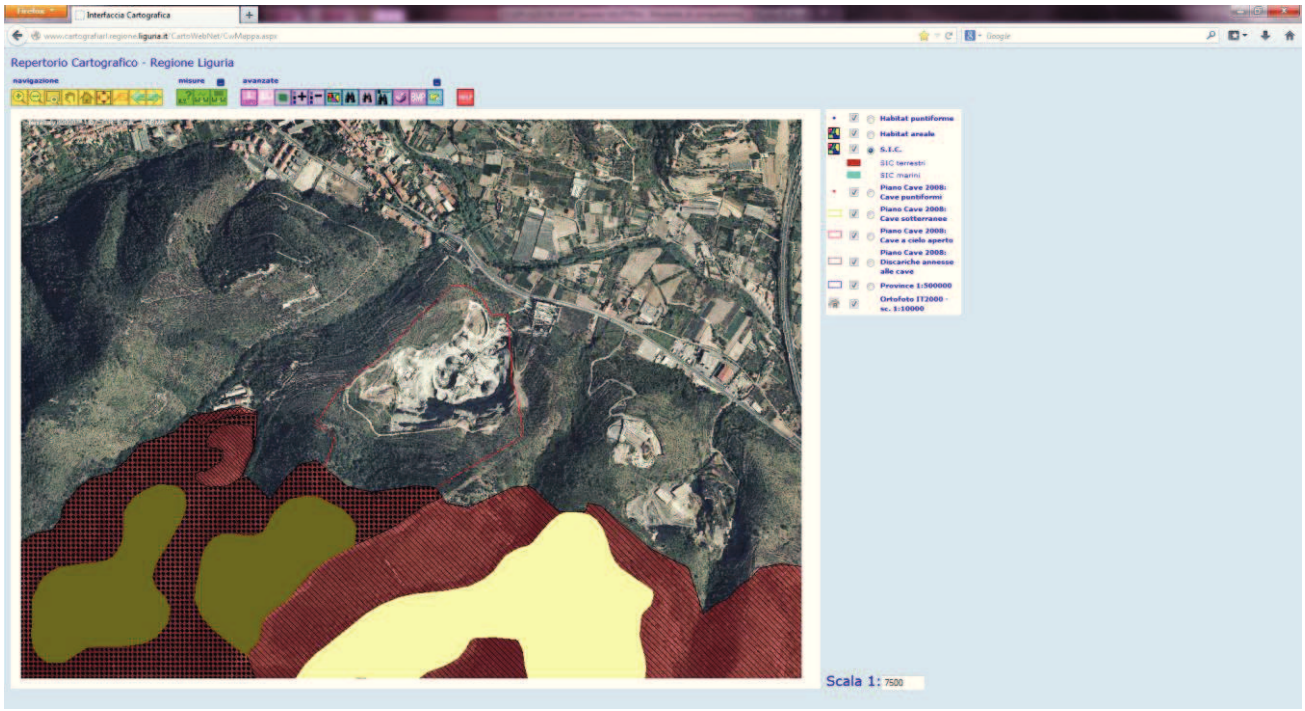
Nelle relativa scheda si legge:

Area comprendente zone di spartiacque con culminazioni, zone di fondovalle con forme a terrazzo e numerosi riii, estese fasce terrazzate e zone di versante. Sono presenti calcari appartenenti a formazioni geologiche differenti, dolomie cristalline, diaspri e radiolariti.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Interferenza dell'ampliamento con il SIC



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Presenza di habitat naturali interessati dall'ampliamento!

Il sito è di notevole interesse per la presenza di habitat e specie (Campanula sabatia) di interesse prioritario. Esso presenta un elevato interesse botanico per la presenza di specie rare in Italia e di specie protette da direttive/convenzioni internazionali. Notevole interesse desta la risalita in quota di specie mediterranee e la presenza di relitti microtermi e orofili oltre che di un buon numero di entità endemiche. Fra gli animali, sono da segnalare alcune specie di Chirotteri dell'allegato II della Direttiva 92/43 CEE. La zona di Rio Torsero riveste una notevole importanza paleontologica.



Habitat di Quercus pubescent presenti nel previsto areale di cava

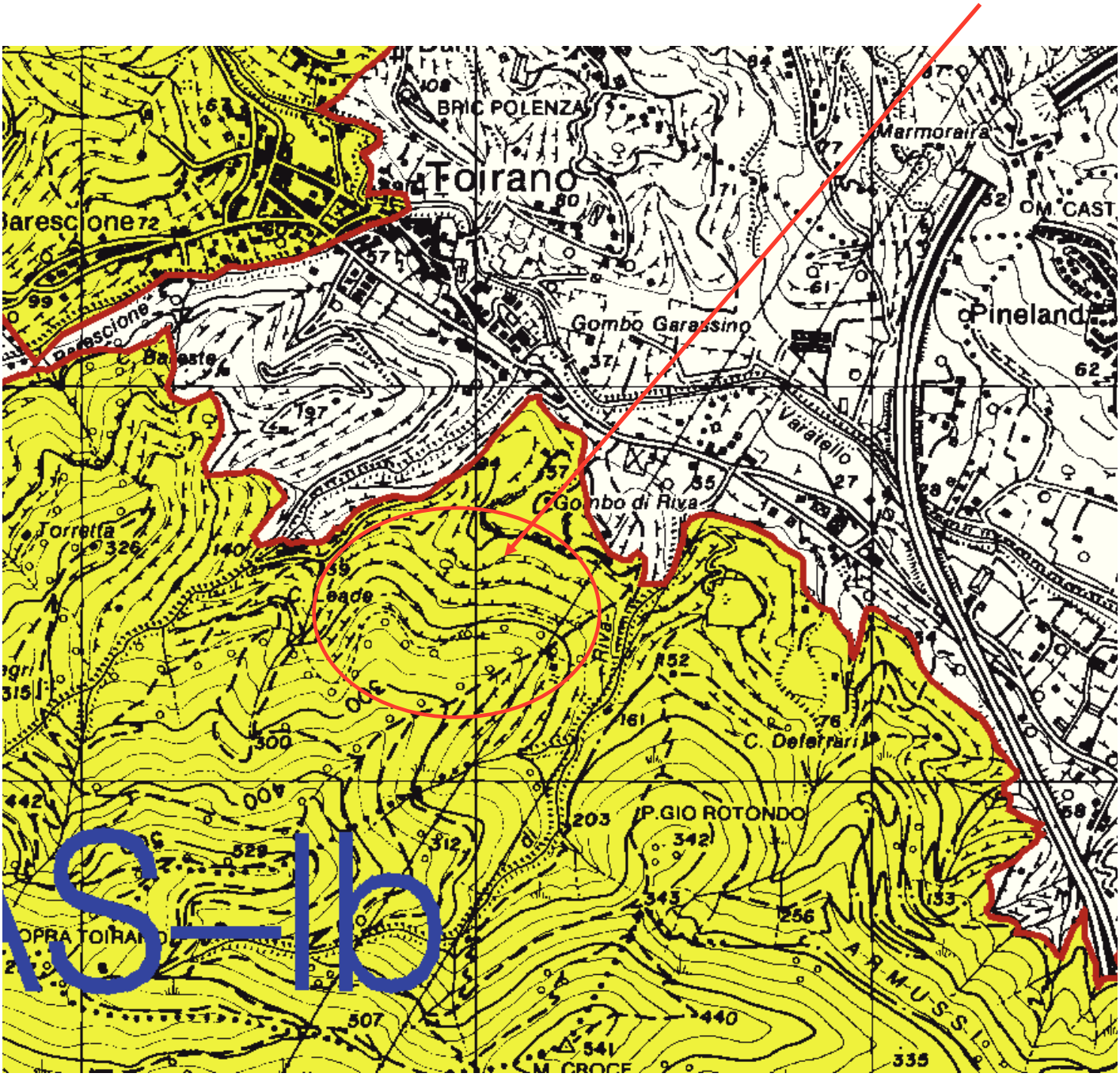
Individuazione ortofografica dell'areale di cava .

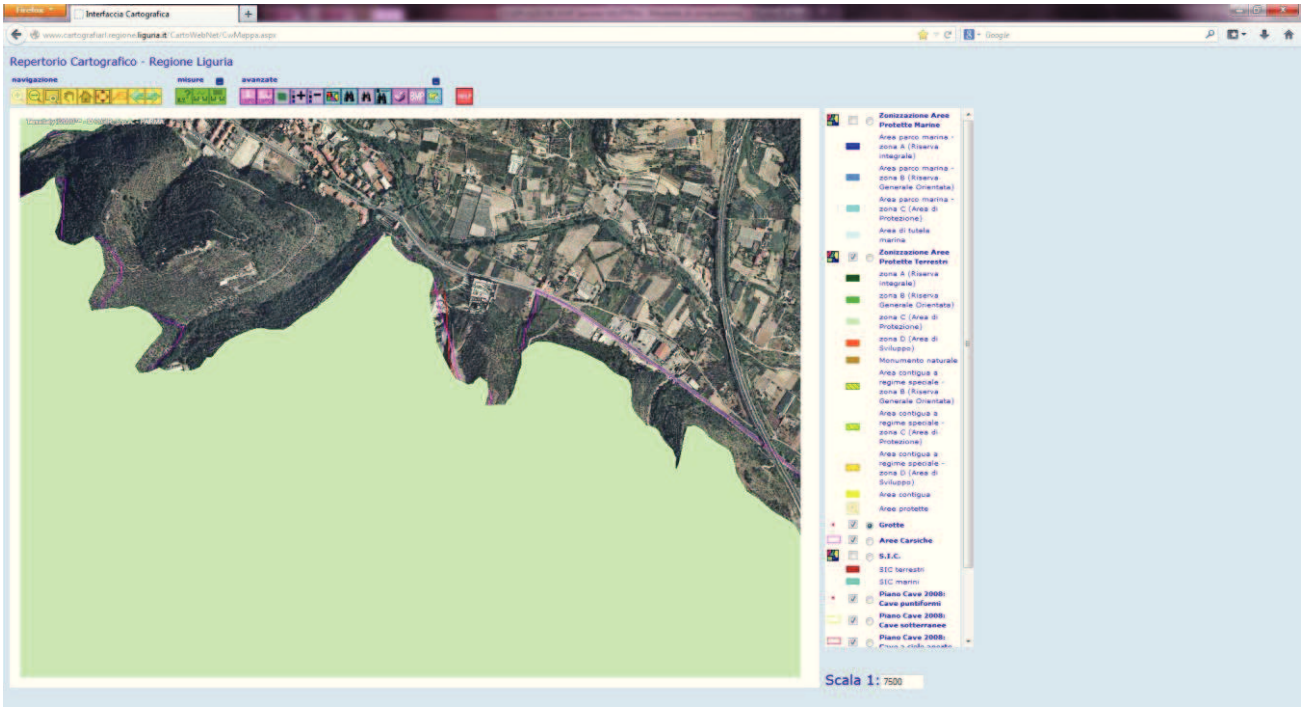
Approssimazione dell'areale dove ricade il Sito di Interesse Comunitario



WWF for a living planet®

Areale dove ricade l'area protetta provinciale





Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Presenza dell'area protetta provinciale

Zone rilevanti areali

Risultato della Selezione

Identificativo	634
Codice Stazione Provvisorio	7
Descrizione	Prateria arbustata del versante meridionale del Monte Acuto, del Pizzo Ceresa e del Poggio Grande
Sito Natura 2000	IT1324910



Panoramica dell'area dove è inserita il polo estrattivo "Torri"

Nell'area indicata è presente un habitat di roverella ed altre specie arbustive ed arboree.

Particolari foto habitat Quercus pubescent





Particolari delle piante di Q.pubescent presenti nel sito indicato

Variante proposta

SCHEDA N.	49

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA

1. INDIVIDUAZIONE

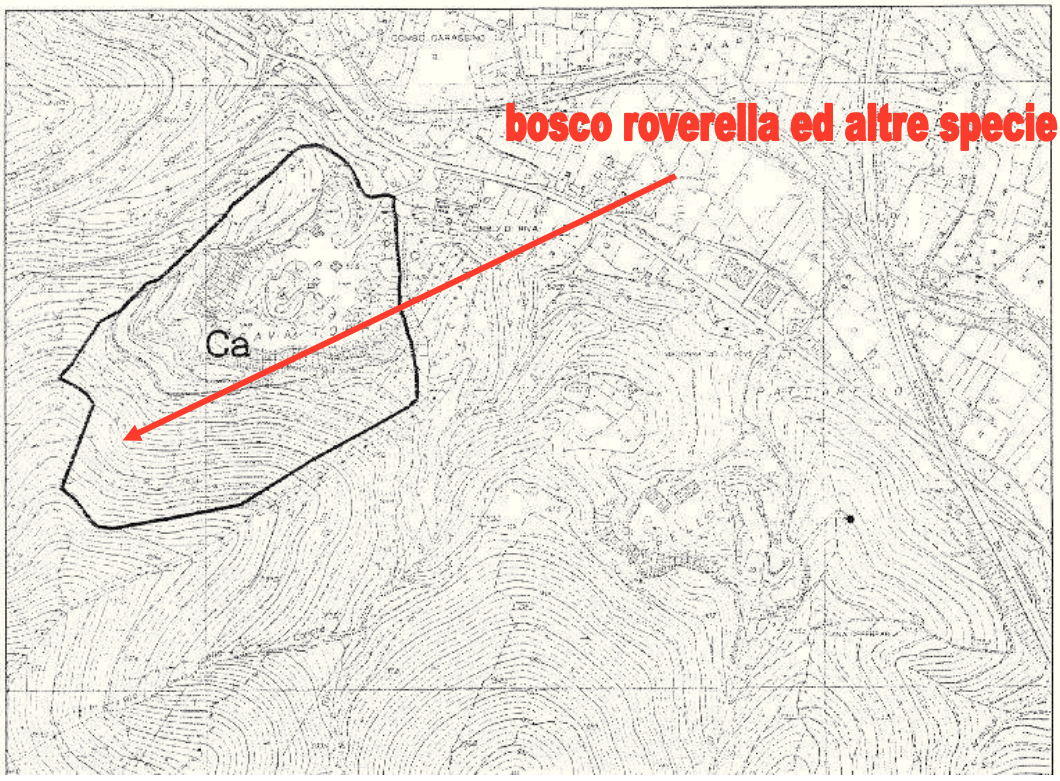
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Elmo de Gambaro)

CAVA: TORRI SIGLA: 53 SV

- LOCALIZZAZIONE

Comune	TOIRANO	**Provincia**
Località	TORRI	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	245-070	**SV**
Tav. P.T.	40	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



alla luce di quanto evidenziato e visto che l'ampliamento previsto rientrerebbe nelle procedure di V.I.A così come previsto dalla L.R. 38/98 all. 2, si ritiene osservare che in un eventuale fase progettuale di ampliamento previsto:

- **non si riscontrerebbero soluzioni alternative, né la possibilità di adozione di tutte quelle misure di mitigazione anche compensative atte a contenere i danni provocati dall'ampliamento del polo estrattivo;**

per cui vi sarebbero le condizioni per l'applicazione di valutazione di incidenza negativa così come previsto dalla normativa vigente.

Si ritiene che i pareri espressi e le disposizioni particolari contenute nella scheda n.49, antecedenti la L.R. 28/09, siano in palese contrasto con le vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di tutela della biodiversità.

Dal quadro ambientale dell'area oggetto dell'ampliamento non si presume una incidenza negativa significativa per la presenza del SIC e dell'Area Protetta provinciale identificata a tutti gli effetti area parco. Peraltro si rende necessario inserire la seguente disposizione "Una attenta e approfondita valutazione di incidenza dovrà essere fatta nella fase di progettazione del programma di coltivazione, al fine di individuare tutte le mitigazioni progettuali necessarie per limitare al minimo possibili ricadute indirette. " progetto di sistemazione finale dei versanti dovrà mirare alla ricostruzione di elementi naturalistici coerenti con il SIC."

Impatto non mitigabile in particolare per gli habitat interessati dall'ampliamento e descritti.

Alla luce di quanto si chiede l'annullamento della previsione di ampliamento dell'areale di cava.

CAVA TREVO IN COMUNE DI VADO LIGURE SV 36

Nel RP si legge:

Oggetto: *Ampliamento perimetro e modifica regime normativo da tipo A a tipo B della cava "TREVO" (36 SV), in comune di Vado Ligure*
Motivazioni addotte dal richiedente:
• La perimetrazione prevista dal Piano non consente un ulteriore ampliamento della cava il cui esaurimento awerrà nell'arco di 6-8 anni;
• Le cave di analogo materiale sono in esaurimento;

PARERE COMITATO VOTO n. 30 *del 16* ***febbraio 2004***
L'istanza presentata è volta all'ampliamento e modifica di regime normativo della cava esistente "TREVO" , ove è presente una formazione di calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali: sabbie, ghiaia, pietrisco, nonché di massi per le difese spondali marittime e fluviali. Le volumetrie residue sono di circa 900.000 mc.
Il sito di cava è sostanzialmente defilato rispetto alle aree urbane principali, ma è visibile da un breve tratto dell'autostrada A 10. L'impatto visivo in questo caso è notevole in quanto improvviso, e dovuto principalmente all'estensione del fronte attivo. Questo si pone frontalmente al percorso dell'autostrada stessa.

Il progetto di coltivazione e sistemazione finale prevede il recupero vegetazionale delle scarpate del fronte ma gli interventi di rinaturalizzazione dei gradoni superiori fino ad oggi realizzati sono troppo limitati per incidere positivamente sull'impronta complessiva della cava. Appare quindi prioritario accelerare la realizzazione dei previsti interventi di sistemazione e rinaturalizzazione; solo in seguito ad una apprezzabile riduzione della visibilità del fronte attuale potrà essere presa in considerazione la richiesta di ampliamento, che interessa peraltro una porzione di versante defilata e scarsamente visibile dall'autostrada.
Istanza non accolta.

CAVA MEI IN COMUNE DI VADO LIGURE SV 35

Nel RP si legge:

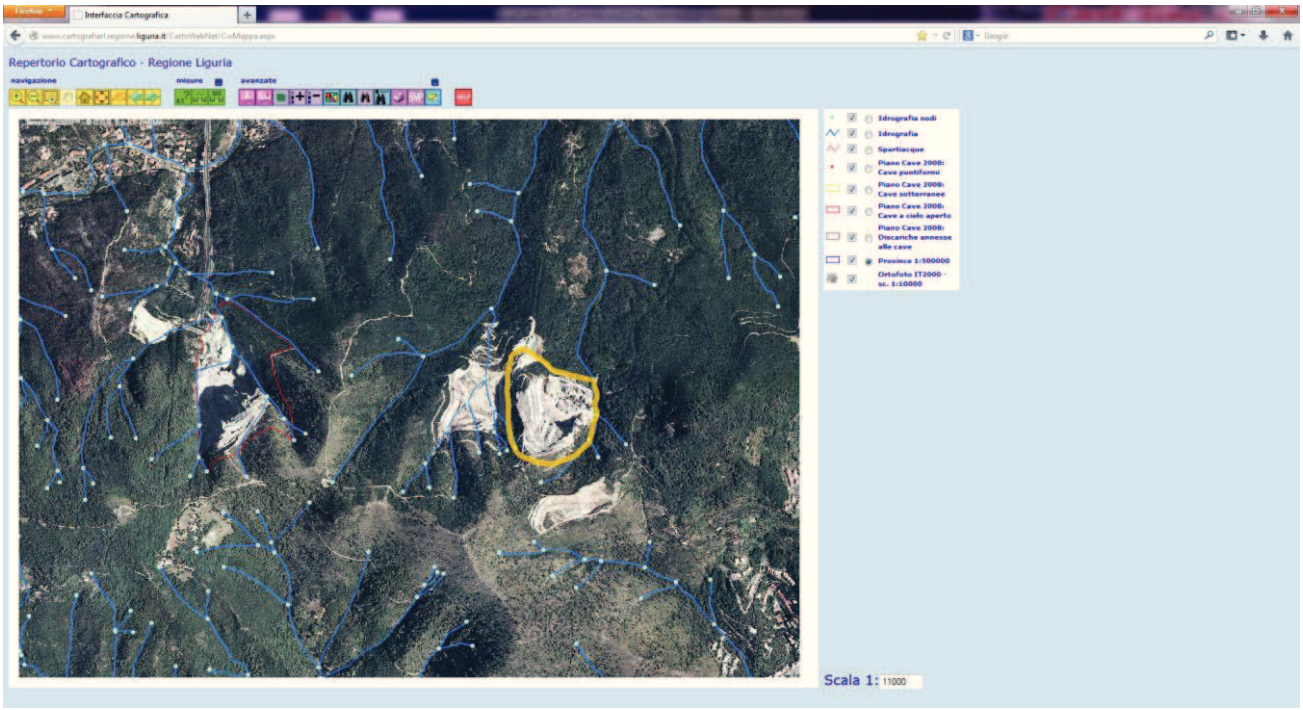
Oggetto: *Ampliamento perimetro e modifica regime normativo da tipo A a tipo B della cava "MEI" (35 SV), in comune di Vado Ligure*
PARERE COMITATO VOTO n. 30 *del 16* ***febbraio 2004***
L'istanza presentata è volta all'ampliamento e modifica di regime normativo della cava esistente "MEI", ove è presente una formazione di calcare utilizzata per la produzione di inerti per usi edili e stradali: sabbie, ghiaia, pietrisco, nonché di massi par le difese spondali marittime e fluviali.
La collocazione del complesso estrattivo è tale da determinare forti interazioni sul paesaggio, ed un ampliamento della perimetrazione con contestuale variante alla tipologia di cava non può che incrementare tali problematiche.
Il progetto di coltivazione a suo tempo autorizzato non necessita di modifiche per quanto riguarda la sistemazione ambientale, in quanto lo stesso prevede anche il recupero vegetazionale delle scarpate.
Istanza non accolta.

DETERMINAZIONI ASSUNTE CON D.G.R. n. 666 del 25.6.2004 a seguito di
Proposte modifica su istanza
- *Istanza non accolta del Comune di Vado*
- *Istanza non accolta della Società Mantobit S.p.A.*

PARERE COMUNALE ESPRESSO CON:
D.C.C. n 83 del 12.10.2004, pervenuta in data 26.11.2004.
OSSERVAZIONI PERVENUTE
• Unione Industriali della provincia di Savona
Oggetto:
Riesame del parere regionale
Motivazioni:
Necessità di approwigionamento degli inerti, a costi accessibili, necessari alla realizzazione delle infrastrutture previste nell'ambito.
• Cava Trevo s.r.l.
Oggetto:
Ribadiscono la richiesta di riperimetrazione e di modifica del regime normativo, inoltre chiedono la realizzazione di fabbricati di servizio; richiesta già avanzata al Comune ma che lo stesso non aveva proposto in fase di istanza.
Motivazioni
Riconfermano le motivazioni a suo tempo esposte.

Osservazioni

Attualmente i due siti sono sottoposti:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
- a vincolo paesistico ambientale ai sensi del D.D.M.M. 24-4-1985 (GALASSINI);



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Nei siti sono presenti reticoli idrografici iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed altri reticoli collegati;

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua:

Assetto geomorfologico:

- regime CA disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.
- parte dell'areale ricade all'interno del regime MA (Mantenimento) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

Assetto insediativo:
- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

L'art. 14 delle norme di attuazione del PTCP rileva che ..” Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal reticolo idrografico, dalle aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali…”

- Regime normativo di **MANTENIMENTO** assetto geomorfologico (MA)

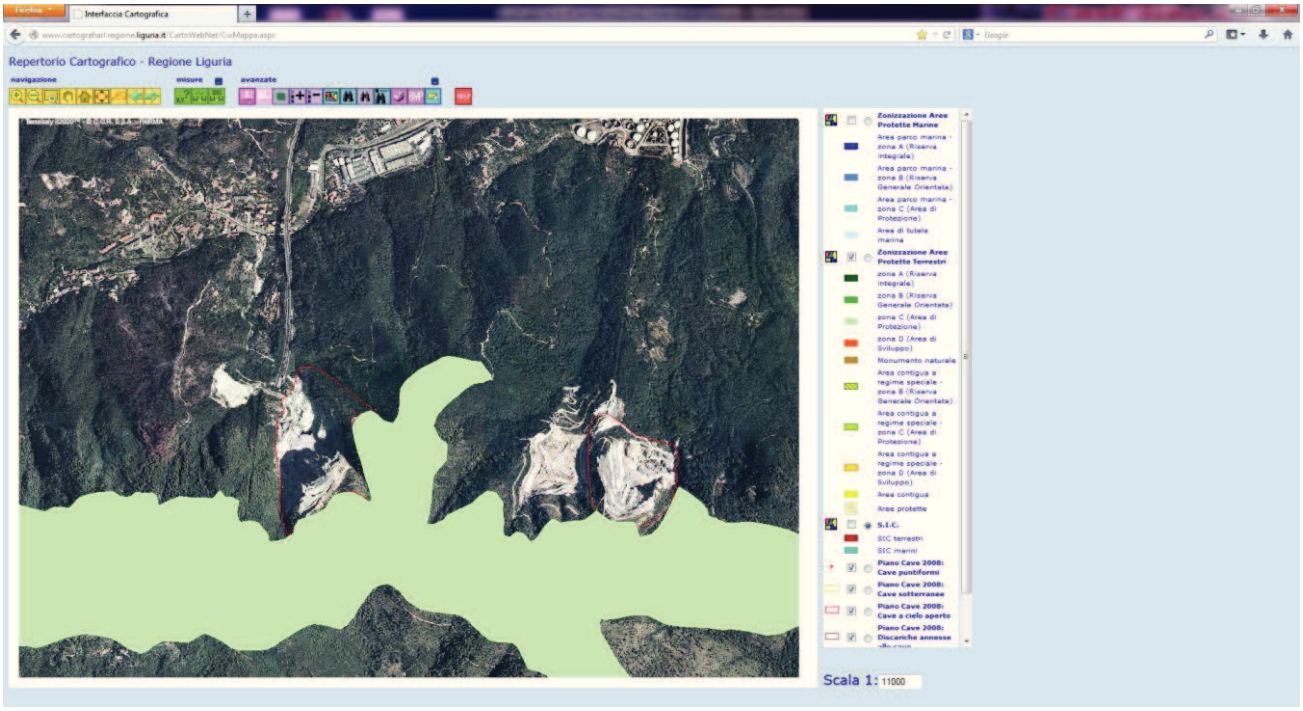
L'indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica nelle situazioni in cui gli interessi di ordine ecologico sono preminenti in considerazione della relativa integrità dell'ambiente o della presenza di rilevanti valori morfologici, tanto nel caso in cui sia stato raggiunto uno stato di sostanziale equilibrio, quanto nel caso in cui si registrino dinamismi più o meno accentuati.
L'obiettivo è quello di assicurare l'evoluzione naturale dell'ecosistema verso una configurazione di crescente stabilità, con ciò stesso garantendo la tutela dei valori emergenti ed il permanere delle esistenti condizioni di relativa integrità.
La pianificazione dovrà pertanto essere orientata a consentire esclusivamente quegli interventi che non incidono sull'attuale assetto geomorfologico considerato alla scala territoriale.

L'indirizzo particolare di MANTENIMENTO comporta, per quanto concerne
- *gli aspetti quantitativi,* la necessità di contenere le variazioni relative entro valori marginali;
- *gli aspetti qualitativí,* la necessità di confermare sostanzialmente i requisiti típologici e funzionali;
- *gli aspetti strutturati,* la necessità di non alterare gli schemi organizzativi e distributivi.

- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.
  Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

Alla luce di quanto,

Considerato le forme di coltivazione previste per l'area, la morfologia del luoghi molto acclivi, la naturalità degli stessi; tale eventuale previsione di ampliamenti non risultano condivisibili con le esigenze tali da sopportare il carico ambientale del territorio in questione. Non appare leggittima inoltre la presenza di tali ambiti in aree classificate dal PTCP assetto insediativo come ANI-MA, asseto geomorfologica come MA e all'interno di aree naturali.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

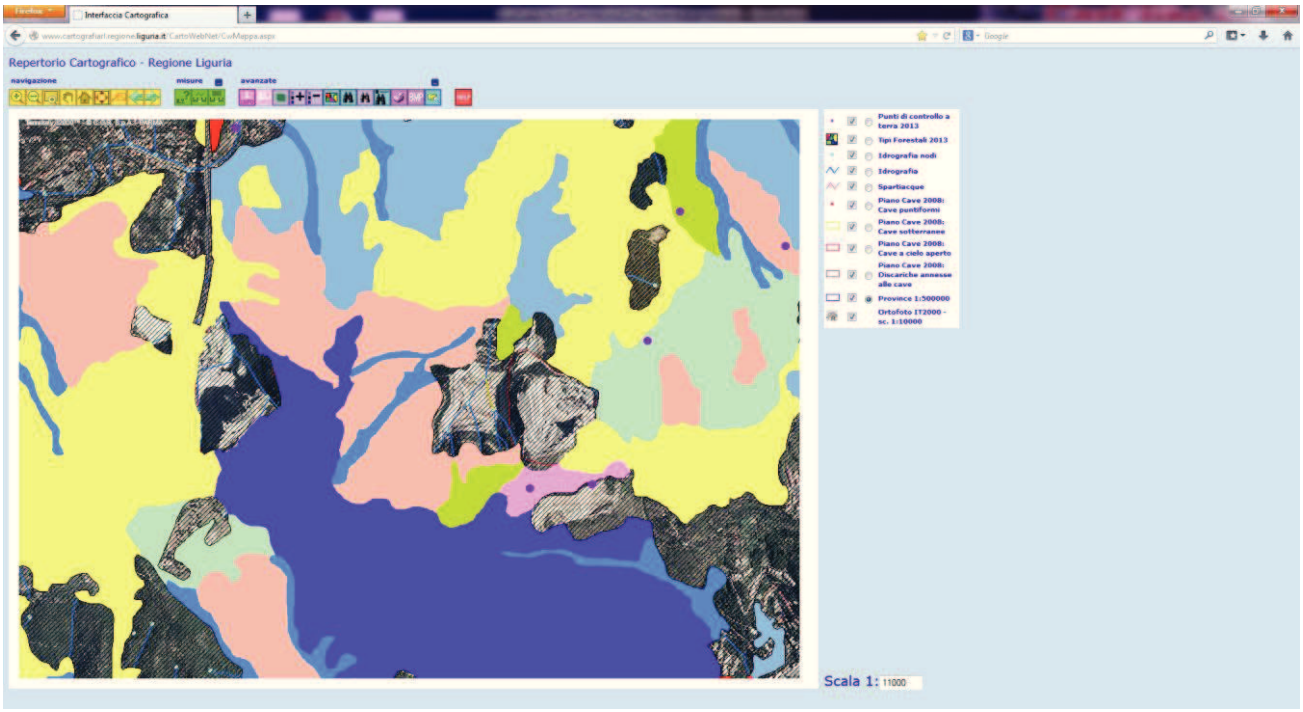
- l'area interessata da due siti RICADE parzialmente nell' Area Protetta di Interesse Provinciale Monte Mao quale area parco ai sensi della L. 394/91 (classificazione di tipo C AREE DI PROTEZIONE)

Le finalità perseguite dal Piano Provinciale delle Aree Protette così come previsto dalla L.R. 12/95, *"..sono volte alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa al fine della piu' capillare diffusione sul territorio regionale dei principi e dell' azione di salvaguardia ambientale".*

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la

presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**

presenza di numerosi elementi e siti puntuali di specie.



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

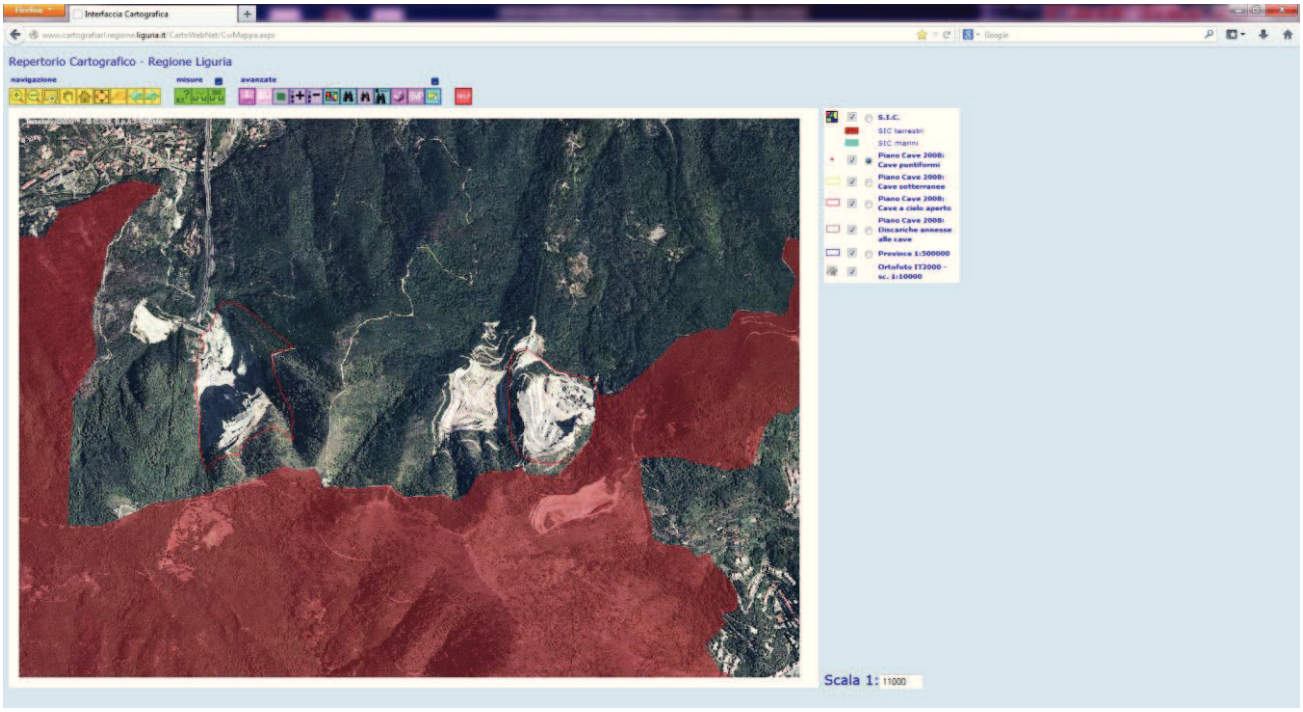
TIPI FORESTALI DELLA LIGURIA

Tipi Forestali 2013

- AB - ABETINE D ABETE BIANCO
- AM - ARBUSTETI COLLINARI, MONTANI E SUBALPINI
- BS - BOSCAGLIE PIONIERE E DI INVASIONE
- CA - CASTAGNETI
- CE - CERRETE
- CP - CESPUGLIETI
- FA - FAGGETE
- FR - FORMAZIONI RIPARIE

WWF for a living planet®

- LC - LARICETI
- LE - LECCETE E SUGHERETE
- LM - BOSCHI DI LATIFOGLIE MESOFILE
- MM - ARBUSTETI E MACCHIE MEDITERRANEE
- OS - ORNO-OSTRIETI
- PC - PINETE COSTIERE E MEDITERRANEE
- PM - PINETE MONTANE
- QU - QUERCETI DI ROVERE E ROVERELLA
- RI - RIMBOSCHIMENTI
- AI - NON CLASSIFICABILE CAUSA DANNO PROVOCATO DA INCENDIO RECENTE
- NA - NON ATTRIBUITO

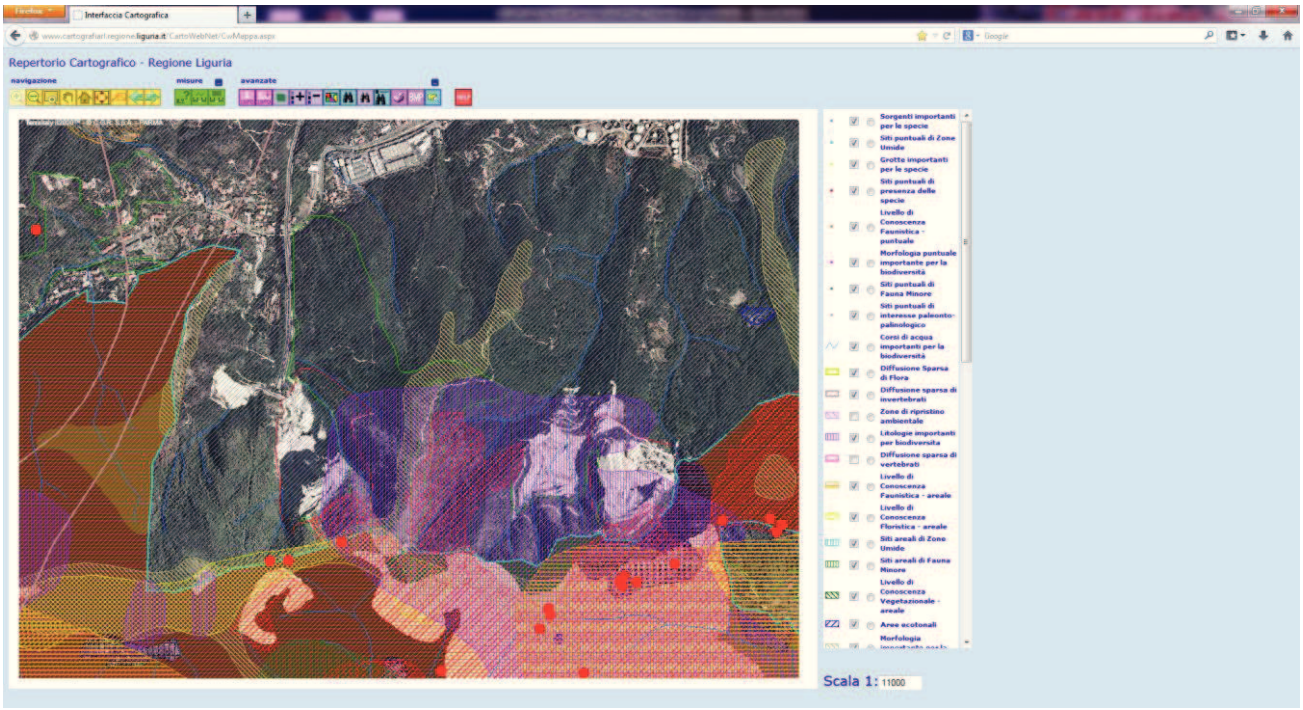


Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Quasi tutta l'area è contornata dalla presenza del S.I.C.

Identificativo INSPIRE IT.RLIG.SIC-IT1323203

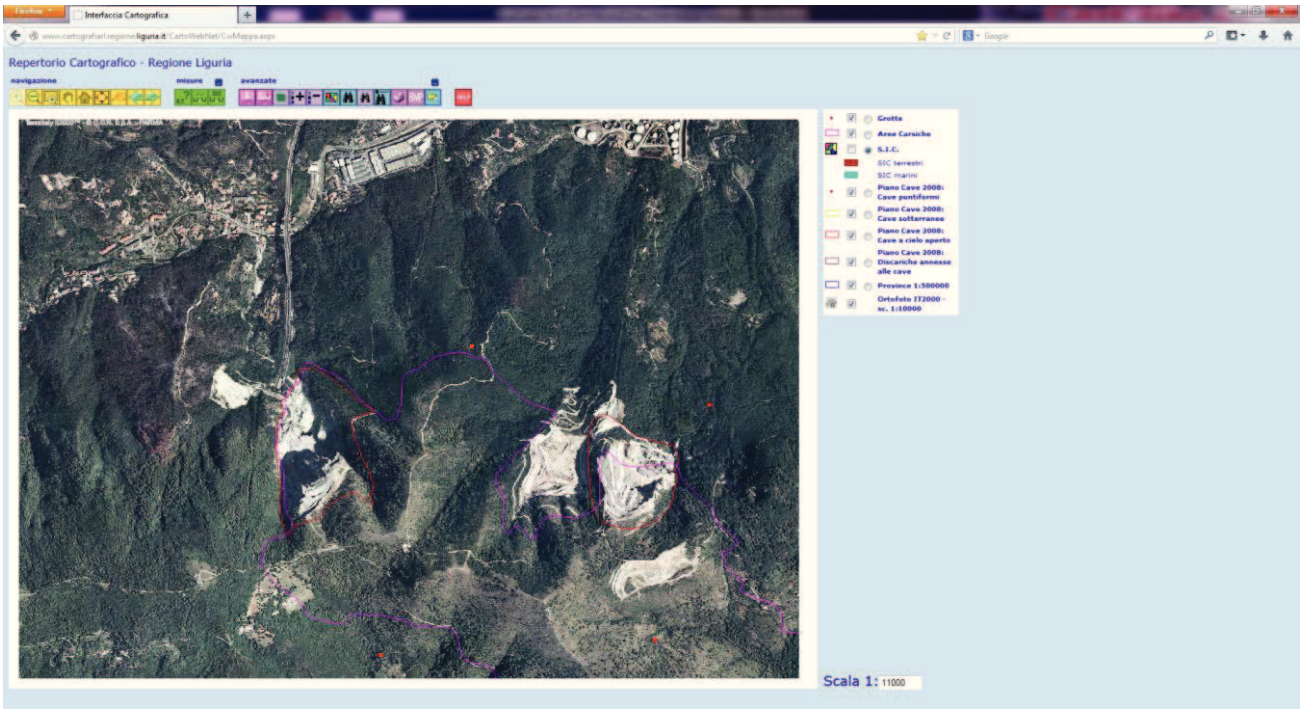
Codice Sito IT1323203
Denominazione Sito ROCCA DEI CORVI - MAO - MORTOU



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Numerosi Elementi della Rete Natura 2000
è evidente che anche all'interno degli areali dei perimetri cava sopra indicati in parte vi ricadino.

- **Ricadono totalmente all'interno di un'area carsica (SV13) Bergeggi con presenza di GROTTE, tutelatl ai sensi della L.R. 39/2009, dove si evince che i principali motivi di interesse sono quelli di tipo idrogeologico, paesaggistico, paleontologico, storico, speleologico.**



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

Si rammenta che l'art. 6 della vigente L.R. 39/2009 prevede che

Comma 4) Nelle aree carsiche come definite dall'articolo 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2, ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite …, non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza,**

sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).

Conclusioni.
Quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

Impatto mitigabile con numerosi interventi di tutela e ripristino ambientale.

Conclusioni.

Considerati i numerosi vincoli presenti e le varie criticità, nonché la presenza di buona parte delle aree ancora integre e naturali, si chiede la riperimetrazione dell'areale di cava alla sola sistemazione ambientale dei fronti oggetto di estrazione.

SV 37 CAVA ISOLA COMUNE DI ZUCCARELLO

Nel RP si legge:

PARERE COMITATO VOTO n. 42 *del 3* ***maggio 2006***
Si prende atto delle criticità paesistico e ambientali segnalate nelle osservazioni dei privati e fatte proprie dal Comune e pertanto non si conferma l'inserimento del nuovo polo estrattivo adottato.
Peraltro le quantità di materiale ancora in posto nell'esistente cava Isola non consentono la prosecuzione dell'attività in essere nel lungo periodo rendendosi quindi necessaria l'individuazione di un polo di cava alternativo d'intesa con l'Amministrazione comunale.
DETERMINAZIONI ASSUNTE CON D.C.R. n.7 del 27 febbraio 2008

Necessità individuazione di un sito alternativo d'intesa con l'amministrazione comunale.

Osservazioni.

Nel ribadire le criticità già formulate nel 2004, si rileva quanto segue:

Attualmente l'area è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
- a vincolo paesistico ambientale ai sensi del D.D.M.M. 24-4-1985 (GALASSINI);
- l'area è ricompresa nel reticolo idrografico del Torrente Neva, iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- l'area si trova nelle vicinanze del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) Codice IT1324818 Castell'Ermo Peso Grande;
- presenza nelle vicinanze di un ME EMERGENZA STORICO-ARCHEOLOGICA quale il FORTE ARENA
- l'area si trova circondata ed in adiacenza alle Aree Protette di Interesse Provinciale Poggio Grande, Monte Acuto, Valle Rio Iba, Monte Galero quali aree parco ai sensi della L. 394/91 (classificazione di tipo C AREE DI PROTEZIONE)

Dal documento degli obiettivi del Piano Provinciale delle Aree Protette si evince:
la presenza di fenomeni carsici superficiali e sub superficiali diffusi in tutta l'area;
presenza di habitat e specie floristico vegetazionali e faunistiche endemiche di interesse prioritario.
Le finalità perseguite dal Piano Provinciale delle Aree Protette così come previsto dalla L.R. 12/95, *"..sono volte alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa al fine della piu' capillare*

diffusione sul territorio regionale dei principi e dell' azione di salvaguardia ambientale".

- la presenza nell'ambito di altre due cave attive

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**

corsi d'acqua importanti per la biodiversità, diffusione sparsa di invertebrati, litologie importanti per la biodiversità (calcareo), GROTTE, con presenza di specie tra cui:

Gonepteryx cleopatra

Graziana alpestris

Renea elegantissima

Austropotamobius pallipes

PRESENZA AL SUO INTERNO DI UNA GROTTA DENOMINATA "Le Rocche".

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

Considerazioni di base ai fini normativi e procedurali
La Direttiva 92/43/CEE definisce lo stato di conservazione soddisfacente come obiettivo di salvaguardia e/o come obiettivo da raggiungere, non come elemento di valutazione partendo dal quale, se mancante, il territorio possa essere rivoluzionato al fine di creare un nuovo ambiente specialistico e altamente tecnico.

Con ragionamento finalizzato a rimarcare lo stessa qualità di attenzione, si segnala che è oggi disponibile la vigente **L.R.n .28 del 10.07.2009, *"Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"***. In questa legge si afferma che l'Ente regionale:
"(…) tutela, in particolare, la diversità:
a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
b) degli habitat;
c) di altre forme naturali del territorio.
La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale" (art. 1).

Conclusioni.

Quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla

legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

Impatto per le aree naturali non ancora escavate difficilmente mitigabile

Conclusioni.

Considerati i numerosi vincoli presenti e le varie criticità, nonché la presenza di un'area naturale non ancora oggetto di coltivazione, si chiede la riperimetrazione dell'areale di cava alla perimetrazione dei fronti attualmente in esercizio.

SV 38 CAVA SALITA LAMPADA – ZUCCARELLO

Attualmente l'area è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
- a vincolo paesistico ambientale ai sensi del D.D.M.M. 24-4-1985 (GALASSINI);
- l'area è ricompresa nel reticolo idrografico dei RIO PENNAVAIRE, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- l'area si trova nelle vicinanze del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) Codice IT1324818 Castell'Ermo Peso Grande;
- presenza nelle vicinanze di un ME EMERGENZA STORICO-ARCHEOLOGICA quale il FORTE ARENA
- l'area si trova nelle vicinanze dell'**Area Protetta di Interesse Provinciale Monte Galero quale area parco ai sensi della L. 394/91 (classificazione di tipo C AREA DI PROTEZIONE)**

Dal documento degli obiettivi del Piano Provinciale delle Aree Protette si evince:
la presenza di fenomeni carsici superficiali e sub superficiali diffusi in tutta l'area;
presenza di habitat e specie floristico vegetazionali e faunistiche endemiche di interesse prioritario.
Le finalità perseguite dal Piano Provinciale delle Aree Protette così come previsto dalla L.R. 12/95, *"..sono volte alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa al fine della piu' capillare diffusione sul territorio regionale dei principi e dell' azione di salvaguardia ambientale".*
- nella parte sommitale presenza di **Aree a pericolosità di frana elevata e molto elevata;**

- la presenza nell'ambito di altre due cave attive

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**

corsi d'acqua importanti per la biodiversità, diffusione sparsa di invertebrati, litologie importanti per la biodiversità (calcareo), siti areali di zone umide, con presenza di specie tra cui:

Gonepteryx cleopatra

Graziana alpestris

Renea elegantissima

Presenza puntuale di siti di specie quali *Austropotamobius pallipes*

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

Conclusioni.
Quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

Impatto per le aree naturali non ancora escavate difficilmente mitigabile

Conclusioni.

Considerati i numerosi vincoli presenti e le varie criticità, nonché la presenza di un'area naturale non ancora oggetto di coltivazione, si chiede la riperimetrazione dell'areale di cava alla perimetrazione dei fronti attualmente in esercizio.